COMUNE DI NAPOLI

Delibera n.89 del 09 ottobre 2017

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: adeguamento, ai sensi dell'art.26 D.Lgs. 175 del 19 agosto 2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica), così come modificato dall'art.17 del D.Lgs.100 del 16 giugno 2017, degli statuti delle società a controllo pubblico detenute dal Comune di Napoli.(allegati: n.1 mozione, parere del Collegio dei Revisori dei Conti e deliberazione di G.C. n.421 del 27.07.2017 di proposta al Consiglio).

L'anno duemiladiciassette il giorno 09 del mese di ottobre, nella casa Comunale precisamente nella sala delle sue adunanze in Via Verdi n.35 – V° piano, si è riunito il Consiglio Comunale in grado di **PRIMA** convocazione ed in seduta **PUBBLICA**

Premesso che a ciascun consigliere, ai sensi dell'art. 125 del T.U. 1915, modificato dall'art. 61 R.D. 30 dicembre 1923 n. 2839, è stato notificato l'avviso di convocazione pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, si dà atto che dei sottoelencati Consiglieri in carica e presenti alla votazione dell'atto, risultano assenti quelli per i quali tale circostanza è timbrata a fianco di ciascun nominativo.

	SINDACO de MAGISTRIS LUIGI	P			
1)	ANDREOZZI ROSARIO	P	21)	LEBRO DAVID	Assente
2)	ARIENZO FEDERICO	Assente	22)	MADONNA SALVATORE	Assente
3)	BISMUTO LAURA	P	23)	MENNA LUCIA FRANCESCA	p
4)	BRAMBILLA MATTEO	P	24)	MIRRA MANUELA	P
5)	BUONO STEFANO	P	25)	MORETTO VINCENZO	p
6)	CANIGLIA MARIA	Assente	26)	MUNDO GABRIELE	P
7)	CAPASSO ELPIDIO	P	27)	NONNO MARCO	Assente
8)	CARFAGNA MARIA ROSARIA	Assente	28)	PACE SALVATORE	P
9)	CECERE CLAUDIO	P	29)	PALMIERI DOMENICO	Assente
10)	COCCIA ELENA	P	30)	QUAGLIETTA ALESSIA	Assente
11)	COPPETO MARIO	P	31)	RINALDI PIETRO	P
12)	DE MAJO ELEONORA	Assente	32)	SANTORO ANDREA	P
13)	ESPOSITO ANIELLO	Assente	33)	SGAMBATI CARMINE	P
14)	FELACO LUIGI	P	34)	SIMEONE GAETANO	P
15)	FREZZA FULVIO	P	35)	SOLOMBRINO VINCENZO	Assente
16)	FUCITO ALESSANDRO	P	36)	TRONCONE GAETANO	Assente
17)	GAUDINI MARCO	Assente	37)	ULLETO ANNA	P
18)	GUANGI SALVATORE	P	38)	VALENTE VALERIA	Assente
19)	LANGELLA CIRO	P	39)	VERNETTI FRANCESCO	P
20)	LANZOTTI STANISLAO	P	40)	ZIMBALDI LUIGI	P

Presiede la riunione il Presidente Alessandro Fucito
In grado di prima convocazione ed in prosieguo di seduta
Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott.ssa Patrizia Magnoni
Risulta presente in aula il dirigente del Servizio Partecipazioni dott. Gianfranco Dentale per l'attività di supporto tecnico a riscontro della nota d'invito p.g. n.737748 del 29.09.2017.
Il Presidente passa all'esame della delibera di G. C. n.421 del 27.07.2017 di proposta al Consiglio avente ad oggetto: adeguamento, ai sensi dell'art.26 D.Lgs. 175 del 19 agosto 2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica), così come modificato dall'art.17 del D.Lgs.100 del 16 giugno 2017, degli statuti delle società a controllo pubblico detenute dal Comune di Napoli.
Fa presente, che il provvedimento è stato inviato alla commissione Bilancio e Finanza che con verbale n.218 del 12 settembre c.a. ha rinviato l'espressione del parere in sede di Consiglio comunale; alla commissione Lavoro e alla Crisi, alle Attività Produttive, Personale e Affari istituzionali che con verbale n.236 del 04 ottobre c.a. ha rinviato l'espressione del parere in Consiglio comunale, alla commissione Trasparenza e, al Collegio dei Revisori dei Conti che per quanto di competenza ha espresso parere favorevole.
Il Presidente cede la parola all'assessore Panini per la relazione introduttiva.
Rientrano in aula i consiglieri Santoro, Brambilla, Lanzotti, Ulleto, Moretto e Menna.
(presenti 27)
L'assessore Panini chiarisce che l'atto deliberativo costituisce un adempimento di legge la cui scadenza era prevista per lo scorso 31 luglio, vale a dire l'adeguamento al testo unico sulle partecipate degli statuti delle società a partecipazione diretta o indiretta del Comune. L'adeguamento risulta necessario per evitare sanzioni e soprattutto rendere possibili gli affidamenti diretti dei servizi alle partecipate. Precisa che dal punto di vista sostanziale, l'adeguamento degli statuti ha effetto soprattutto sulla Napoli Holding che adeguando lo statuto potrà svolgere un ruolo nei confronti delle altre partecipate comunali.
Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e cede la parola al consigliere Brambilla che ne ha fatto richiesta.
Il consigliere Brambilla evidenzia il ritardo della discussione del provvedimento e, che lo stesso risulta privo di una serie di attività fondamentali tra cui il controllo analogo da parte del Comune. Precisa che lo statuto di Anm, inoltre, prevede la possibilità di partecipazione di capitale privato purché vi sia la prevalente partecipazione pubblica, mentre l'Amministrazione ha sempre dichiarato che il mantenimento del carattere pubblico della partecipata dei trasporti risulta strategico. Rileva, inoltre, che a Napoli Holding sono state tagliate diverse competenze, generando dubbi sulla sua utilità, risulta mancante il dato sul capitale sociale e l'amministratore di Napoli Holding è presidente di una banca che concede mutui al Comune, come quello per l'illuminazione, palese esempio di conflitto di interessi.
Il Presidente constatato, che non vi sono altre richieste di intervento sulla discussione generale, cede la parola all'assessore Panini per la replica all'intervento reso.
L'assessore Panini replica alle osservazioni esposte dal consigliere Brambilla, precisando che le modifiche allo statuto di Anm sono imposte dalla legge, così come le modifiche per la Napoli Holding, e per quanto attiene alla Anm non vi è nessun intenzione di privatizzarla, rassicura che per la stessa viene riconfermata l'esclusiva proprietà pubblica, peraltro ribadita dal Consiglio comunale. Il capitale sociale della Napoli Holding non è determinato per via del disallineamento con l'Anm, dopo il conferimento del patrimonio a quest'ultima si potrà determinare il dato reale per la Napoli

Holding. Nessun conflitto di interessi, infine, sussiste rispetto all'amministratore di Napoli Holding, in quanto l'istituto bancario da lui presieduto non ha mutui con il Comune.

Il Presidente porta a conoscenza che è stata presentata una mozione a firma del consigliere Santoro e gli cede la parola per l'illustrazione.

Il consigliere Santoro la illustra.

L'assessore Panini esprime parere favorevole.

Il Presidente pone in votazione la mozione a firma del consigliere Santoro che impegna il Sindaco *a dare mandato ai vertici delle società partecipate e aziende speciali a modificare entro il 31 dicembre i rispettivi regolamenti societari e aziendali introducendo l'obbligo di ricorrere ad apposite liste per il conferimento di incarichi professionali, con l'adozione di criteri atti a garantire efficaci sistemi di rotazione e limiti alle assegnazioni allo stesso professionista, prevedendo per l'affidamento delle consulenze il sistema del bando ad evidenza pubblica,* assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio la ha approvata alla unanimità. **(allegato 1)**

Il Presidente pone in votazione la proposta di G.C. n.421 del 27.07.2017, assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio con la presenza in aula di n. 27 Consiglieri, i cui nominativi sono riportati sul frontespizio del presente atto, a maggioranza con il voto contrario dei consiglieri Brambilla, Menna, Santoro, Moretto e Ulleto

DELIBERA

l'approvazione della proposta di G.C. n. 421 del 27.07.2017, avente ad oggetto: "adeguamento, ai sensi dell'art.26 D.Lgs. 175 del 19 agosto 2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica), così come modificato dall'art.17 del D.Lgs.100 del 16 giugno 2017, degli statuti delle società a controllo pubblico detenute dal Comune di Napoli" con la mozione prima approvata.

Si allegano, quale parte integrante del presente provvedimento:

- n.1 mozione;
- parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
- delibera di G.C. n.421 del 27.07.2017 di proposta al Consiglio, composta da n.9 pagine progressivamente numerate, nonché da allegati, costituenti parte integrante, di complessive pagine n. 106, separatamente numerate.

Il contenuto del presente atto rappresenta l'estratto delle dichiarazioni riportate integralmente nel resoconto stenotipico, depositato presso la Segreteria del Consiglio.

Il Dirigente
dott.ssa Enrichetta Barbati

Il Coordinatore
dott. Giuseppe Scala

Vista la suindicata dichiarazione di conformità, il presente verbale viene sottoscritto come appresso:

Il Presidente del Consiglio comunale
Alessandro Fucito

Il Segretario Generale
dott.ssa Patrizia Magnoni

Deliberazione di C. C. n. 89 del 9/10/2017 composta da n. 5 progressivamente numerate, nonché da allegati, costituenti parte integrante, di complessive pagine 119, separatamente numerate.

Si attesta:
che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 16/10/2017 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni (comma 1, art. 124 del D.L.vo 267/2000).

Il Responsabile

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4, art.134 D.L.gs. 267/2000 è comunicato con nota n. del a:

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione si dà atto che la presente deliberazione è divenuta da oggi esecutiva, ai sensi del comma 3, art.134 del D.L.vo 267/2000.

Addì ..... **Il Segretario Generale**

Il presente provvedimento viene assegnata a:

Data e firma per ricevuta di copia del presente atto da parte degli addetti al ritiro

per le procedure attuative

Addì .....

Il Segretario Generale

Attestazione di conformità

(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)

La presente copia, composta da n. ..... pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Consiglio comunale n. ..... del .....

☐ divenuta esecutiva in data .....*(1)*;

Gli allegati, costituenti parte integrante, composti da n ... .progressivamente numerate:

☐ sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente *(1)*;

☐ sono visionabili in originale presso l'archivio in cui sono visionabili *(1), (2)*;

Il Funzionario responsabile

---

(1) Barrare le caselle delle ipotesi ricorrenti.
(2) *La Segreteria del Consiglio e Gruppi consiliari indicherà l'archivio presso cui gli atti sono depositati al momento della richiesta di visione.*

COMUNE DI NAPOLI

Dipartimento Consiglio Comunale

Servizio Segreteria del Consiglio Comunale e Gruppi Consiliari

ALLEGATI COSTITUENTI PARTE INTEGRANTE DELLA DELIBERAZIONE DI C.C.

N° 89 DEL 9/10/2017

CONSIGLIO COMUNALE DI NAPOLI
Gruppo Misto
Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale

Seduta di Consiglio Comunale del 9 ottobre 2017

MOZIONE

alla Delibera di Giunta comunale n. 421 del 27 luglio 2017 avente ad oggetto: "Proposta al Consiglio – Adeguamento, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 175 del 19 agosto 2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica), cosi come modificato dall'art. 17 del D.Lgs. 100 del 16 giugno 2017, degli statuti delle società a controllo pubblico detenute dal Comune di Napoli

PREMESSO

che le società partecipate o aziende speciali del comune di Napoli devono garantire criteri di trasparenza nel loro operato;

CONSIDERATO

che gli incarichi professionali e le consulenze devono essere conferiti mediante criteri tali da permettere a tutti i professionisti di potervi accedere e senza creare rapporti privilegiati;

IMPEGNA

il Sindaco a dare mandato ai vertici delle società partecipate e aziende speciali a modificare entro il 31.12.2017 i rispettivi regolamenti societari ed aziendali introducendo l'obbligo di ricorrere ad apposite short list (aggiornabili annualmente) per il conferimento di qualsiasi tipo di incarico professionale (legale, tecnico o altro) stabilendo efficaci criteri in grado di garantire una rotazione dei conferimenti nell'ambito di ogni short list ovvero nessun professionista potrà avere più di un ulteriore incarico a quello già avuto se prima non saranno stati conferiti incarichi a tutti i professionisti in elenco nella short list.

In ogni caso, nessun professionista potrà avere conferimenti ulteriori se la somma di quelli già avuti nel corso dell'anno solare ha già superato il valore di 40.000,00 euro di compenso.

Qualsiasi consulenza dovrà essere affidata mediante bando con procedura di evidenza pubblica.

Il Consigliere Comunale
dott. Andrea Santoro

dott. Andrea Santoro
Tel.081.795.99.36 - Fax 081.795.99.37 - Cell.347.93.90.988 - www.andreasantoro.it

PARERE ESPRESSO DAL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DEL 20 SETTEMBRE /2017

OGGETTO: Deliberazione di G.C. n. 421 del 27 luglio 2017, avente ad oggetto: Proposta al Consiglio. "Adeguamento, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 175 del 19 agosto 2016(Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica), così come modificato dall'art. 17 del d.Lgs. 100 del 16 giugno 2017, degli statuti delle società a controllo pubblico detenute dal Comune di Napoli"

L'anno duemiladiciassette, il giorno 20 del mese di settembre, alle ore 13:30, presso i locali siti al 3° piano di Palazzo S. Giacomo, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti così composto e presente:

dr. Nicola GIULIANO	*Presidente*
dr. Giuseppe CRISCUOLO	*Componente*
dr. Giuseppe RIELLO	*Componente*

per esprimere il proprio parere sulla deliberazione di cui all'oggetto.

Il Collegio dei Revisori

*- **visto** il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio Partecipazioni, in termini di "favorevole", ai sensi dell'art.49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.";*

*- **visto** il parere di regolarità contabile, espresso dal Ragioniere Generale, ai sensi dell'art.49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., nel quale si precisa che la proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, pertanto non è dovuto il parere in ordine alla regolarità contabile;*

*- **lette** le osservazioni del Segretario Generale;*

PREMESSO

-che dal 23/9/2016 è in vigore il D.Lgs 19/8/2016 n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica);

-che successivamente lo stesso è stato modificato dal D.Lgs 16/6/2017 n. 100;

-che nello specifico, l'art. 26, rubricato "Altre disposizioni transitorie", così come modificato dall'art. 17 del D.lgs 100/2017, stabilisce che le società a controllo pubblico devono adeguare i propri statuti alle disposizioni del Testo unico entro il 31 luglio 2017;

CONSIDERATO

-che il Comune di Napoli detiene la totale partecipazione azionaria, diretta o indiretta, nelle seguenti società:

1)Napoli Holding s.r.l., società in house costituente holding del trasporto pubblico locale per l'Ente;

2)Napoli servizi s.pa., società in house svolgente attività strumentali, quali Facility Management, Gestione del patrimonio immobiliare, pubblicità e pubbliche affissioni e Servizi di assistenza scolastica e trasporto disabili;

3)A.S.I.A.-Napoli s.p.a., società in house svolgente i servizi di igiene ambientale;

4)A.N.M. s.p.a., società interamente partecipata dalla Napoli holding s.r.l. e soggetta al controllo analogo da parte dell'Ente, che gestisce il servizio di trasporto pubblico su ferro e su gomma;

-che il Comune di Napoli detiene la partecipazione azionaria di controllo nelle seguenti altre due società:

1)Mostra d'Oltremare s.pa., che si occupa della Gestione di fiere ed eventi culturali;

2)C.A.A.N. S.C.p.A., a cui è affidata la Gestione dei mercati agricoli ed alimentari;

TENUTO CONTO

-che con il provvedimento in oggetto si intende proporre al Consiglio Comunale l'approvazione degli schemi coordinati degli statuti modificati delle società Napoli Holding s.r.l., Napoli Servizi s.p.a., A.S.I.A.-Napoli s.p.a. ed A.N.M. s.p.a. e che limitatamente alle società a partecipazione maggioritaria e non totalitaria gli indirizzi per le modifiche statutarie, che le stesse sono tenute ad adottare, sono contenuti in apposita circolare allegata al provvedimento;

TUTTO CIO' PREMESSO, CONSIDERATO E TENUTO CONTO

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ESPRIME

per quanto di competenza, parere favorevole alla deliberazione di G.C. n. 421 del 27/7/2017.

Napoli, lì 20/09/2017

IL COLLEGIO DEI REVISORI

1133
27-7-17

COMUNE DI NAPOLI

ASSESSORATO AL BILANCIO, AL LAVORO E ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE

I 1 504
27/07/2017

Originale

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO PARTECIPAZIONI

Proposta al Consiglio

Proposta di deliberazione prot. n. 41 del 19.07.2017
Categoria_____Classe_____Fascicolo_____

Annotazioni
_____
_____

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N. 421

OGGETTO: **Proposta al Consiglio**

Adeguamento, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 175 del 19 agosto 2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica), così come modificato dall'art. 17 del D.Lgs. 100 del 16 giugno 2017, degli statuti delle società a controllo pubblico detenute dal Comune di Napoli

Il giorno 27 LUG. 2017, nella residenza comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale.
Si dà atto che risultano presenti i seguenti n. 7 Amministratori in carica:

SINDACO:

Luigi de Magistris P

ASSESSORI:

Raffaele Del Giudice	P	Roberta Gaeta	Assente
Ciro Borriello	P	Annamaria Palmieri	Assente
Mario Calabrese	P	Enrico Panini	P
Alessandra Clemente	P	Carmine Piscopo	P
Maria D'Ambrosio	Assente	Alessandra Sardu	Assente
Gaetano Daniele	Assente		

Nota Bene: Per gli assenti viene apposto, a fianco del nominativo il timbro "ASSENTE"; per i presenti viene apposta la lettera "P").

Assume la Presidenza:
Sindaco Luigi de Magistris

Partecipa il Segretario del Comune:
Dr. Attilio Auricchio

IL PRESIDENTE
Constatata la validità della seduta, invita la Giunta a trattare l'argomento indicato in oggetto.

SEGRETARIO GENERALE

4

La Giunta, su relazione e proposta dell'Assessore al Bilancio, al Lavoro e alle Attività Economiche dott. **Enrico Panini**

Premesso che

a. dal 23 settembre 2016 è in vigore il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, successivamente modificato e integrato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 in vigore dal 26 giugno 2017, le cui disposizioni mirano a ridefinirne organicamente la disciplina, avendo ad oggetto "*la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta*" (art. 1, comma 1);

b. in particolare le disposizioni del Testo Unico "*sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica*" (art. 1, comma 2);

c. il testo unico, oltre a prevedere norme meramente ricognitive di disposizioni già esistenti, ha anche introdotto norme novative;

d. nello specifico, l'art. 26, rubricato "*Altre disposizioni transitorie*", così come modificato dall'art. 17 del D.Lgs. 100/2017, stabilisce che le società a controllo pubblico devono adeguare i propri statuti alle disposizioni del Testo unico entro il 31 luglio 2017;

considerato che

e. il Comune di Napoli detiene la totale partecipazione azionaria, diretta o indiretta, nelle seguenti società:
   1) Napoli Holding S.r.l., società *in house* costituente holding del trasporto pubblico locale per l'Ente
   2) Napoli Servizi S.p.A., società *in house* svolgente attività strumentali, quali Facility Management, Gestione del patrimonio immobiliare, Pubblicità e pubbliche affissioni e Servizi di assistenza scolastica e trasporto disabili
   3) A.S.I.A.- Napoli S.p.A., società *in house* svolgente i Servizi di igiene ambientale
   4) A.N.M. S.p.A., società interamente partecipata dalla Napoli Holding S.r.l. e soggetta al controllo analogo da parte dell'Ente, che gestisce il servizio di trasporto pubblico su ferro e su gomma;

f. il Comune di Napoli detiene inoltre la partecipazione azionaria di controllo nelle seguenti altre due società:
   1) Mostra d'Oltremare S.p.A., che si occupa della Gestione di fiere ed eventi culturali;
   2) C.A.A.N. S.C.p.A., a cui è affidata la Gestione dei mercati agricoli ed alimentari;

preso atto che

g. da disamina del Testo Unico emerge che gli adeguamenti principali da applicare agli statuti delle società soggette a controllo dell'Ente riguardano i seguenti ambiti:
   - la possibilità di esercizio del controllo analogo in forma indiretta (art. 2, lett. c), secondo periodo)
   - il divieto di affidare al collegio sindacale la revisione legale dei conti delle società per azioni a controllo pubblico (art. 3, comma 2, secondo periodo)
   - l'esclusività dell'oggetto sociale delle società in house (art. 4, comma 4),

SEGRETARIO GENERALE

- il divieto per le società strumentali, che non abbiano come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali , di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni societarie (art. 4, comma 5)
- l'obbligo per l'Organo di Amministrazione di predisporre contestualmente al bilancio d'esercizio una relazione sul governo societario, contenente, in particolare, specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, e la facoltà di adottare nuovi strumenti di governo societario, quali regolamenti interni per il rispetto della tutela della concorrenza, un ufficio di controllo interno, codici di condotta e programmi di responsabilità sociale di impresa (art. 6)
- l'osservanza di principi relativi agli organi amministrativi, quali vincoli sulla composizione, rispetto dell'equilibrio di genere, criteri per la determinazione dei compensi, attribuibilità di deleghe ad un solo amministratore, eliminazione della carica di vicepresidente, divieti di corresponsione di gettoni di presenza, di premi di risultato dopo lo svolgimento dell'attività e di trattamenti di fine mandato e di istituzione di organi diversi rispetto a quelli previsti dalla norme generali sulle società (art. 11)
- gli obblighi informativi nei confronti di una nuova struttura del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 15)
- il rispetto dei requisiti sostanziali per l'esercizio del controllo analogo, in particolare nelle clausole statutarie relative ai poteri dell'organo amministrativo, alle decisioni da riservare all'assemblea dei soci, ai flussi informativi da assicurare, alla cessione a privati, e le eventuali deroghe alle disposizioni del codice civile riguardanti gli assetti organizzativi, il controllo interno e il vincolo quantitativo sul fatturato (art. 16)
- gli strumenti che possono assicurare il massimo livello di trasparenza sull'uso delle risorse e sui risultati ottenuti (art. 22);

rilevato che

h. ai sensi della Disposizione del Direttore Generale n. 32 del 03/07/2014, al Servizio Partecipazioni compete la predisposizione degli atti per l'approvazione degli statuti delle società partecipate;

i. al fine di avviare le procedure di modifiche statutarie, in ottemperanza all'art. 26 del Testo Unico, il Servizio Partecipazioni ha diramato in data 09/11/2016 una circolare (**Allegato 1**), nella quale si richiedeva alle società controllate l'invio di una bozza di revisione statutaria;

j. sulla base dei documenti ricevuti dalle società a partecipazione totale, diretta o indiretta, si è provveduto ad elaborare, in sinergia con l'Assessorato al Bilancio ed in applicazione dell'esercizio del controllo analogo, i nuovi testi coordinati dei loro statuti modificati, che si allegano al presente atto quali parti integranti e sostanziali;

k. per le società a partecipazione maggioritaria, ma non totalitaria, le indicazioni fornite nella predetta circolare costituiscono indirizzi da attuare in seno alle singole assemblee societarie;

Ritenuto

l. necessario, per tutto quanto sopra espresso, provvedere all'adeguamento degli statuti delle società Napoli Holding S.r.l., Napoli Servizi S.p.A., A.S.I.A.- Napoli S.p.A. ed A.N.M. S.p.A. ed approvare i nuovi testi coordinati degli statuti modificati delle società a partecipazione totale, diretta o indiretta;

Visto il d.lgs. 175/2016, così come modificato e integrato dal d.lgs. 100/2017;

Acquisito

il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

4

Ravvisati

i motivi d'urgenza per l'eseguibilità immediata del presente provvedimento ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Si allegano – quale parte integrante del presente atto – i seguenti documenti, composti complessivamente, da n. 106 pagine, progressivamente numerate:

- circolare del Servizio Partecipazioni alle società a partecipazione totalitaria e maggioritaria (**Allegato 1**)
- testo coordinato dello statuto modificato della Napoli Holding S.r.l. (**Allegato 2**)
- testo coordinato dello statuto modificato della Napoli Servizi S.p.A. (**Allegato 3**)
- testo coordinato dello statuto modificato dell'A.S.I.A.- Napoli S.p.A. (**Allegato 4**)
- testo coordinato dello statuto modificato dell'A.N.M. S.p.A. (**Allegato 5**),

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate, e quindi, redatte dal Dirigente sottoindicato sotto la propria responsabilità tecnica, per cui lo stesso Dirigente sottoscrive la premessa e la parte che segue.

Il Dirigente del Servizio Partecipazioni
dott. Gianfranco Dentale

CON VOTI UNANIMI

DELIBERA

le premesse e le considerazioni in esse contenute formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intendono qui come integralmente riportate, trascritte ed approvate.

Proporre al Consiglio

1. **di approvare** gli schemi coordinati degli statuti modificati delle società Napoli Holding S.r.l., Napoli Servizi S.p.A., A.S.I.A.- Napoli S.p.A. ed A.N.M. S.p.A., così come allegati al presente atto.
2. **di notificare** a cura del Dirigente del Servizio Partecipazioni il presente atto alle società interessate, perché provvedano senza indugio ai successivi adempimenti societari necessari.
3. **di precisare** che per le società a partecipazione maggioritaria, ma non totalitaria, le indicazioni fornite nell'allegata circolare costituiscono indirizzi da attuare in seno alle singole assemblee societarie.
4. **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

VISTO
Il Direttore Centrale Servizi Finanziari
dott. Raffaele Grimaldi

Il Dirigente del Servizio Partecipazioni
dott. Gianfranco Dentale

Letto confermato e sottoscritto:

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

L'Assessore al Bilancio, al Lavoro e alle Attività Economiche
dott. Enrico Panini

4

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N.

DEL , AVENTE AD OGGETTO:

5

Proposta al Consiglio
Adeguamento, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 175 del 19 agosto 2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica), così come modificato dall'art. 17 del D.lgs. 100 del 16 giugno 2017, degli statuti delle società a controllo pubblico detenute dal Comune di Napoli.

Il Dirigente sotto indicato esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta:

FAVOREVOLE

Addì, _____

Il Dirigente del Servizio Partecipazioni
dott. Gianfranco Dentale

Pervenuta in Ragioneria Generale il 24.07.2017 Prot. 1504
Il Dirigente del Servizio di Ragioneria, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta:

V. p. a.

Addì.....

IL RAGIONIERE GENERALE

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED IMPEGNO CONTABILE

La somma di €.....viene prelevata dal Titolo.....Sez.....
Rubrica.....Cap.....( ) del Bilancio 20....., che presenta la seguente disponibilità:

Dotazione	€.....
Impegno precedente	€.....
Impegno presente	€.....
Disponibile	€.....

Ai sensi e per quanto disposto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui alla suddetta proposta.

Addì.....

IL RAGIONIERE GENERALE

8

COMUNE DI NAPOLI

6

Direzione Centrale Servizi Finanziari

Servizio Controllo e Registrazione Spese

Napoli 27/07/2017

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. 267/2000 in ordine allo schema di proposta del Servizio Partecipazioni n.41 del 27/7/2017
II- 504 del 27/07/2017

La proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, pertanto non è dovuto il parere in ordine alla regolarita' contabile.

Il Ragioniere Generale
Dott. R. Grimaldi

Palazzo San Giacomo – Piazza Municipio – 80133 Napoli – Italia tel. (+39) 081 7954860 - 7954862 fax 081 7954865
Ragioneria.spese@comune.napoli.it – www.comune.napoli.it

9

Proposta di deliberazione del Servizio Partecipazioni prot. 41 del 19.7.2017 - pervenuta al Servizio Segreteria della Giunta Comunale in data 27.7.2017 – SG 433

Osservazioni del Segretario Generale

Sulla scorta dell'istruttoria tecnica svolta dal Servizio proponente.

Con il provvedimento in oggetto si intende proporre al Consiglio comunale l'approvazione degli "*schemi coordinati degli statuti modificati delle società Napoli Holding S.r.l., Napoli Servizi S.p.A., A.S.I.A. - Napoli S.p.A. ed A.N.M. S.p.A.*" e di precisare che, limitatamente alle società a partecipazione maggioritaria, ma non totalitaria, gli indirizzi per le modifiche statutarie, che le stesse sono tenute ad adottare, sono contenuti in apposita circolare allegata al provvedimento.

Letto il parere di regolarità tecnica che recita: "*Favorevole*";

In ordine alla proposta di deliberazione in oggetto, il Ragioniere Generale ha attestato quanto segue: "*La proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, pertanto non è dovuto il parere in ordine alla regolarità contabile.*".

Il provvedimento in oggetto che perviene alla Segreteria Generale nell'immediatezza della seduta di Giunta e che, dunque, é oggetto di una sommaria disamina degli elementi di cognizione rilevabili dall'atto, viene proposto in attuazione dell'art. 26 del D. Lgs. 175/2016, in cui si stabilisce che "*Le società a controllo pubblico già costituite all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente decreto entro il 31 luglio 2017. Per le disposizioni dell'articolo 17, comma 1,* (n.d.r. società a partecipazione mista pubblico-privata) *il termine per l'adeguamento è fissato al 31 dicembre 2017.*".
In proposito si ricorda che il D. Lgs. 175/2016 impone espressamente determinati contenuti statutari con particolare riferimento ai seguenti aspetti: organi di controllo e di revisione (art. 3, comma 2), oggetto sociale (art. 4, comma 4), criteri di scelta degli amministratori nelle società con organi amministrativi collegiali (art. 11, comma 4), attribuzione di deleghe di gestione, carica di vicepresidente, divieto di corresponsione di gettoni di presenza, di premi di risultato e di trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali e divieto di istituzione di organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società (art. 11, comma 9), percentuale minima di fatturato nello svolgimento di compiti affidati dall'Ente controllante (art. 16, comma 3), previsione di meccanismi idonei a determinare lo scioglimento del rapporto societario in caso di risoluzione del contratto di servizio nelle società a partecipazione mista (art. 17, comma 3).
Il D. Lgs. 175/2016 individua, inoltre, alcuni contenuti statutari facoltativi e detta una serie di disposizioni che possono riflettersi anche sugli statuti delle società partecipate (partecipazioni societarie da parte di società partecipate, sistemi di contabilità e di governo societario, ecc.).

Si pone in evidenza che le *Linee guida per l'iscrizione nell'elenco delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli Enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house* (Linee guida n. 7 - approvate con deliberazione n. 235/2017), nel subordinare l'iscrizione alla verifica della sussistenza del controllo analogo, prevedono che il contenuto "*degli atti costituitivi, degli statuti e dei patti parasociali degli organismi coinvolti*" sia oggetto di specifico esame da parte dell'ANAC; nelle Linee guida viene, altresì, precisato che l'Elenco riporta espressamente alcune informazioni desumibili da specifiche clausole statutarie.

VISTO:
Il Sindaco

IL SEGRETARIO GENERALE

S.L.

La responsabilità in merito alla regolarità tecnica viene assunta dalla dirigenza che sottoscrive la proposta, sulla quale ha reso il proprio parere di competenza in termini di "favorevole" ai sensi dell'art. 49 TU, attestando, quindi, a mente del successivo art. 147 bis, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nell'ambito del controllo di regolarità amministrativa e contabile assegnato alla dirigenza stessa nella fase preventiva della formazione dell'atto.

Spettano all'organo deliberante le valutazioni concludenti con riguardo al principio costituzionale di buon andamento e imparzialità cui si informa l'azione amministrativa.

Il Segretario Generale

VISTO:
Il Sindaco

S.L.

COMUNE DI NAPOLI
SEGRETERIA GENERALE
SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

ALLEGATI COSTITUENTI PARTE INTEGRANTE DELLA DELIBERAZIONE DI G. C.

N. 421 DEL 27-7-2017

Proposta del Consigliere

ALLEGATO 1

1)

COMUNE DI NAPOLI
Direzione Centrale Servizi Finanziari
Ragioneria Generale

Napoli, 09/11/2016

PG/2016/889358

A ANM spa
ASIA Napoli spa
CAAN scpa
Mostra d'Oltremare spa
Napoli Holding srl
Napoli Servizi spa
Terme di Agnano spa

e, pc. A Sindaco
Assessore Bilancio, Finanze e Progr.ne
Direttore Generale
Segretario Generale
Collegio Revisori

Loro Sedi

Oggetto: adeguamento normativo D.Lgs 175/2016 -avvio procedure per modifiche statutarie.

Come noto, il primo comma dell'articolo 26 del nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, prevede l'adeguamento degli statuti entro la fine di quest'anno; pur evidenziando che il termine estremamente stretto, in considerazione dell'attività non meramente adempimentale, non risulta coordinato con altre scadenze relative ad attività collegate, quali, tra le altre, la revisione straordinaria delle partecipazioni, la pubblicazione del DPCM circa la definizione dei criteri per la composizione degli organi amministrativi, previste dallo stesso decreto legislativo, corre l'obbligo avviare con codeste Società partecipate una fattiva interlocuzione al fine adempiere nei termini alle previsioni di legge.

Concretamente si chiede alle società in indirizzo una prima ipotesi di revisione statutaria quale documento base di lavoro.

Circa il contenuto delle modifiche e di adeguamento da apportare, si segnala principalmente:

- ✓ la necessità di esplicitare le circostanze che confermino la situazione del controllo analogo, verificando anche le varie clausole statutarie che non siano in contrasto - ma conformi - a tale principio comunitario (es. poteri dell'organo amministrativo, decisioni da riservare all'assemblea dei soci, i flussi informativi da assicurare, previsione o meno di soci privati);
- ✓ la precisazione dell'oggetto sociale esclusivo con riferimento alle attività consentite dal nuovo testo unico, ai sensi dell'articolo 4, comma 4 e la prevalenza dell'attività gestionale con gli enti soci;
- ✓ l'osservanza dei principi di cui all'articolo 11 del testo unico, tra cui la composizione dell'organo amministrativo, il rispetto del principio di equilibrio di genere, l'eventuale precisazione dei principi da seguire per i compensi, le deleghe gestionali da riservare ad un solo amministratore, l'eliminazione delle previsioni statutarie relative alla carica di vice-presidente, alla

Palazzo San Giacomo - Piazza Municipio - 80133 Napoli - tel. (+39) 081 7954795- fax (+39) 081 7954801
www.comune.napoli.it - dc.servizi.finanziari@comune.napoli.it - raffaele.mucciariello@comune.napoli.it

corresponsione di gettoni di presenza o di premi di risultato dopo lo svolgimento dell'attività, alla corresponsione di TFM, alla istituzione di organi diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti dalla norme generali sulle società;

- ✓ il divieto di costituire nuove società e/o di acquisire nuove partecipazioni, eccetto che per le holding;
- ✓ le nuove regole e i nuovi strumenti di governo societario di cui all'articolo 6 del testo unico, tra cui i programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, i regolamenti interni per la conformità alle norme di tutela della concorrenza, l'ufficio del controllo interno di gestione, i codici di condotta e i programmi di responsabilità sociale di impresa, valutandone le modalità di adozione e l'eventuale formazione e motivazione della volontà soggettiva di non adottarli;
- ✓ gli obblighi informativi diversi previsti dal nuovo testo unico, tra cui quelli riservati alla nuova struttura del Mef, ex articolo 15 del Tu;
- ✓ le eventuali deroghe alle disposizioni del codice civile., ex articolo 16 e 17 del testo unico in merito agli assetti organizzativi, alla composizione quantitativa di fatturato ed al controllo interno;
- ✓ gli strumenti che possono assicurare il massimo livello di trasparenza sull'uso delle risorse (compreso le modalità di acquisto di beni e servizi e di reclutamento del personale) e sui risultati ottenuti.

Come si evince dalla elencazione, non esaustiva, dei temi da prendere in considerazione, gli elementi di adeguamento statutario sono potenzialmente numerosi; è dunque necessario avviare in tempi stretti un fattivo dialogo e ricevere da parte delle Aziende una prima ipotesi di revisione statutaria entro e non oltre il 28 novembre p.v., ciò alfine di avviare, concretamente, detta interlocuzione.

Nelle more si chiede di ricevere a strettissimo giro, in formato pdf nativo, copia degli statuti aggiornati.

Distinti saluti

Il Direttore
Ragioniere Generale
(Dirigente ad interim Servizio Partecipazioni)
Dott. Raffaele Mucciariello

ALLEGATO 2

3)

STATUTO "NAPOLI HOLDING S.r.l.",
TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

STATUTO VIGENTE	STATUTO con modifiche
ARTICOLO UNO Denominazione sociale E' costituita una società a responsabilità limitata, ai sensi degli art. 2462 e segg. c.c. e dell'art. 113 del D.Lgs. 267/2000, sotto la denominazione sociale "NAPOLI HOLDING S.r.l.".	Invariato
ARTICOLO DUE Sede La Società ha sede nel Comune di Napoli, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il competente Registro delle Imprese. L'Organo Amministrativo ha facoltà di variare l'indirizzo della sede nel medesimo comune nonché di istituire uffici agenzie succursali, filiali, stabilimenti, depositi, e rappresentanze in genere, che non siano sedi secondarie in Italia. Con delibere assunte ai sensi di legge possono essere istituite, modificate o soppresse sedi secondarie. Le facoltà di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono esercitate fermo restando le modalità di esercizio del "controllo analogo" stabilite dal presente Statuto e dai soci, d'intesa tra di loro in caso di pluralità degli stessi. Il domicilio dei Soci, per ciò che concerne i loro rapporti con la Società è quello risultante dal libro dei Soci. E' onere del socio comunicare eventuali variazioni del proprio domicilio.	Invariato
ARTICOLO TRE Oggetto Sociale La società, configurandosi come articolazione operativa ed inter- organica del Comune di Napoli, attua le politiche strategiche e/o operative indicate dallo stesso Comune di Napoli, anche attraverso il coordinamento operativo, organizzativo e finanziario delle società controllate. In conseguenza, la società, fermo restando le previsioni in materia di assunzione di partecipazioni societarie da parte degli Enti Locali, ha per oggetto l'assunzione di partecipazioni in altre società o enti, di qualunque tipo o forma, il finanziamento ed il coordinamento tecnico e finanziario delle società od enti nei quali partecipa. Sono	**ARTICOLO TRE Oggetto Sociale** La società, configurandosi come articolazione operativa ed inter-organica del Comune di Napoli, attua le politiche strategiche e/o operative indicate dallo stesso Comune di Napoli, anche attraverso il coordinamento operativo, organizzativo e finanziario delle società controllate. In conseguenza, la società, fermo restando le previsioni in materia di assunzione di partecipazioni societarie da parte degli Enti Locali, ha per oggetto l'assunzione di partecipazioni in altre società, il finanziamento ed il coordinamento tecnico e finanziario delle società nelle quali partecipa. Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attività riservate

N5

comunque escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 385, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e quelle di mediazione di cui alla Legge 3 febbraio 1989 n. 39, le attività professionali protette di cui alla Legge 23 novembre 1939 n. 1815 e loro modifiche, integrazioni e sostituzioni e comunque tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla Società.
A tal fine, la società, tra l'altro, coordina le società partecipate costituenti il gruppo societario sotto il profilo patrimoniale, finanziario, amministrativo, tecnico ed organizzativo, operando sempre nel rispetto delle modalità di esercizio del "controllo analogo" stabilite dal presente Statuto e dai soci, d'intesa tra loro in caso di pluralità degli stessi.
Ai fini di detto coordinamento, la società, ove utile, necessario e/o opportuno, può, tra l'altro:

a. assumere e svolgere, in nome per conto di una o più società partecipate costituenti il gruppo societario, una o più funzioni aziendali;
b. coordinare la gestione finanziaria del gruppo societario, anche attraverso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, operazioni di ricorso coordinato al mercato finanziario e creditizio, operazioni di *cash pooling*, ovvero ricorrendo ad ogni ulteriore eventuale strumento utile allo scopo;
c. coordinare e/o centralizzare l'acquisizione di beni e servizi;
d. compiere ogni e qualsivoglia attività utile, necessaria e/o opportuna al miglior utilizzo delle risorse all'interno del perimetro del gruppo societario, nonché al miglioramento dell'efficacia, efficienza ed economicità dello stesso.

La società, inoltre, può assumere le funzioni di Agenzia territoriale per la mobilità sostenibile e il trasporto pubblico locale per il Comune di Napoli, ai sensi dell'articolo 28 della Legge della Regione Campania n.3/2002.
Inoltre la società, operando secondo il modello del c.d. *in house providing*, svolge variegate

agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 385, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e quelle di mediazione di cui alla Legge 3 febbraio 1989 n. 39, le attività professionali protette di cui alla Legge 23 novembre 1939 n. 1815 e loro modifiche, integrazioni e sostituzioni e comunque tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla Società.
A tal fine, la società, tra l'altro, coordina le società partecipate costituenti il gruppo societario sotto il profilo patrimoniale, finanziario, amministrativo, tecnico ed organizzativo, operando sempre nel rispetto delle modalità di esercizio del "controllo analogo" stabilite dal presente Statuto e dai soci, d'intesa tra loro in caso di pluralità degli stessi.
Ai fini di detto coordinamento, la società, ove utile, necessario e/o opportuno, può, tra l'altro:

a. assumere e svolgere, in nome e per conto di una o più società partecipate costituenti il gruppo societario, una o più funzioni aziendali o servizi;
b. coordinare la gestione finanziaria del gruppo societario, anche attraverso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, operazioni di ricorso coordinato al mercato finanziario e creditizio, operazioni di *cash pooling*, ovvero ricorrendo ad ogni ulteriore eventuale strumento utile allo scopo;
c. coordinare e/o centralizzare l'acquisizione di beni e servizi;
d. compiere ogni e qualsivoglia attività utile, necessaria e/o opportuna al miglior utilizzo delle risorse all'interno del perimetro del gruppo societario, nonché al miglioramento dell'efficacia, efficienza ed economicità dello stesso.

La società, inoltre, può assumere le funzioni di Agenzia territoriale per la mobilità sostenibile e il trasporto pubblico locale per il Comune di Napoli, ai sensi dell'articolo 28 della Legge della Regione Campania n.3/2002.
Inoltre la società, operando secondo il modello del c.d. in house providing, svolge variegate funzioni inerenti la progettazione, organizzazione, promozione, amministrazione.

funzioni inerenti la progettazione, organizzazione, promozione, amministrazione e, laddove consentito, la gestione dei servizi pubblici e privati della mobilità integrata delle persone e delle merci. Essa ha, tra l'altro, per oggetto: a. la gestione delle risorse finanziarie e dei contributi locali, regionali o statali erogati per gli investimenti e/o per la gestione dei servizi relativi al trasporto pubblico locale e delle relative infrastrutture; b. la programmazione, l'amministrazione e lo sviluppo del patrimonio mobiliare, immobiliare e infrastrutturale, di proprietà o conferito in uso per gli scopi della Napoli Holding, funzionale all'esercizio del trasporto pubblico locale, in ogni forma e con ogni mezzo idoneo; c. la pianificazione ed il reperimento delle risorse finanziarie ulteriori a quelle indicate alla precedente lettera (a) per gli investimenti strutturali; d. lo svolgimento di qualsiasi servizio e attività funzionale e/o complementare per la gestione unitaria e coordinata della mobilità delle persone e delle merci; e. la predisposizione di indagini e studi progettuali, nonché consulenza, assistenza tecnica, amministrativa, contabile e finanziaria nel campo della mobilità delle persone e delle merci, anche su incarico di terzi; f. la gestione della sosta di aree pubbliche e private, con o senza custodia, a mezzo parcometri o altri strumenti di esazione, inclusi studi progettuali ed interventi realizzativi per ottimizzare il servizio sosta; g. la realizzazione di parcheggi, degli impianti e di tutte le attività ad essi connesse; h. l'esercizio del controllo delle soste degli autoveicoli, anche nelle forme previste dall'art. 17, comma 132, della L. 127 del 15 maggio 1997; i. la gestione dei servizi di: rilascio e controllo di permessi (sosta per residenti, portatori di Handicap e per accesso a zone di traffico limitato, altro); elaborazione accertamenti violazione al Codice della Strada; informazione a mezzo volantini e	Essa ha, tra l'altro, per oggetto: a. la gestione delle risorse finanziarie e dei contributi locali, regionali o statali erogati per gli investimenti e/o per la gestione dei servizi relativi al trasporto pubblico locale e delle relative infrastrutture; b. la programmazione, l'amministrazione e lo sviluppo del patrimonio mobiliare, immobiliare e infrastrutturale, di proprietà o conferito in uso per gli scopi della Napoli Holding, funzionale all'esercizio del trasporto pubblico locale, in ogni forma e con ogni mezzo idoneo; c. la pianificazione ed il reperimento delle risorse finanziarie ulteriori a quelle indicate alla precedente lettera (a) per gli investimenti strutturali; ~~d.~~ la predisposizione di indagini e studi progettuali, nonché consulenza, assistenza tecnica, amministrativa, contabile e finanziaria nel campo della mobilità delle persone e delle merci; e. la promozione diretta e la gestione o la partecipazione ad iniziative volte al perseguimento dell'oggetto sociale; f. la promozione, la costruzione, l'esercizio e tutte le attività di coordinamento tecnico e finanziario delle opere e dei servizi rientranti nell'oggetto sociale; La società, ferme restando le modalità di esercizio del controllo analogo stabilite dal presente Statuto e dai soci, d'intesa tra loro in caso di pluralità degli stessi, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari e immobiliari, bancarie, commerciali ed industriali necessarie e/o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale per il cui raggiungimento la società potrà contrarre mutui ed in genere ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento, nel rispetto della vigente normativa, con Istituti di Credito, con Banche, con Società e privati, concedendo tutte le opportune garanzie, mobiliari ed immobiliari, reali e personali. La Società potrà quindi prestare fideiussioni, avalli, ipoteche ed altre garanzie personali e reali e consentire iscrizioni, trascrizioni e annotamenti. Tanto, comunque, nel pieno rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1 del presente statuto e

6)

distribuzione titoli prepagati; j. la realizzazione e la manutenzione della segnaletica stradale; k. la realizzazione, la regolazione e manutenzione degli impianti di controllo e gestione del traffico, nonché degli impianti di videosorveglianza e telecontrollo, anche con strumenti informativi innovativi atti ad integrare la tipologia la cui messa in uso è prescritta dal codice della strada; l. la gestione e manutenzione di pannelli informativi e di strutture, mobili o meno, atte a regolare la sosta e/o il traffico, o comunque a delimitare zone riservate al transito o all'accesso al pubblico; m. la raccolta, la produzione e il servizio di comunicazione delle informazioni sul traffico urbano ed extraurbano tramite notiziario radio ed altri media e nuove tecnologie; n. la gestione delle rimozioni e la custodia di veicoli in sosta vietata e di intralcio alla circolazione; o. la gestione servizio applicazione ganasce (bloccaggio ruote auto in sosta vietata); p. la movimentazione delle transenne e la gestione degli altri strumenti di regolamentazione o inibizione temporanea della sosta e/o del traffico cittadino; q. la promozione e la realizzazione di attività per l'educazione al rispetto del codice della strada nonché di valorizzazione del trasporto pubblico; r. la promozione diretta e la gestione o la partecipazione ad iniziative volte al perseguimento dell'oggetto sociale; s. lo svolgimento di attività e funzioni per il rispetto del Codice della Strada con personale specificamente autorizzato (ausiliari del traffico); t. la promozione, la costruzione, l'esercizio e tutte le attività di coordinamento tecnico e finanziario delle opere e dei servizi rientranti nell'oggetto sociale; u. l'attività logistica anche ai fini della distribuzione urbana delle merci e dei servizi connessi. Nell'esclusivo interesse e/o in favore del Comune di Napoli, la società può altresì svolgere le attività di gestione dei servizi inerenti le attività di liquidazione, accertamento	senza che tali attività possano in alcun modo modificare e/o incidere sul vincolo della proprietà del capitale sociale riservato esclusivamente a soggetti pubblici, di modo che ogni e qualsivoglia diritto eventualmente acquisito attraverso la sottoscrizione di strumenti finanziari o altre operazioni previste al presente articolo e risultante in contrasto con il richiamato articolo 5, comma 1, sarà del tutto privo di effetti. Al solo fine del conseguimento degli scopi sociali, e sempre che non risulti modificato l'oggetto sociale, fermo restando le modalità di esercizio del "controllo analogo" stabilite dal presente Statuto e dai soci, d'intesa tra di loro in caso di pluralità degli stessi, potrà infine, nel rispetto della normativa pertinente in materia e dei limiti disposti dalla stessa per le società esercenti servizi in regime di in house providing, partecipare a consorzi e/o raggruppamenti di imprese, assumere interessenze e partecipazioni in altre società aventi scopo eguale, analogo o comunque connesso al proprio e svolgere attività in settori eguali, analoghi e similari al proprio. Oltre l'ottanta per cento del fatturato deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dal Comune di Napoli e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

18

e riscossione dei tributi e delle altre entrate di diritto pubblico e privato e delle attività connesse, complementari, accessorie ed ausiliarie indirizzate al supporto delle attività di gestione tributaria, extra tributaria e patrimoniale del Comune di Napoli. La Società può inoltre espletare ogni adempimento amministrativo di carattere accessorio ovvero complementare alle attività di accertamento, riscossione e liquidazione di entrate tributarie ed extra tributarie, di cui al precedente punto, ancorché non direttamente gestate, e può gestire servizi analoghi a quelli di cui ai precedenti punti in favore di società direttamente od indirettamente partecipate dal Comune di Napoli, purché in regime di controllo analogo, o di aziende speciali ed altri organismi gestionali esterni su cui il Comune eserciti attività di controllo gestionale, rientranti nel perimetro del bilancio consolidato dell'ente. La società può, in particolare, provvedere alla gestione anche di una o più fasi delle attività sopra elencate. La società, ferme restando le modalità di esercizio del controllo analogo stabilite dal presente Statuto e dai soci, d'intesa tra loro in caso di pluralità degli stessi, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari e immobiliari, bancarie, commerciali ed industriali necessarie e/o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale per il cui raggiungimento la società potrà contrarre mutui ed in genere ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento, nel rispetto della vigente normativa, con Istituti di Credito, con Banche, con Società e privati, concedendo tutte le opportune garanzie, mobiliari ed immobiliari, reali e personali. La Società potrà quindi prestare fideiussioni, avalli, ipoteche ed altre garanzie personali e reali e consentire iscrizioni, trascrizioni e annotamenti. Tanto, comunque, nel pieno rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1 del presente statuto e senza che tali attività possano in alcun modo modificare e/o incidere sul vincolo della proprietà del capitale sociale riservato esclusivamente a soggetti pubblici, di modo che ogni e qualsivoglia diritto eventualmente acquisito attraverso la sottoscrizione di strumenti finanziari o altre operazioni previste al presente articolo e risultante in contrasto con il richiamato articolo 5, comma 1, sarà del tutto	

privo di effetti. Al solo fine del conseguimento degli scopi sociali, e sempre che non risulti modificato l'oggetto sociale, fermo restando le modalità di esercizio del "controllo analogo" stabilite dal presente Statuto e dai soci, d'intesa tra di loro in caso di pluralità degli stessi, potrà infine, nel rispetto della normativa pertinente in materia e dei limiti disposti dalla stessa per le società esercenti servizi in regime di in *house providing*, partecipare a consorzi e/o raggruppamenti di imprese, assumere interessenze e partecipazioni in altre società aventi scopo eguale, analogo o comunque connesso al proprio e svolgere attività in settori eguali, analoghi e similari al proprio. La società ha l'obbligo di svolgere la parte più importante e prevalente della propria attività a favore dei soci.	
ARTICOLO QUATTRO Durata La durata della Società è stabilita fino al trentuno dicembre duemilacinquantadue. Tale termine si intende tacitamente prorogato di quinquennio in quinquennio qualora nessun socio dia disdetta tramite comunicazione agli altri soci a mezzo di lettera raccomandata inviata almeno sei mesi prima della scadenza.	Invariato

TITOLO II
CAPITALE SOCIALE - QUOTE

ARTICOLO CINQUE Capitale sociale La società potrà essere partecipata esclusivamente da soggetti pubblici e qualsiasi operazione societaria e/o qualunque trasferimento della proprietà del capitale sociale effettuata in violazione di detta previsione sarà da considerarsi come nulla e come mai intervenuta. Il capitale sociale è fissato in euro 81.500.000,00 (ottantunomilionicinquecentomila virgola zero zero) ed è suddiviso in quote. Il capitale sociale potrà essere aumentato in relazione alle mutate esigenze della società ogni qualvolta l'assemblea lo ritenga opportuno, con le maggioranze previste dal presente statuto, nel rispetto delle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo. Il capitale sociale potrà essere aumentato anche	**ARTICOLO CINQUE Capitale sociale** La società potrà essere partecipata esclusivamente da soggetti pubblici e qualsiasi operazione societaria e/o qualunque trasferimento della proprietà del capitale sociale effettuata in violazione di detta previsione sarà da considerarsi come nulla e come mai intervenuta. Il capitale sociale è fissato in euro _____ _____ ed è suddiviso in quote. Il capitale sociale potrà essere aumentato in relazione alle mutate esigenze della società ogni qualvolta l'assemblea lo ritenga opportuno, con le maggioranze previste dal presente statuto, nel rispetto delle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo. Il capitale sociale potrà essere aumentato anche

Commento [XPSI1]: In attesa di determinazione in sede di assemblea straordinaria

20

attraverso conferimenti in natura o di crediti, ai sensi dell'articolo 2481 bis e dell'articolo 2464 del codice civile. Ove l'aumento di capitale avvenga attraverso conferimento in denaro, i versamenti delle quote di aumento del capitale sociale saranno richiesti dall'organo amministrativo nei modi e nei termini da esso ritenuti convenienti, salvo che l'assemblea li determini direttamente.	attraverso conferimenti in natura o di crediti, ai sensi dell'articolo 2481 bis e dell'articolo 2464 del codice civile. Ove l'aumento di capitale avvenga attraverso conferimento in denaro, i versamenti delle quote di aumento del capitale sociale saranno richiesti dall'organo amministrativo nei modi e nei termini da esso ritenuti convenienti, salvo che l'assemblea li determini direttamente.
ARTICOLO SEI Quote Le quote di partecipazione sono nominative e divisibili.	Invariato
ARTICOLO SETTE Trasferimento delle quote L'assunzione della qualità di socio è subordinata alla natura totalmente pubblica dell'acquirente, nel rispetto di quanto previsto dal primo comma del precedente articolo 5. I soci hanno diritto di prelazione sulle quote degli altri soci. Il socio cedente, fermo restando le previsioni di cui all'articolo 5, comma 1 dello statuto e nel rispetto delle stesse, nonché di quanto previsto dal primo comma del presente articolo, deve dare preventiva comunicazione della volontà di dismissione mediante invio di lettera raccomandata A.R. all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di amministrazione, specificando il numero di quote oggetto di dismissione, il prezzo unitario e complessivo di trasferimento, qualora trattasi di trasferimento a titolo di liberalità o comunque gratuito, il nominativo del cessionario/donatario ed i principali termini e condizioni del prospettato trasferimento. L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di amministrazione provvedono a darne comunicazione a tutti i soci entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della succitata documentazione. Qualora il prospettato trasferimento fosse a titolo gratuito o di liberalità, la comunicazione di cui sopra avverrà nel termine di 20 (venti) giorni. Nel caso in cui uno dei soci intenda esercitare il diritto di prelazione, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al periodo precedente, dovrà manifestare la propria incondizionata volontà ad acquistare, in tutto o in parte, le quote offerte in vendita, a	Invariato

10)

mezzo lettera raccomandata A.R. indirizzata all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di amministrazione. L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di amministrazione, entro i successivi 10 (dieci) giorni, provvederanno a dare comunicazione agli altri soci delle proposte di acquisto pervenute a mezzo lettera raccomandata A.R.. Il socio, esercitando il diritto di prelazione, dovrà pagare il prezzo stabilito entro 60 (sessanta) giorni dall'accettazione, salvo diversa convenzione. La procedura di cui sopra può essere sostituita da una dichiarazione di presa d'atto e benestare da parte di tutti i soci. Ove la prelazione non venga esercitata in tutto o in parte nei modi e nei tempi sopra indicati, il socio sarà libero di cedere ad un acquirente terzo, purché avente natura totalmente pubblica, le quote non optate. Ogni e qualsivoglia trasferimento, in tutto o in parte, a titolo gratuito o oneroso, di proprietà di azioni o di diritti di opzioni su nuove azioni in ipotesi di aumento di capitale, effettuato dai soci in violazione del presente articolo e/o che comunque determini la violazione di quanto previsto al precedente articolo 5, comma 1, sarà privo di ogni e qualsivoglia effetto e si intenderà come mai intervenuto, senza che ciò determini alcun diritto o facoltà nei confronti della società da parte del soggetto pervenuto in possesso di azioni e/o di diritti di opzione in violazione di dette previsioni statutarie.	
ARTICOLO OTTO Versamenti da parte dei soci Le somme versate dai soci alla Società in conto capitale, proporzionalmente alle quote di partecipazione, sono improduttive di interessi.	Invariato
ARTICOLO NOVE Attività di direzione e coordinamento La società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Napoli che viene effettuata attraverso la composizione e nomina degli organi sociali, tra cui l'Organo di Amministrazione, cui, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sono riservati i principali compiti di conduzione della Società, fermo restando le modalità di esercizio del "controllo analogo" stabilite dal presente statuto e dai soci, d'intesa tra loro in caso di pluralità degli stessi.	Invariato

22

La società, inoltre, esercita attività di direzione e coordinamento nei confronti delle società di capitali controllate, pertanto, a cura dell'Organo di Amministrazione, è iscritta presso la sezione del registro delle imprese di cui al secondo comma dell'art. 2497 bis del codice civile, sia quale società soggetta, sia quale società che esercita tale attività.	
ARTICOLO 9 BIS Soggezione al "controllo analogo" La società è soggetta al "controllo analogo" da parte del Comune di Napoli, secondo quanto previsto dall'ordinamento comunitario e nazionale e nelle forme e modalità stabilite dal presente statuto, nonché dai soci, d'intesa tra loro in caso di pluralità degli stessi. Nell'ambito del controllo analogo di cui al comma precedente, i soci, d'intesa tra loro nel caso di pluralità degli stessi: a) indicano alla società, nelle forme di rito, gli obiettivi strategici aziendali; b) definiscono le linee guida per l'elaborazione da parte della società dei piani di esercizio, nonché le caratteristiche dei servizi da rendere; c) possono esaminare, anche attraverso soggetti esterni appositamente delegati, i documenti amministrativi, contabili ed i libri sociali; d) controllano lo stato di attuazione degli obiettivi fissati, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità; e) esprimono il proprio consenso preventivo per l'eventuale esercizio, in qualsiasi forma, di attività rientranti nell'oggetto sociale ma non ancora avviate; f) esaminano preventivamente le decisioni più importanti della società; g) esaminano preventivamente le eventuali proposte di modifica dello statuto sociale deliberate dall'Organo di Amministrazione; h) esaminano preventivamente la modifica della struttura dirigenziale apicale. Nell'ambito del medesimo controllo analogo di cui ai commi precedenti, la società, attraverso l'Organo di Amministrazione, trasmette al Comune di Napoli ed agli altri eventuali soci: relazione gestionale ed economico-finanziaria periodica, con cadenza semestrale al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni esercizio	**ARTICOLO 9 BIS Soggezione al "controllo analogo"** La società è soggetta al "controllo analogo" da parte del Comune di Napoli, secondo quanto previsto dall'ordinamento comunitario e nazionale e nelle forme e modalità stabilite dal presente statuto, nonché dai soci, d'intesa tra loro in caso di pluralità degli stessi. Nell'ambito del controllo analogo di cui al comma precedente, i soci, d'intesa tra loro nel caso di pluralità degli stessi: a. indicano alla società, nelle forme di rito, gli obiettivi strategici aziendali; b. definiscono le linee guida per l'elaborazione da parte della società dei piani di esercizio, nonché le caratteristiche dei servizi da rendere; c. possono esaminare, anche attraverso soggetti esterni appositamente delegati, i documenti amministrativi, contabili ed i libri sociali; d. controllano lo stato di attuazione degli obiettivi fissati, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità; e. esprimono il proprio consenso preventivo per l'eventuale esercizio, in qualsiasi forma, di attività rientranti nell'oggetto sociale ma non ancora avviate; f. esaminano preventivamente le decisioni più importanti della società; g. esaminano preventivamente le eventuali proposte di modifica dello statuto sociale deliberate dall'Organo di Amministrazione; h. esaminano preventivamente la modifica della struttura dirigenziale apicale. Nell'ambito del medesimo controllo analogo di cui ai commi precedenti, la società, attraverso l'Organo di Amministrazione, trasmette al Comune di Napoli ed agli altri eventuali soci:

12)

finanziario, sull'andamento della stessa, con particolare riferimento alla qualità e quantità del servizio reso, nonché ai costi di gestione; relazione annuale sull'andamento della gestione, sui piani di esercizio e sulle iniziative più importanti, congiuntamente al bilancio di esercizio approvato. Nell'ipotesi in cui i soci che esercitano il controllo analogo, avuta conoscenza dei predetti elementi, riscontrino, anche attraverso i soggetti all'uopo individuati, irregolarità ovvero ritengano necessario intervenire nella gestione della società, potranno richiedere all'Organo di Amministrazione di convocare l'assemblea dei soci per l'adozione dei provvedimenti necessari. Al fine dell'esercizio del "controllo analogo", fermo restando la facoltà dei soci di disporre di ulteriori strumenti ed attività per l'esercizio dello stesso, è inoltre costituito un apposito Comitato di Controllo composto da 3 (tre) membri designati dal Sindaco di Napoli. Il Comitato di cui al comma precedente, configurandosi come soggetto terzo rispetto alla società ed indipendente dalla stessa, fornisce all'Amministrazione comunale pareri preventivi su delibere dell'Assemblea e/o dell'Organo di Amministrazione della società aventi ad oggetto gli atti strategici, economici, finanziari, amministrativi, organizzativi, gestionali ed operativi che in maniera diretta o indiretta possano comportare conseguenze per l'Ente controllante Comune di Napoli. Onde consentire al Comitato di Controllo di cui ai commi precedenti di fornire all'Amministrazione comunale i propri pareri preventivi, e fermo restando le facoltà di cui al comma successivo, l'Organo di Amministrazione della società provvede a trasmettere ai componenti di detto Comitato copia della convocazione delle Assemblee dei soci e degli eventuali materiali informativi predisposti. Il Comitato è dotato di poteri ispettivi, ed assume l'iniziativa autonomamente o su richiesta dell'Amministrazione Comunale. Il Comitato, ai soli fini istruttori, potrà inoltre avvalersi, ove necessario al pieno esercizio delle proprie funzioni, di specifiche ulteriori professionalità presenti negli Uffici comunali. Il Comitato di Controllo di cui ai commi	relazione gestionale ed economico-finanziaria periodica, con cadenza semestrale al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni esercizio finanziario, sull'andamento della stessa, con particolare riferimento alla qualità e quantità del servizio reso, nonché ai costi di gestione; relazione annuale sull'andamento della gestione, sui piani di esercizio e sulle iniziative più importanti, congiuntamente al bilancio di esercizio approvato. Nell'ipotesi in cui i soci che esercitano il controllo analogo, avuta conoscenza dei predetti elementi, riscontrino, anche attraverso i soggetti all'uopo individuati, irregolarità ovvero ritengano necessario intervenire nella gestione della società, potranno richiedere all'Organo di Amministrazione di convocare l'assemblea dei soci per l'adozione dei provvedimenti necessari.

24

13)

precedenti e la società, definiscono, su iniziativa del primo, d'intesa tra loro e sulla scorta delle indicazioni fornite con appositi atti dall'Amministrazione Comunale, le modalità operative di attuazione dei poteri e delle prerogative di cui ai commi precedenti, individuando nel contempo i documenti da fornire al citato Comitato ai fini dell'espressione del proprio parere a supporto dell'Amministrazione comunale, nonché i termini massimi per l'espressione dello stesso. La partecipazione al Comitato di Controllo è a titolo gratuito.	

TITOLO III
ASSEMBLEA

ARTICOLO DIECI Assemblea L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei soci e le deliberazioni prese in conformità alle leggi ed al presente statuto obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. L'Assemblea è convocata dall'Organo di Amministrazione con raccomandata o telefax spedite ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza al domicilio o al numero di utenza fax risultanti dal libro dei soci. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno e ora dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. La comunicazione dovrà contenere anche le indicazioni per l'eventuale riunione in seconda convocazione, da tenersi entro 30 (trenta) giorni dalla data fissata per la prima e comunque non prima di 24 ore dalla prima convocazione. La possibilità di convocare l'assemblea anche in seconda convocazione deve ritenersi valida anche per l'Assemblea che deve approvare il bilancio. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio. Qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, l'Organo di Amministrazione potrà convocare l'assemblea annuale entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in questi casi l'Organo di	**ARTICOLO DIECI Assemblea** L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei soci e le deliberazioni prese in conformità alle leggi ed al presente statuto obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. L'Assemblea è convocata dall'Organo di Amministrazione con raccomandata, posta elettronica certificata o telefax spedite ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza al domicilio o al numero di utenza fax risultanti dal libro dei soci. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno e ora dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. La comunicazione dovrà contenere anche le indicazioni per l'eventuale riunione in seconda convocazione, da tenersi entro 30 (trenta) giorni dalla data fissata per la prima e comunque non prima di 24 ore dalla prima convocazione. La possibilità di convocare l'assemblea anche in seconda convocazione deve ritenersi valida anche per l'Assemblea che deve approvare il bilancio. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio. Qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, l'Organo di Amministrazione potrà convocare l'assemblea annuale entro 180 giorni dalla chiusura

25

Amministrazione segnala nella relazione prevista dall'articolo 2428 c.c. le ragioni della dilazione. In mancanza delle formalità di cui ai commi 2 e 3 che precedono, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Gli amministratori o sindaci che non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta diretta al Presidente dell'Assemblea, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere stati informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi. L'assemblea potrà essere convocata e potrà riunirsi anche in luogo diverso da quello della sede sociale, purché in ambito cittadino o in Campania. I soci esercitanti il controllo analogo possono richiedere, secondo le modalità stabilite dagli stessi, d'intesa tra loro in caso di pluralità di soci, la convocazione dell'assemblea mediante formale comunicazione, contenente l'individuazione degli argomenti da trattare, all'organo amministrativo della società, il quale è tenuto a provvedere senza indugio. L'Assemblea: - approva il bilancio; - delibera in merito all'Organo di Amministrazione e, in caso di Organismo collegiale, al Presidente ed al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, agli altri Amministratori, ai Sindaci, ed al revisore, se previsto, tenendo conto e nel rispetto di quanto previsto agli articoli 14 e 19 del presente statuto, e ne determina compensi, nei limiti delle vigenti disposizioni normative e regolamentari pertinenti in materia; - delibera sulle operazioni sottoposte al suo esame dall'Organo di Amministrazione allorquando questo, nelle decisioni ad	dell'esercizio sociale; in questi casi l'Organo di Amministrazione segnala nella relazione prevista dall'articolo 2428 c.c. le ragioni della dilazione. In mancanza delle formalità di cui ai commi 2 e 3 che precedono, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Gli amministratori o sindaci che non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta diretta al Presidente dell'Assemblea, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere stati informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi. L'assemblea potrà essere convocata e potrà riunirsi anche in luogo diverso da quello della sede sociale, purché in ambito cittadino o in Campania. I soci esercitanti il controllo analogo possono richiedere, secondo le modalità stabilite dagli stessi, d'intesa tra loro in caso di pluralità di soci, la convocazione dell'assemblea mediante formale comunicazione, contenente l'individuazione degli argomenti da trattare, all'organo amministrativo della società, il quale è tenuto a provvedere senza indugio. L'Assemblea dei soci determina i compensi a norma del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previsto dall'art. 11, c6, D.Lgs. 175/2016 e succ. mod., contenente il limite dei compensi massimi al quale deve fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni

15)

esso riservate, non abbia raggiunto l'unanimità prevista, dall'articolo 18, ovvero negli ulteriori casi previsti dal presente statuto; - delibera sugli altri oggetti sottoposti al suo esame dall'Organo di Amministrazione; - delibera sulle modificazioni del presente statuto e su ogni altra materia alla stessa riservata dalla legge. L'Assemblea può essere rinviata quando lo richiedano i soci intervenuti che riuniscano un terzo del capitale sociale rappresentato nell'adunanza e che si dichiarino non sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione. La data del rinvio deve essere stabilita nel corso della seduta assembleare da rinviare e il diritto di rinvio non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto. Nel caso in cui non sia esaurita la discussione sopra a tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, può essere fissata una nuova data per la prosecuzione dell'assemblea. In entrambi i casi suddetti gli amministratori sono esonerati dal compiere nuove formalità di convocazione.	legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal D. Lgs. n. 175/2016. Fino all'emanazione del decreto ministeriale innanzi detto restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni. È fatto divieto di corrispondere ai dirigenti della società indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile. È altresì fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività', e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali. L' Assemblea, nello specifico: - approva il bilancio; - delibera in merito all'Organo di Amministrazione e, in caso di Organismo collegiale, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, agli altri Amministratori, ai Sindaci, ed al revisore, se previsto, tenendo conto e nel rispetto di quanto previsto agli articoli 14 e 19 del presente statuto, e ne determina compensi, nei limiti delle vigenti disposizioni normative e regolamentari pertinenti in materia; - approva la Relazione sulla gestione e realizzazione degli obiettivi dell'Organo di amministrazione, nel rispetto del controllo analogo; - delibera sulle operazioni sottoposte al suo esame dall'Organo di Amministrazione allorquando questo, nelle decisioni ad esso riservate, non abbia raggiunto l'unanimità prevista, dall'articolo 18, ovvero negli ulteriori casi previsti dal presente statuto; - può autorizzare il Consiglio d'Amministrazione ex art. 2381 c.c. a nominare un Amministratore Delegato, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente

24

	autorizzata dall'assemblea; - delibera sugli altri oggetti sottoposti al suo esame dall'Organo di Amministrazione; - delibera sulle modificazioni del presente statuto e su ogni altra materia alla stessa riservata dalla legge. L'Assemblea può essere rinviata quando lo richiedano i soci intervenuti che riuniscano un terzo del capitale sociale rappresentato nell'adunanza e che si dichiarino non sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione. La data del rinvio deve essere stabilita nel corso della seduta assembleare da rinviare e il diritto di rinvio non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto. Nel caso in cui non sia esaurita la discussione sopra a tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, può essere fissata una nuova data per la prosecuzione dell'assemblea. In entrambi i casi suddetti gli amministratori sono esonerati dal compiere nuove formalità di convocazione.
ARTICOLO UNDICI Partecipazione all'Assemblea Fermo restando quanto previsto all'articolo 7, ultimo comma, del presente Statuto, ogni socio avente diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta, oltre che dal proprio rappresentante legale, anche dal procuratore di questi, che non sia amministratore o dipendente della Società.	Invariato
ARTICOLO DODICI Maggioranze assembleari L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale presente in Assemblea. L'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno il 66% (sessantasei percento) del capitale sociale per le decisioni relative alle modifiche del presente statuto.	Invariato
ARTICOLO TREDICI La Presidenza dell'Assemblea L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci. In assenza di questi, l'Assemblea medesima eleggerà il proprio Presidente. Il Presidente nomina un segretario, che potrà	**ARTICOLO TREDICI La Presidenza dell'Assemblea** L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o, nel caso di Organo collegiale, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal vicepresidente, secondo quanto previsto dall'Art. 14, c. 4, del presente statuto. In assenza di questi, l'Assemblea medesima

28

17)

anche non essere socio. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire all'Assemblea. Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constare mediante processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Nei casi di legge il verbale verrà redatto da Notaio.	eleggerà il proprio Presidente. Il Presidente nomina un segretario, che potrà anche non essere socio. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire all'Assemblea. Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constare mediante processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Nei casi di legge il verbale verrà redatto da Notaio.

TITOLO IV
AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

ARTICOLO QUATTORDICI L'Organo di Amministrazione La società, nel rispetto della normativa vigente in materia, è amministrata, in alternativa, da un Consiglio di Amministrazione formato da tre membri o da un Amministratore Unico (ciascuna delle due alternative, l'Organo di Amministrazione). I componenti dell'Organo di Amministrazione possono essere non soci. Ove a composizione collegiale, la nomina dell'Organo di amministrazione viene effettuata secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di società a totale partecipazione pubblica, diretta ed indiretta. Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 2449 del Codice Civile e dell'articolo 50 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., il Sindaco di Napoli, a seconda della forma dell'Organo di Amministrazione di cui al precedente comma 1 (uno), nomina e revoca un numero di componenti l'Organo di Amministrazione proporzionale all'entità della propria partecipazione, ovvero, nel caso di Amministratore Unico, nomina e revoca detto Amministratore Unico. I predetti componenti dell'Organo di Amministrazione hanno i medesimi diritti ed obblighi dei membri nominati dall'Assemblea. Per gli altri componenti dell'Organo di Amministrazione provvederà l'Assemblea dei soci ai sensi del 3° comma dell'art. 2383 del Codice Civile.	**ARTICOLO QUATTORDICI** **L'Organo di Amministrazione** La società, nel rispetto della normativa vigente in materia, è amministrata, in alternativa, da un Consiglio di Amministrazione formato da tre membri o da un Amministratore Unico (ciascuna delle due alternative, l'Organo di Amministrazione). I componenti dell'Organo di Amministrazione possono essere non soci. Il Sindaco di Napoli, ai sensi dell'articolo 50 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii e dell'art. 2449 del codice civile, nomina e revoca l'Amministratore Unico ovvero i componenti del Consiglio di Amministrazione di cui al precedente comma 1 (uno), e secondo quanto previsto dall'art.11, c4, D.Lgs. 175/2016 e succ. mod.. Qualora la società sia dotata di un Organo Amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori da eleggere sarà effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120. È in ogni caso esclusa la nomina di un vicepresidente, a meno che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi. L'assemblea dei Soci provvede a prendere atto delle nomine e delle revoche disposte ai sensi del comma 2 del presente articolo. Le nomine dell'Organo di Amministrazione avvengono anche in considerazione del rapporto fiduciario esistente tra l'Amministratore Unico o i componenti del Consiglio di Amministrazione ed il socio pubblico, rapporto che rappresenta una

29

E' comunque riservata al Comune di Napoli, in caso di Organo di Amministrazione collegiale, la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. L'assemblea dei Soci provvede a prendere atto delle nomine e delle revoche disposte ai sensi del comma 2 del presente articolo. Le nomine dell'Organo di Amministrazione avvengono anche in considerazione del rapporto fiduciario esistente tra l'Amministratore Unico o i componenti del Consiglio di Amministrazione ed il socio pubblico, rapporto che rappresenta una condizione imprescindibile per l'esercizio del "controllo analogo", così come disciplinato dal presente statuto, con la logica conseguenza che il venir meno del pactum fiduciae, pregiudicando di fatto l'esercizio di tale forma di controllo e, di conseguenza, la sussistenza dei requisiti necessari per l'esercizio dell'in house providing, integra gli estremi della giusta causa di cui all'art. 2383 comma 3 del codice civile. Il Sindaco di Napoli, ai sensi di quanto previsto al presente articolo e fatti salvi gli ulteriori casi di legge, nonché il disposto dell'articolo 2449 del Codice Civile, può, in caso di cessazione del *pactum fiduciae,* revocare, anche disgiuntamente, uno o più componenti dell'Organo di Amministrazione, senza che tale revoca rientri nelle fattispecie per le quali sussiste il diritto dei componenti revocati al risarcimento del danno di cui al citato art. 2383 comma 3 del codice civile e senza che dalla stessa revoca discenda per tali componenti ogni e qualsivoglia ulteriore diritto connesso, conseguente e/o collegato alla stessa. E' inoltre riservato al Sindaco del Comune di Napoli, ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile e dell'articolo 50 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., la facoltà di revocare i rappresentanti del Comune nel Consiglio di Amministrazione all'inizio di ogni tornata amministrativa. Tale facoltà non configura l'ipotesi di revoca senza giusta causa. L'Organo di Amministrazione dura in carica tre esercizi ed i suoi componenti possono essere rieletti. Fermo restando il disposto dell'art. 2382 del Codice Civile, non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono dal loro	condizione imprescindibile per l'esercizio del "controllo analogo", così come disciplinato dal presente statuto, con la logica conseguenza che il venir meno del *pactum fiduciae*, pregiudicando di fatto l'esercizio di tale forma di controllo e, quindi, la sussistenza dei requisiti necessari per l'esercizio dell' *in house providing*, integra gli estremi della giusta causa di cui all'art. 2383 comma 3 del codice civile. Il Sindaco di Napoli, ai sensi di quanto previsto al presente articolo e fatti salvi gli ulteriori casi di legge, nonché il disposto dell'articolo 2449 del Codice Civile, può, in caso di cessazione del *pactum fiduciae,* revocare, anche disgiuntamente, uno o più componenti dell'Organo di Amministrazione, senza che tale revoca rientri nelle fattispecie per le quali sussiste il diritto dei componenti revocati al risarcimento del danno di cui al citato art. 2383 comma 3 del codice civile e senza che dalla stessa revoca discenda per tali componenti ogni e qualsivoglia ulteriore diritto connesso, conseguente e/o collegato alla stessa. E' inoltre riservato al Sindaco del Comune di Napoli, ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile e dell'articolo 50 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., la facoltà di revocare i rappresentanti del Comune nel Consiglio di Amministrazione all'inizio di ogni tornata amministrativa. Tale facoltà non configura l'ipotesi di revoca senza giusta causa. L'Organo di Amministrazione dura in carica tre esercizi ed i suoi componenti possono essere rieletti. Fermo restando il disposto dell'art. 2382 del Codice Civile, non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono dal loro ufficio, coloro i quali abbiano ottenuto una pena su richiesta o abbiano riportato condanna penale, con sentenza passata in giudicato, per reati dolosi. L'Organo di Amministrazione è tenuto a tutti gli adempimenti e/o attività previste dal presente statuto e dai soci, d'intesa tra loro nel caso di una pluralità degli stessi, circa le modalità di esercizio del "controllo analogo", quale definito dalla normativa comunitaria e nazionale.

30

ufficio. coloro i quali abbiano ottenuto una pena su richiesta o abbiano riportato condanna penale, con sentenza passata in giudicato, per reati dolosi. L'Organo di Amministrazione è tenuto a tutti gli adempimenti e/o attività previste dal presente statuto e dai soci, d'intesa tra loro nel caso di una pluralità degli stessi, circa le modalità di esercizio del "controllo analogo", quale definito dalla normativa comunitaria e nazionale.	
ARTICOLO QUINDICI Poteri di amministrazione L'Organo di Amministrazione, ferme restando le modalità di esercizio del controllo analogo stabilite dal presente Statuto e dai soci, d'intesa tra loro in caso di pluralità degli stessi, è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti diretti a conseguire gli scopi sociali. L'Organo di Amministrazione delibera altresì sulle azioni giudiziarie anche in sede di cassazione e di revocazione, sui compromessi e transazioni. Ove la Società, ai sensi del comma 1 del precedente articolo 14, sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, detto Consiglio, con propria delibera, può delegare parte delle proprie attribuzioni al Presidente o al Vice Presidente, qualora sia nominato. Ogni altra facoltà e potere non delegati espressamente dal Consiglio al Presidente, al Vice Presidente, al consigliere delegato ed al Direttore Generale sarà esercitata collegialmente dal Consiglio di Amministrazione. L'Organo di Amministrazione, qualora collegiale, può affidare incarichi speciali ai propri membri e/o comunque a terzi determinandone anche gli emolumenti relativi, fatto salvo il rispetto dei limiti disposti dalla normativa pertinente in materia.	**ARTICOLO QUINDICI** **Poteri di amministrazione** L'Organo di Amministrazione, ferme restando le modalità di esercizio del controllo analogo stabilite dal presente Statuto e dai soci, d'intesa tra loro in caso di pluralità degli stessi, è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti diretti a conseguire gli scopi sociali. L'Organo di Amministrazione delibera altresì sulle azioni giudiziarie anche in sede di cassazione e di revocazione, sui compromessi e transazioni. Ove la Società, ai sensi del comma 1 del precedente articolo 14, sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, detto Consiglio, con propria delibera, può delegare parte delle proprie attribuzioni al Presidente, qualora sia nominato. Ogni altra facoltà e potere non delegati espressamente dal Consiglio al Presidente, al consigliere delegato ed al Direttore Generale sarà esercitata collegialmente dal Consiglio di Amministrazione. L'Organo Amministrativo può attribuire deleghe di gestione a un solo amministratore, ai sensi dell'art. 11, comma 9, lettera a) del D.Lgs. 175/2016. Sono limitati ai casi previsti dalla legge la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta. Per il caso di loro costituzione, non può comunque essere riconosciuta ai componenti di tali comitati alcuna remunerazione complessivamente superiore al 30 per cento del compenso deliberato per la carica di componente dell'organo amministrativo e comunque proporzionata alla qualificazione professionale e all'entita'

	dell'impegno richiesto. L'Organo Amministrativo deve inoltre predisporre specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale dandone informativa all'assemblea nell'ambito della relazione sul governo societario che predispone annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicato contestualmente al bilancio d'esercizio. Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, l'Organo Amministrativo valuta l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonche' dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti: a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché' alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale; b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione; c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché' altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società; d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea. Gli strumenti eventualmente adottati sono indicati nella relazione sul governo societario predisposta annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicata contestualmente al bilancio d'esercizio. Qualora non siano integrati gli strumenti di governo societario con quelli su menzionati, ne viene dato conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al precedente comma.

21)

	L'Organo di Amministrazione può, inoltre, nominare ai sensi dell'art. 2396 del c.c. un Direttore Generale; l'atto di nomina dovrà precisarne i poteri. Al Direttore Generale potrà spettare la rappresentanza della società nei limiti dei poteri conferitigli.
ARTICOLO SEDICI La rappresentanza della Società La firma sociale e la rappresentanza della Società, di fronte a terzi ed in giudizio, spettano all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente qualora sia stato nominato, o all'Amministratore Delegato nei limiti previsti dalla delega, con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti in ogni sede e grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione. Ove la Società, ai sensi del comma 1 del precedente articolo 14, sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, in caso di impedimento del Presidente o del Vice Presidente la firma sociale spetta all'Amministratore Delegato in loro sostituzione. La firma del Vice Presidente o dell'Amministratore Delegato fanno piena prova nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento rispettivamente del Presidente e del Vice Presidente.	Invariato
ARTICOLO DICIASSETTE **Il compenso dell'Organo di Amministrazione** All'Organo di Amministrazione spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio, un emolumento annuo nella misura stabilita dall'assemblea dei soci all'atto della nomina o successivamente, nei limiti delle disposizioni normative e regolamentari vigenti.	**ARTICOLO DICIASSETTE** **Il compenso dell'Organo di Amministrazione** All'Organo di Amministrazione spetta il compenso che l'Assemblea dei soci determina a norma del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previsto dall'art. 11, c6, D.Lgs. 175/2016 e succ. mod., contenente il limite dei compensi massimi al quale deve fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico.

22)

	Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal D. Lgs. n. 175/2016. Allo stesso modo vengono stabiliti i criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente. In caso di risultati economici negativi la parte variabile può essere corrisposta a condizione che tale risultato sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante. Fino all'emanazione del decreto ministeriale anzi detto restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni. È fatto divieto di corrispondere ai dirigenti della società indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile. È altresì fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività', e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali L'eventuale remunerazione dell'unico consigliere d'amministrazione investito di particolari deleghe gestionali è stabilita dall'Assemblea ordinaria, sentito il parere del Collegio Sindacale.
ARTICOLO DICIOTTO **Riunioni dell'Organo di Amministrazione** In caso di amministrazione collegiale, il Consiglio si riunisce, su convocazione del Presidente o di chi ne fa le veci, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure quando gliene facciano richiesta almeno due amministratori, o almeno due sindaci effettivi, o un amministratore delegato. La convocazione del Consiglio può essere fatta con lettera raccomandata, telegramma, telex o telefax, e-mail, almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza o, in caso di	**ARTICOLO DICIOTTO** **Riunioni dell'Organo di Amministrazione** In caso di amministrazione collegiale, il Consiglio si riunisce, su convocazione del Presidente o del Vicepresidente, secondo quanto previsto dall'Art. 14, c. 4, del presente statuto, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure quando gliene facciano richiesta almeno due amministratori, o almeno due sindaci effettivi, o l'amministratore delegato. La convocazione del Consiglio può essere fatta con lettera raccomandata, posta elettronica

34

23)

urgenza, con telegramma 24 (ventiquattro) ore prima di quello fissato per la seduta. Le riunioni del Consiglio hanno luogo nella sede sociale, ma possono tenersi anche altrove purché in Campania. E' altresì ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificabili e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire, in tempo reale, alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede la seduta e dove pure deve trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Le adunanze del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di impedimento di questo dal Vice Presidente ovvero, in caso di impedimento di entrambi, dal Consigliere presente più anziano. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti presenti. È necessaria la presenza dell'intero Consiglio di amministrazione per le deliberazioni di proposta concernenti le seguenti operazioni, rimanendo comunque la decisione circa la realizzazione delle stesse di competenza esclusiva dell'Assemblea dei soci: -vendite o permute di immobili; -conferimento di beni immobili in altre società; -assunzioni di mutui e finanziamenti a medio-lungo termine per un valore superiore a 5 milioni di euro; -consensi, costituzioni, cancellazioni, riduzioni e restrizioni di ipoteche per un valore superiore a 5 milioni di euro; -emissione ed avallo di effetti; -prestazioni di garanzie a favore dei terzi per un valore superiore a 5 milioni di euro. È necessaria la presenza dell'intero Consiglio di amministrazione e l'unanimità dei voti per le deliberazioni concernenti le seguenti operazioni: -assunzioni di mutui e finanziamenti a medio-lungo termine per un valore inferiore o uguale a 5 milioni di euro;	certificata, telegramma, telex o telefax, e-mail, almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza o, in caso di urgenza, con posta elettronica certificata o telegramma 24 (ventiquattro) ore prima di quello fissato per la seduta. Le riunioni del Consiglio hanno luogo nella sede sociale, ma possono tenersi anche altrove purché in Campania. E' altresì ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificabili e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire, in tempo reale, alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede la seduta e dove pure deve trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Le adunanze del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di impedimento di questo dal del Vicepresidente, secondo quanto previsto dall'Art. 14, c. 4, del presente statuto, ovvero, in caso di impedimento di entrambi, dal Consigliere presente più anziano. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti presenti. È necessaria la presenza dell'intero Consiglio di amministrazione per le deliberazioni di proposta concernenti le seguenti operazioni, rimanendo comunque la decisione circa la realizzazione delle stesse di competenza esclusiva dell'Assemblea dei soci: -vendite o permute di immobili; -conferimento di beni immobili in altre società; -assunzioni di mutui e finanziamenti a medio-lungo termine per un valore superiore a 5 milioni di euro; -consensi, costituzioni, cancellazioni, riduzioni e restrizioni di ipoteche per un valore superiore a 5 milioni di euro; -emissione ed avallo di effetti; -prestazioni di garanzie a favore dei terzi per un valore superiore a 5 milioni di euro. È necessaria la presenza dell'intero Consiglio di amministrazione e l'unanimità dei voti per le

35

-consensi, costituzioni, cancellazioni, riduzioni e restrizioni di ipoteche per un valore inferiore o uguale a 5 milioni di euro; -prestazioni di garanzie a favore dei terzi per un valore inferiore o uguale a 5 milioni di euro. Nell'ipotesi in cui l'unanimità non venga raggiunta, la decisione sulla opportunità o meno dell'operazione spetterà all'assemblea dei soci, giusto quanto previsto al precedente articolo 10. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono fatte constare su apposito libro verbali e sono autenticate con firma di chi presiede la seduta e del Segretario. Nel caso in cui non sia esaurita la discussione sopra a tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, può essere fissata una nuova data per la prosecuzione del Consiglio di amministrazione senza il compimento delle formalità di convocazione. Ove la Società, ai sensi del comma 1 del precedente articolo 14, sia amministrata da un Amministratore Unico, le prerogative ed i poteri di cui al presente articolo sono attribuiti, per quanto compatibile, a detto Amministratore che li esercita nel rispetto del "controllo analogo", così come regolamentato dal presente Statuto e dai soci, d'intesa tra loro in caso di pluralità degli stessi.	deliberazioni concernenti le seguenti operazioni: -assunzioni di mutui e finanziamenti a medio-lungo termine per un valore inferiore o uguale a 5 milioni di euro; -consensi, costituzioni, cancellazioni, riduzioni e restrizioni di ipoteche per un valore inferiore o uguale a 5 milioni di euro; -prestazioni di garanzie a favore dei terzi per un valore inferiore o uguale a 5 milioni di euro. Nell'ipotesi in cui l'unanimità non venga raggiunta, la decisione sulla opportunità o meno dell'operazione spetterà all'assemblea dei soci, giusto quanto previsto al precedente articolo 10. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono fatte constare su apposito libro verbali e sono autenticate con firma di chi presiede la seduta e del Segretario. Nel caso in cui non sia esaurita la discussione sopra a tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, può essere fissata una nuova data per la prosecuzione del Consiglio di amministrazione senza il compimento delle formalità di convocazione. Ove la Società, ai sensi del comma 1 del precedente articolo 14, sia amministrata da un Amministratore Unico, le prerogative ed i poteri di cui al presente articolo sono attribuiti, per quanto compatibile, a detto Amministratore che li esercita nel rispetto del "controllo analogo", così come regolamentato dal presente Statuto e dai soci, d'intesa tra loro in caso di pluralità degli stessi.

TITOLO V
COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO DICIANNOVE Collegio Sindacale Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e di due supplenti. Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 2449 del Codice Civile e dell'articolo 50 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., il Sindaco di Napoli nomina e revoca un numero di componenti del Collegio Sindacale proporzionale all'entità della propria partecipazione. I rimanenti membri sono nominati dall'assemblea. È riservata al Comune di Napoli la nomina del Presidente. La nomina di cui ai precedenti commi 1 (uno) e	**ARTICOLO DICIANNOVE Collegio Sindacale** Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e di due supplenti. Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 2449 del Codice Civile e dell'articolo 50 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., il Sindaco di Napoli nomina e revoca i componenti del Collegio Sindacale. La nomina di cui ai precedenti commi 1 (uno) e 2 (due) viene effettuata secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate da

25)

2 (due) viene effettuata secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate da pubbliche amministrazione. I sindaci dureranno in carica tre esercizi e potranno essere rieletti. L'assemblea determina i compensi dei Sindaci. Per il funzionamento e la retribuzione, valgono le norme di legge. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire quanto previsto al comma 3 del presente articolo. L'assemblea dei soci potrà demandare il controllo contabile ad un revisore esterno o ad una società di revisione.	pubbliche amministrazione. I sindaci dureranno in carica tre esercizi e potranno essere rieletti. L'assemblea determina i compensi dei Sindaci. Per il funzionamento e la retribuzione, valgono le norme di legge. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire quanto previsto al comma 3 del presente articolo. L'assemblea dei soci potrà demandare il controllo contabile ad un revisore esterno o ad una società di revisione.

TITOLO VI
ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - RIPARTIZIONE UTILI

ARTICOLO VENTI **L'esercizio sociale** Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno. Entro i limiti e con le forme di legge sarà predisposto il bilancio d'esercizio, unitamente ai suoi allegati, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.	Invariato
ARTICOLO VENTUNO L'utile di esercizio Gli utili netti, dopo l'accantonamento del 5% (cinque per cento) a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del Capitale Sociale, saranno destinati sulla base delle deliberazioni dell'Assemblea.	Invariato

TITOLO VII
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO VENTIDUE **Lo scioglimento e la liquidazione** Addivenendosi, in qualunque tempo e per qualsiasi causa, allo scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori e precisandone i poteri ai sensi dell'art. 2487 c.c..	Invariato

TITOLO IX
DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO VENTITRE Il rinvio alla legge Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme contenute nel Codice Civile e nelle leggi speciali in	Invariato

37

26)

materia.	

ALLEGATO 3

27

STATUTO DELLA SOCIETÀ NAPOLI SERVIZI

TITOLO I
DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – OGGETTO

STATUTO VIGENTE	STATUTO con modifiche
ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE E' costituita ai sensi dell'articolo 4 comma 6 del decreto legge 31 Gennaio 1995 n. 26, convertito con modificazioni in legge 28 marzo 1995 n. 95, una società per azioni a totale partecipazione del Comune di Napoli, denominata **"Napoli Servizi S.p.A,"** che opera per l'esercizio di attività e servizi strumentali per l'Ente. Il presente statuto contiene norme per la limitazione della circolazione del capitale sociale, per consentire al Comune di Napoli un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, secondo le modalità di cui alla deliberazione di Giunta n. 422 del 2 aprile 2009, avente ad oggetto "Indirizzi sulle modalità di esercizio del controllo analogo sulle società affidatarie dirette di servizi pubblici locali". L'organo amministrativo è tenuto a depositare la dichiarazione di cui all'articolo 2362 del codice civile.	Invariato
ARTICOLO 2 - DURATA E SEDE LEGALE La società ha sede legale nel Comune di Napoli, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione presso il Registro delle Imprese. Con decisione dell'Organo amministrativo può essere trasferita, nell'ambito del Comune di Napoli, la sede sociale e possono essere istituite o soppresse, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, salvo quanto previsto dal successivo art. 26 del presente Statuto. La durata della società è fino al 31 dicembre 2050, con possibilità di proroga nelle forme di legge.	Invariato
ARTICOLO 3 - OGGETTO SOCIALE La società è strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Napoli e assicura la produzione di beni e/o servizi di interesse generale, garantendo l'attuazione coordinata ed unitaria dell'azione amministrativa nonché	**ARTICOLO 3 - OGGETTO SOCIALE** La società è strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Napoli e assicura la produzione di beni e/o servizi di interesse generale, garantendo l'attuazione coordinata ed unitaria dell'azione amministrativa nonché

un'organizzazione efficiente, efficace ed economica nell'ordinamento dell'ente locale, nel perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui il Comune è portatore. La società ha per oggetto la gestione, la valorizzazione e la dismissione del patrimonio immobiliare del Comune di Napoli e, inoltre, la prestazione di servizi di facility management ed attività strumentali esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione comunale di Napoli e delle società totalmente partecipate dalla stessa amministrazione comunale e soggette al suo controllo analogo, con esclusione dei servizi pubblici locali con rilevanza economica. In particolare, la società, soggetta al controllo analogo del Comune di Napoli, come stabilito al successivo art. 26 del presente Statuto, svolge: **1.** Attività di manutenzione e gestione ivi compresi i relativi servizi integrati, degli edifici, dei parchi pubblici, del verde pubblico, degli arenili, delle strade e delle relative infrastrutture anche mediante attività di monitoraggio e manutenzione stradale, dell'arredo urbano, in genere del patrimonio di proprietà o nella disponibilità del Comune di Napoli e delle società totalmente partecipate dalla stessa amministrazione comunale e soggette al suo controllo analogo. **2.** Servizi ausiliari quali portierato, custodia e vigilanza, relativamente al patrimonio immobiliare del Comune di Napoli, decoro ed igiene ordinaria dei locali, centralino, posta, gestione documenti (protocollo, archiviazione, riproduzione), e trasporto di beni e persone. **3.** Attività di supporto tecnico - logistico agli uffici amministrativi del Comune di Napoli e per conto della stessa in favore di altri Enti Pubblici nonché ogni altro servizio strumentale all'attività o al funzionamento dell'ente affidante. A titolo esemplificativo l'attività riguarda la realizzazione, l'analisi e la gestione dell'anagrafe edilizia, dei tributi, nonché la raccolta, inserimento, trattamento ed elaborazione di dati relativi, strumentali e/o connessi a dette pratiche amministrative. La società, in tale ambito, potrà procedere all'acquisizione, memorizzazione, gestione, elaborazione, manutenzione, aggiornamento e distribuzione di dati ed informazioni su archivio elettronico in relazione al patrimonio	un'organizzazione efficiente, efficace ed economica nell'ordinamento dell'ente locale, nel perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui il Comune è portatore. La società ha per oggetto la gestione, la valorizzazione e la dismissione del patrimonio immobiliare del Comune di Napoli e, inoltre, la prestazione di servizi di facility management ed attività strumentali esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione comunale di Napoli e delle società totalmente partecipate dalla stessa amministrazione comunale e soggette al suo controllo analogo, con esclusione dei servizi pubblici locali con rilevanza economica. In particolare, la società, soggetta al controllo analogo del Comune di Napoli, come stabilito al successivo art. 26 del presente Statuto, svolge: **1.** Attività di manutenzione e gestione ivi compresi i relativi servizi integrati, degli edifici, dei parchi pubblici, del verde pubblico, degli arenili, delle strade e delle relative infrastrutture anche mediante attività di monitoraggio e manutenzione stradale, dell'arredo urbano, in genere del patrimonio di proprietà o nella disponibilità del Comune di Napoli e delle società totalmente partecipate dalla stessa amministrazione comunale e soggette al suo controllo analogo. **2.** Servizi ausiliari quali portierato, custodia e vigilanza, relativamente al patrimonio immobiliare del Comune di Napoli, decoro ed igiene ordinaria dei locali, centralino, posta, gestione documenti (protocollo, archiviazione, riproduzione), e trasporto di beni e persone. **3.** Attività di supporto tecnico - logistico agli uffici amministrativi del Comune di Napoli e per conto della stessa in favore di altri Enti Pubblici nonché ogni altro servizio strumentale all'attività o al funzionamento dell'ente affidante. A titolo esemplificativo l'attività riguarda la realizzazione, l'analisi e la gestione dell'anagrafe edilizia, dei tributi, nonché la raccolta, inserimento, trattamento ed elaborazione di dati relativi, strumentali e/o connessi a dette pratiche amministrative. La società, in tale ambito, potrà procedere all'acquisizione, memorizzazione, gestione, elaborazione, manutenzione, aggiornamento e distribuzione di dati ed informazioni su archivio elettronico in relazione al patrimonio

edilizio ed alle infrastrutture pubbliche esistenti, al condono edilizio, al catasto edilizio urbano e dei terreni, all' imposta comunale sugli immobili ed altri tributi, nonché alle verifiche e controlli sui relativi vincoli. Organizzazione e gestione di eventi sportivi, culturali ed Istituzionali del Comune di Napoli e delle società totalmente partecipate dalla stessa amministrazione comunale e soggette al suo controllo analogo e/o per conto dello stesso nonché attività promozionali del patrimonio culturale ed artistico dell'ente affidante. **4.** Progettazione, realizzazione, fornitura e gestione di sistemi informativi, software di base, applicativi e banche dati, unitamente alle attrezzature hardware, alle reti di trasmissione dei dati, agli arredi, ai materiali di consumo e a tutto quanto necessario per il loro corretto funzionamento; in tale ambito la società potrà curare altresì la diffusione delle banche dati pubbliche per conto dell'ente affidante, avvalendosi di mezzi informatici e curando l'applicazione degli eventuali diritti di accesso per conto dell'Amministrazione, nonché operare nei settori delle manutenzioni delle apparecchiature di misura, controllo e monitoraggio, anche degli impianti tecnologici, nonché dell'hardware e del software. **5.** Accertamento, bollettazione, riscossione di tributi ed entrate anche in relazione ai servizi effettuati. **6.** La gestione di attività nel settore delle pubbliche affissioni e della pubblicità e accertamento delle relative entrate ed attività connesse e complementari. **7.** Servizi alla persona per l'assistenza personale nonché accompagnamento e accoglienza alle persone con disabilità e non autosufficienza ivi compresi gli interventi volti a garantire l'accesso al diritto all'educazione, all'istruzione, integrazione scolastica, universitaria, integrazione lavorativa e fruizione del tempo libero; interventi di accompagnamento ed inclusione sociale per la popolazione rom, interventi in favore delle persone senza dimora; --- attività rivolte ad assicurare il trasporto e l'accompagnamento degli alunni disabili frequentanti le scuole cittadine di ogni ordine e grado; trasporto degli alunni rom, dei cittadini con disabilità e non autosufficienza presso i	edilizio ed alle infrastrutture pubbliche esistenti, al condono edilizio, al catasto edilizio urbano e dei terreni, all' imposta comunale sugli immobili ed altri tributi, nonché alle verifiche e controlli sui relativi vincoli. Organizzazione e gestione di eventi sportivi, culturali ed Istituzionali del Comune di Napoli e delle società totalmente partecipate dalla stessa amministrazione comunale e soggette al suo controllo analogo e/o per conto dello stesso nonché attività promozionali del patrimonio culturale ed artistico dell'ente affidante. **4.** Progettazione, realizzazione, fornitura e gestione di sistemi informativi, software di base, applicativi e banche dati, unitamente alle attrezzature hardware, alle reti di trasmissione dei dati, agli arredi, ai materiali di consumo e a tutto quanto necessario per il loro corretto funzionamento; in tale ambito la società potrà curare altresì la diffusione delle banche dati pubbliche per conto dell'ente affidante, avvalendosi di mezzi informatici e curando l'applicazione degli eventuali diritti di accesso per conto dell'Amministrazione, nonché operare nei settori delle manutenzioni delle apparecchiature di misura, controllo e monitoraggio, anche degli impianti tecnologici, nonché dell'hardware e del software. **5.** Accertamento, bollettazione, riscossione di tributi ed entrate anche in relazione ai servizi effettuati. **6.** La gestione di attività nel settore delle pubbliche affissioni e della pubblicità e accertamento delle relative entrate ed attività connesse e complementari. **7.** Servizi alla persona per l'assistenza personale nonché accompagnamento e accoglienza alle persone con disabilità e non autosufficienza ivi compresi gli interventi volti a garantire l'accesso al diritto all'educazione, all'istruzione, integrazione scolastica, universitaria, integrazione lavorativa e fruizione del tempo libero; interventi di accompagnamento ed inclusione sociale per la popolazione rom, interventi in favore delle persone senza dimora; --- attività rivolte ad assicurare il trasporto e l'accompagnamento degli alunni disabili frequentanti le scuole cittadine di ogni ordine e grado; trasporto degli alunni rom, dei cittadini con disabilità e non autosufficienza presso i

30)

centri di riabilitazione, sui luoghi di lavoro, attività di noleggio con conducente; --- responsabilità sociale rivolte a fornire supporto ed assistenza tecnica alla progettazione, rendicontazione, monitoraggio del sistema informativo sociale e dell'anagrafe dell'utenza, gestione, supporto e comunicazione sociale per accesso ai servizi, customer satisfaction, controllo monitoraggio dei servizi sociali del Comune di Napoli in sussidiarietà orizzontale, stazione appaltante erogazione contributi alla persona, assistenza di supporto alle attività del Comune; **8.** Ogni altra attività di servizio, di assistenza tecnica, di progettazione, e dì direzione lavori che il Comune di Napoli e per conto delle società totalmente partecipate dalla stessa amministrazione comunale e soggette al suo controllo analogo vorrà affidarle, avvalendosi, se del caso, della collaborazione di soggetti abilitati ai vari tipi di interventi.	centri di riabilitazione, sui luoghi di lavoro, attività di noleggio con conducente; --- responsabilità sociale rivolte a fornire supporto ed assistenza tecnica alla progettazione, rendicontazione, monitoraggio del sistema informativo sociale e dell'anagrafe dell'utenza, gestione, supporto e comunicazione sociale per accesso ai servizi, customer satisfaction, controllo monitoraggio dei servizi sociali del Comune di Napoli in sussidiarietà orizzontale, stazione appaltante erogazione contributi alla persona, assistenza di supporto alle attività del Comune; **8.** Ogni altra attività di servizio, di assistenza tecnica, di progettazione, e dì direzione lavori che il Comune di Napoli e per conto delle società totalmente partecipate dalla stessa amministrazione comunale e soggette al suo controllo analogo vorrà affidarle, avvalendosi, se del caso, della collaborazione di soggetti abilitati ai vari tipi di interventi. Oltre l'ottanta per cento del fatturato deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dal Comune di Napoli e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.
ARTICOLO 4 - ESERCIZIO DI ALTRE ATTIVITA' I rapporti tra la società ed il Comune di Napoli sono regolati dalla convenzione di affidamento dei suddetti servizi e la società non può perseguire finalità commerciali, svolgendo le proprie attività esclusivamente in regime di "in house providing". La società è obbligata a realizzare la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che, nel tempo, ne deterranno il controllo, quantificando la parte più importante in coerenza con eventuali disposizioni di legge che dovessero intervenire in materia di società "in house providing" ovvero alla prevalente giurisprudenza. La Società può svolgere qualsiasi attività comunque connessa, strumentale, complementare, affine o accessoria a quelle di cui all'articolo precedente, quali a titolo esemplificativo quelle di studio, di ricerca, di	**ARTICOLO 4 - ESERCIZIO DI ALTRE ATTIVITA'** I rapporti tra la società ed il Comune di Napoli sono regolati da convenzioni e contratti di affidamento dei suddetti servizi e la società non può perseguire finalità commerciali, svolgendo le proprie attività esclusivamente in regime di "in house providing". La Società può svolgere qualsiasi attività comunque connessa, strumentale e/o accessoria a quelle di cui all'articolo precedente, quali a titolo esemplificativo quelle di studio, di ricerca, di formazione, di consulenza, di assistenza e di progettazione e costruzione di quant'altro ritenuto utile e necessario all'espletamento dei propri compiti, direttamente o mediante convenzione, nonché la raccolta ed il trasporto dei rifiuti derivanti dall'esecuzione delle attività affidate, i servizi ambientali, il giardinaggio, la fornitura di beni e servizi necessari alle attività istituzionali

42

formazione, di consulenza, di assistenza e di progettazione e costruzione di quant'altro ritenuto utile e necessario all'espletamento dei propri compiti, direttamente o mediante convenzione, nonché la raccolta ed il trasporto dei rifiuti derivanti dall'esecuzione delle attività affidate, i servizi ambientali, il giardinaggio, la fornitura di beni e servizi necessari alle attività istituzionali dell'Ente, l'allestimento di spazi ed ambienti per le stesse attività, nonché il decoro urbano e tutto quanto attiene la gestione degli immobili pubblici. La società può, altresì, compiere nei limiti consentiti dalla vigente normativa e ad eccezione di quanto previsto all'ultimo comma di questo articolo, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie (in modo non prevalente e non nei confronti del pubblico) ritenute necessarie o utili per il raggiungimento delle finalità propostesi, compresa l'assunzione di finanziamenti e mutui, dei finanziamenti e dei contributi provenienti dall'Unione Europea, dallo Stato italiano, dalle Regioni, da Enti Pubblici, associazioni, società o privati. Essa può procedere all'assunzione diretta o indiretta di interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto sociale analogo o affine al proprio, escluso il rilascio di garanzie di qualsiasi genere nell'interesse di terzi, sempre con il rispetto dei principi sanciti sul controllo analogo dall'articolo 26 del presente Statuto. Sono tassativamente escluse l'attività professionale riservata ai sensi della legge 1815/1939, l'esercizio in via professionale delle attività di cui all'art. 1 della legge 1/1991, la sollecitazione al pubblico risparmio ai sensi dell'Art. 18 della legge 216/74, l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'articolo 4, comma 2 della legge 197/91, l'esercizio in misura prevalente o nei confronti del pubblico delle attività previste dagli articoli 106 e 113 del Decreto Legislativo primo settembre 1993 n. 385, l'erogazione del credito al consumo, l'esercizio dell'attività di leasing finanziario e in genere l'attività riservata dalla legge alle società di intermediazione mobiliare e alle finanziarie.	dell'Ente, l'allestimento di spazi ed ambienti per le stesse attività, nonché il decoro urbano e tutto quanto attiene la gestione degli immobili pubblici. La società può, altresì, compiere nei limiti consentiti dalla vigente normativa e ad eccezione di quanto previsto all'ultimo comma di questo articolo, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie (in modo non prevalente e non nei confronti del pubblico) ritenute necessarie o utili per il raggiungimento delle finalità propostesi, compresa l'assunzione di finanziamenti e mutui, dei finanziamenti e dei contributi provenienti dall'Unione Europea, dallo Stato italiano, dalle Regioni, da Enti Pubblici, associazioni, società o privati. Sono tassativamente escluse l'attività professionale riservata ai sensi della legge 1815/1939, l'esercizio in via professionale delle attività di cui all'art. 1 della legge 1/1991, la sollecitazione al pubblico risparmio ai sensi dell'Art. 18 della legge 216/74, l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'articolo 4, comma 2 della legge 197/91, l'esercizio in misura prevalente o nei confronti del pubblico delle attività previste dagli articoli 106 e 113 del Decreto Legislativo primo settembre 1993 n. 385, l'erogazione del credito al consumo, l'esercizio dell'attività di leasing finanziario e in genere l'attività riservata dalla legge alle società di intermediazione mobiliare e alle finanziarie.

TITOLO II

32)

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

ARTICOLO 5 - CAPITALE SOCIALE, AZIONI, OBBLIGAZIONI Il capitale sociale è di euro 10.323.960,00 (dieci milioni trecentoventitremila novecentosessanta virgola zero zero), suddiviso in numero 1.032.396 (un milione trentaduemila trecentonovantasei) azioni ordinarie del valore nominale di euro 10,00 (dieci virgola zero zero) ciascuna".	Invariato
ARTICOLO 6 - AZIONI E DIRITTI CORRELATI Le azioni sono nominative, indivisibili e conferiscono ad ogni possessore eguali diritti. Ogni azione ha diritto ad un voto. Le azioni non possono essere cedute in tutto o in parte a soci privati. Le azioni non possono essere volontariamente sottoposte ad usufrutto, cedute in pegno od in garanzia, salvo espressa delibera di autorizzazione assunta all'unanimità dall'assemblea dei soci; l'assoggettamento a vincoli di sorta, ove attuati in violazione alle previsioni del presente statuto, non ha efficacia nei confronti, della società.	Invariato
ARTICOLO 7 - AUMENTO DI CAPITALE In sede di aumento di capitale gli azionisti, nella sottoscrizione di azioni di nuova emissione, hanno diritto di opzione in proporzione alle azioni di cui sono titolari ed in conformità a quanto previsto dall'art. 2441 del Codice Civile.	Invariato
ARTICOLO 8 - TITOLI OBBLIGAZIONARI La società può emettere titoli obbligazionari, nominativi o al portatore nei limiti e con le modalità previste dalla legge, con esclusione delle obbligazioni convertibili.	Invariato

TITOLO III
ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 9 - ORGANI SOCIALI Sono organi della società: a) l'Assemblea dei soci; b) il Consiglio di Amministrazione o Amministratore unico; c) il Collegio dei Sindaci.	**ARTICOLO 9 - ORGANI SOCIALI** Sono organi della società: a) l'Assemblea dei soci; b) l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione; c) il Collegio dei Sindaci. E' fatto divieto di istituire Organi diversi da

44

	quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Capo I ASSEMBLEA

ARTICOLO 10 - ASSEMBLEE Le assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute presso la sede sociale, salvo diversa motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione che può convocarle altrove, purché in Italia. L'assemblea è convocata, oltre nei casi previsti dalla legge, ogni volta che l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, mediante avviso spedito ai soci e da essi ricevuto almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi telefax e la posta elettronica) che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento; l'avviso deve contenere data, ora e luogo di convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare; nello stesso avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. In mancanza delle suddette formalità, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipa la maggioranza dei componenti l'organo amministrativo e dei componenti del Collegio Sindacale. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. L'Amministrazione comunale può richiedere la convocazione dell'assemblea dei soci mediante formale comunicazione, contenente l'individuazione degli argomenti da trattare, all'organo amministrativo della società, il quale sarà tenuto a provvedere senza indugio.	Invariato
ARTICOLO 11 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da altra persona designata a maggioranza dall'Assemblea. Il Presidente è assistito da un Segretario a meno che il verbale sia o debba essere redatto ai sensi di legge da un notaio.	**ARTICOLO 11 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA** L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da altra persona designata a maggioranza dall'Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea può essere assistito da un Segretario, a meno che il verbale sia o debba essere redatto ai sensi di legge da

45

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, accerta e proclama i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.	un notaio. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, accerta e proclama i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.
ARTICOLO 12 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI Le assemblee ordinaria e straordinaria si costituiscono e deliberano a norma di legge.	Invariato
ARTICOLO 13 - INTERVENTO IN ASSEMBLEA L'intervento in assemblea è regolato dall'Art. 2370 del Codice Civile e dall'Articolo 4 della legge 29 dicembre 1962 n. 1745. Le riunioni dell'assemblea possono tenersi anche a mezzo di audio conferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione ed alla votazione sugli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra ne venga dato atto nel relativo verbale; in detta ipotesi l'assemblea si ritiene riunita nel luogo in cui si trova il presidente.	Invariato
ARTICOLO 14 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA L'Assemblea dei soci determina il compenso dell'Organo Amministrativo. L'eventuale remunerazione degli amministratori investiti di particolari funzioni è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale. L'Assemblea ordinaria delibera, altresì, sulle materie previste per legge, nonché sulle materie ad essa riservate dal presente statuto. In particolare: a) approva il bilancio d'esercizio e la distribuzione degli utili; b) approva gli indirizzi strategici relativi alla gestione aziendale su proposta del Consiglio di amministrazione, nel rispetto del controllo analogo; c) può autorizzare il Consiglio d'Amministrazione ex art. 2381 c.c. a nominare uno o più Amministratori Delegati,	**ARTICOLO 14 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA** L'Assemblea dei soci determina il compenso dell'Organo Amministrativo a norma del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previsto dall'art. 11, c6, D.Lgs. 175/2016 e succ. mod., contenente il limite dei compensi massimi al quale deve fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti

46

definendone i poteri; d) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci; e) autorizza operazioni di acquisto, cessione o dismissione di partecipazioni di società controllate o collegate; f) delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci; g) approva gli schemi tipo dei contratti di servizio; h) delibera in ordine allo sviluppo di nuove attività e/o di nuovi servizi e/o acquisizioni o dismissioni di attività e servizi già esercitati; i) approva la cessione, il conferimento e/o scorporo di rami d'azienda; j) autorizza la stipula di convenzioni e/o accordi di programma con enti pubblici.	ai compensi inferiori a quelli previsti dal D. Lgs. n. 175/2016. Allo stesso modo vengono stabiliti i criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente. In caso di risultati economici negativi la parte variabile può essere corrisposta a condizione che tale risultato sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante. Fino all'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 1 restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 1 35, e successive modificazioni, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166. È fatto divieto di corrispondere ai dirigenti della società indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile. È altresì fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività', e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali L'eventuale remunerazione dell'unico consigliere d'amministrazione investito di particolari deleghe gestionali è stabilita dall'Assemblea ordinaria, sentito il parere del Collegio Sindacale. L'Assemblea ordinaria delibera, altresì, sulle materie previste per legge, nonché sulle materie ad essa riservate dal presente statuto. In particolare: a) approva il bilancio d'esercizio e la distribuzione degli utili; b) approva la Relazione sulla gestione e realizzazione degli obiettivi dell'Organo di amministrazione, sentita l'Amministrazione controllante; c) può autorizzare il Consiglio d'Amministrazione ex art. 2381 c.c. a nominare un Amministratore Delegato, salva

	l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea; d) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci secondo le norme vigenti; e); f) delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci; g) approva gli schemi tipo dei contratti di servizio; h) delibera in ordine allo sviluppo di nuove attività e/o di nuovi servizi e/o acquisizioni o dismissioni di attività e servizi già esercitati; i) approva la cessione, il conferimento e/o scorporo di rami d'azienda; j) autorizza la stipula di convenzioni e/o accordi di programma con enti pubblici. k) può affidare una o più funzioni aziendali servizi ad un'altra società in house dello stesso gruppo societario di cui fa parte, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 50/2016.
ARTICOLO 15 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA Ai sensi di quanto dispone l'articolo 2365 c.c., l'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza. Delibera inoltre sull'emissione delle obbligazioni.	Invariato

Capo II AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 16 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 0 AMMINISTRATORE UNICO La società è amministrata da un Organo Amministrativo costituito da un Consiglio di Amministrazione composto da tre Consiglieri, compreso il Presidente, o da un Amministratore Unico. Il primo Organo Amministrativo è nominato con l'atto costitutivo. Il Sindaco di Napoli, ai sensi dell'articolo 50 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii e dell'art. 2449 del codice civile, nomina e revoca l'Amministratore Unico ovvero i componenti del Consiglio di Amministrazione di cui al precedente comma 1 (uno). L'Assemblea dei Soci provvede a prendere atto delle nomine e delle revoche disposte ai sensi	**ARTICOLO 16 - AMMINISTRATORE UNICO O CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** La società è amministrata da un Amministratore Unico o, se previsto dalla normativa vigente, da da un Consiglio di Amministrazione composto da tre Consiglieri, compreso il Presidente. Il primo Organo Amministrativo è nominato con l'atto costitutivo. Il Sindaco di Napoli, ai sensi dell'articolo 50 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii e dell'art. 2449 del codice civile, nomina e revoca l'Amministratore Unico ovvero i componenti del Consiglio di Amministrazione di cui al precedente comma 1 (uno), secondo quanto previsto dall'art.11, c4, D.Lgs. 175/2016 e succ. mod..

del presente comma. Le nomine di cui al precedente comma 3 (tre) avvengono anche in considerazione del rapporto fiduciario esistente fra l'Amministratore Unico o i componenti del Consiglio di Amministrazione ed il socio pubblico, e detto rapporto fiduciario rappresenta condizione imprescindibile per l'esercizio del "controllo analogo", così come disciplinato dal presente Statuto e dai soci - d'intesa tra loro in caso di pluralità degli stessi - , di modo che il venir meno di detto "pactum fiduciae", pregiudicando l'effettività del citato "controllo analogo" ed, in conseguenza, la sussistenza dei requisiti per il cosiddetto "in house providing", integra gli estremi della giusta causa di cui all'articolo 2383, terzo comma, del codice civile. Il Sindaco di Napoli, ai sensi di quanto previsto ai precedenti commi 3 (tre) e 4 (quattro) del presente articolo e fatti salvi gli ulteriori casi di legge, in caso di cessazione del "pactum fiduciae", può revocare, anche disgiuntamente, uno o più componenti dell'organo di Amministrazione, senza che tale revoca rientri nelle fattispecie per le quali sussiste il diritto dei componenti revocati al risarcimento di cui al citato articolo 2383, terzo comma, del codice civile, e senza che dalla stessa revoca discenda per tali componenti ogni e qualsivoglia ulteriore diritto connesso, conseguente e/o collegato alla stessa.	Qualora la società sia dotata di un Organo Amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori da eleggere sarà effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120. (Art. 11, c4) È in ogni caso esclusa la nomina di un vicepresidente, a meno che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi. L'Assemblea dei Soci provvede a prendere atto delle nomine e delle revoche disposte ai sensi del presente comma. Le nomine di cui al precedente comma 3 (tre) avvengono anche in considerazione del rapporto fiduciario esistente fra l'Amministratore Unico o i componenti del Consiglio di Amministrazione ed il socio pubblico, e detto rapporto fiduciario rappresenta condizione imprescindibile per l'esercizio del "controllo analogo", così come disciplinato dal presente Statuto e dai soci - d'intesa tra loro in caso di pluralità degli stessi - , di modo che il venir meno di detto "pactum fiduciae", pregiudicando l'effettività del citato "controllo analogo" ed, in conseguenza, la sussistenza dei requisiti per il cosiddetto "in house providing", integra gli estremi della giusta causa di cui all'articolo 2383, terzo comma, del codice civile. Il Sindaco di Napoli, ai sensi di quanto previsto ai precedenti commi 3 (tre) e 4 (quattro) del presente articolo e fatti salvi gli ulteriori casi di legge, in caso di cessazione del "pactum fiduciae", può revocare, anche disgiuntamente, uno o più componenti dell'Organo di Amministrazione, senza che tale revoca rientri nelle fattispecie per le quali sussiste il diritto dei componenti revocati al risarcimento di cui al citato articolo 2383, terzo comma, del codice civile, e senza che dalla stessa revoca discenda per tali componenti ogni e qualsivoglia ulteriore diritto connesso, conseguente e/o collegato alla stessa.
ARTICOLO 17 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO L'organo amministrativo esercita il suo potere per la gestione della Società e per l'attuazione dell'oggetto sociale sotto la direzione, il	**ARTICOLO 17 - POTERI ED OBBLIGHI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO** L'Organo Amministrativo esercita il suo potere per la gestione della Società e per l'attuazione dell'oggetto sociale sotto la direzione, il

controllo e la supervisione dell'ente partecipante, secondo i criteri di controllo analogo di cui al successivo articolo 26, e limitatamente a quegli atti che la legge e lo statuto non riservano in modo tassativo all'Assemblea; quest'ultima esercita il proprio potere con le azioni e le attività previste all'art. 26 del presente statuto e gli amministratori sono tenuti a tutti gli adempimenti al fine di garantire la persistenza della natura di società in house providing per il Comune di Napoli. L'Organo Amministrativo nei limiti previsti dell'Articoli 2381 e 2396 del Codice Civile può delegare i propri poteri al Presidente e all'Amministratore Delegato e al Direttore Generale. se nominati determinando i limiti della delega. L'Organo Amministrativo può inoltre nominare uno o più procuratori per determinati atti o categorie di atti.	controllo e la supervisione dell'ente partecipante, secondo i criteri di controllo analogo di cui al successivo articolo 26, e limitatamente a quegli atti che la legge e lo statuto non riservano in modo tassativo all'Assemblea; quest'ultima esercita il proprio potere con le azioni e le attività previste all'art. 26 del presente statuto e gli amministratori sono tenuti a tutti gli adempimenti al fine di garantire la persistenza della natura di società in house providing per il Comune di Napoli. L'Organo Amministrativo può attribuire deleghe di gestione a un solo amministratore, ai sensi dell'art. 11, comma 9, lettera a) del D.Lgs. 175/2016. Sono limitati ai casi previsti dalla legge la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta. Per il caso di loro costituzione, non puo' comunque essere riconosciuta ai componenti di tali comitati alcuna remunerazione complessivamente superiore al 30 per cento del compenso deliberato per la carica di componente dell'organo amministrativo e comunque proporzionata alla qualificazione professionale e all'entità dell'impegno richiesto. L'Organo Amministrativo deve inoltre predisporre specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale dandone informativa all'assemblea nell'ambito della relazione sul governo societario che predispone annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicato contestualmente al bilancio d'esercizio. Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, l'Organo Amministrativo valuta l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché' dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti: a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché' alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale; b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo

	statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione; c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché' altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società; d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea. Gli strumenti eventualmente adottati sono indicati nella relazione sul governo societario predisposto annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicato contestualmente al bilancio d'esercizio. Qualora non siano integrati gli strumenti di governo societario con quelli su menzionati, ne viene dato conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al precedente comma.
ARTICOLO 18 - ADUNANZE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO L'Organo Amministrativo, oltre a dover essere convocato nei casi previsti dalla legge, si riunisce tutte le volte che il presidente lo giudichi opportuno o necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri. La convocazione viene fatta dal presidente, salvi i casi di urgenza, almeno tre giorni prima dell'adunanza, tramite lettera, telefax, telegramma o posta elettronica spediti al domicilio degli Amministratori e dei membri del Collegio Sindacale. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. In caso d'urgenza la convocazione deve essere fatta con gli stessi mezzi almeno 24 (ventiquattro) ore prima della data fissata per la riunione. Anche in mancanza di regolare convocazione, sono valide le riunioni dell'Organo Amministrativo se vi intervengono	**ARTICOLO 18 - ADUNANZE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO** L'Organo Amministrativo, oltre a dover essere convocato nei casi previsti dalla legge, si riunisce tutte le volte che il Presidente lo giudichi opportuno o necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri. La convocazione viene fatta dal Presidente, salvi i casi di urgenza, almeno tre giorni prima dell'adunanza, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, telefax, telegramma o posta elettronica certificata spediti al domicilio degli Amministratori e dei membri del Collegio Sindacale. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. In caso d'urgenza la convocazione deve essere fatta con gli stessi mezzi almeno 24 (ventiquattro) ore prima della data fissata per la riunione. Anche in mancanza di regolare convocazione, sono valide le riunioni dell'Organo Amministrativo se vi intervengono

49

tutti i suoi membri e sempre che siano stati ritualmente avvertiti i membri del Collegio Sindacale. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. Quando il presidente lo giudichi opportuno o necessario, e comunque nei casi prescritti dalla legge, il verbale deve essere redatto da un notaio. Nel caso la società sia affidata ad un Amministratore Unico, le decisioni dell'Amministratore Unico dovranno essere verbalizzate in analogo libro e sottoscritte dal verbalizzante e dall'Amministratore Unico. Almeno ogni tre mesi dovrà comunque essere convocato l'Organo Amministrativo per una periodica relazione concernente lo svolgimento delle attività sociali. La medesima relazione dovrà essere trasmessa al Comune di Napoli così come previsto all'art. 26 del presente statuto. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Consigliere più anziano in carica; tra più Consiglieri di eguale anzianità di carica prevale quello più anziano di età. Le riunioni del Consiglio di amministrazione possono tenersi anche a mezzo di audio conferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione ed alla votazione sugli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra ne venga dato atto nel relativo verbale; in detta ipotesi l'adunanza del Consiglio di Amministrazione si ritiene riunita nel luogo in cui si trova il presidente.	tutti i suoi membri e sempre che siano stati ritualmente avvertiti i membri del Collegio Sindacale. Nel caso in cui la società sia affidata ad un Amministratore Unico, le decisioni dell'Amministratore Unico dovranno essere verbalizzate e sottoscritte dal verbalizzante e dall'Amministratore Unico. Analogamente, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovranno constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Quando il Presidente lo giudichi opportuno o necessario, e comunque nei casi prescritti dalla legge, il verbale deve essere redatto da un notaio. Almeno ogni tre mesi dovrà comunque essere convocato l'Organo Amministrativo per una periodica relazione concernente lo svolgimento delle attività sociali. La medesima relazione dovrà essere trasmessa al Comune di Napoli così come previsto all'art. 26 del presente statuto. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Consigliere più anziano in carica; tra più Consiglieri di eguale anzianità di carica prevale quello più anziano di età. Le riunioni del Consiglio di amministrazione possono tenersi anche a mezzo di audio conferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione ed alla votazione sugli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra ne venga dato atto nel relativo verbale; in detta ipotesi l'adunanza del Consiglio di Amministrazione si ritiene riunita nel luogo in cui si trova il Presidente del Consiglio di Amministrazione.
ARTICOLO 19 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza del Consiglieri in carica. Le deliberazioni del Consiglio di	**ARTICOLO 19 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza del Consiglieri in carica. Le deliberazioni del Consiglio di

Amministrazione sono validamente assunte con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti ed in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Tuttavia, devono essere adottate con la maggioranza qualificata, dì due consiglieri su tre o quattro su cinque, le deliberazioni riguardanti: - l'acquisto, alienazione e permuta di beni immobili; - l'assunzione di partecipazione ed interessenze; - l'indizione di procedure di gara per l'affidamento di servizi o l'acquisto di beni relativi allo svolgimento dell'oggetto sociale; - la delega di specifiche attribuzioni riguardanti poteri di straordinaria amministrazione ad uno o più Consiglieri e/o altri non consiglieri.	Amministrazione sono validamente assunte con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti ed in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Tuttavia, devono essere adottate con la maggioranza qualificata, dì due consiglieri su tre o quattro su cinque, le deliberazioni riguardanti: - l'acquisto, alienazione e permuta di beni immobili; - l'indizione di procedure di gara per l'affidamento di servizi o l'acquisto di beni relativi allo svolgimento dell'oggetto sociale; - l'attribuzione di deleghe di gestione a un solo amministratore.
ARTICOLO 20 - NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E POTERI DEL PRESIDENTE O DELL'AMMINISTRATORE UNICO Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea dei soci. Il Presidente o l'Amministratore Unico, ove previsto, ha la legale rappresentanza della società di fronte a terzi e in giudizio, nonché l'uso della firma sociale. Il Presidente o l'Amministratore Unico ha la facoltà di promuovere azioni, impugnative ed istanze e di resistere in giudizio avanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, in qualsiasi sede e grado, anche per revocazione o cassazione nonché di rinunciare agli atti del giudizio, fatte salve le competenze e/o le deleghe attribuite al Direttore Generale o all'Amministratore Delegato. Il Presidente o l'Amministratore Unico ha facoltà di nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti e di conferire procure speciali per singoli atti anche a persone estranee alla Società. Il Presidente o l'Amministratore Unico esercita le attribuzioni previste dalla legge e dal presente statuto, nonché tutte quelle delegategli dal Consiglio di Amministrazione. Per categorie di atti o per singoli atti od affari, il potere di rappresentanza della Società e la relativa firma possono essere conferite ad altra persona o ad altre persone, con firma disgiunta o congiunta.	**ARTICOLO 20 – ORGANO DI AMMINISTRAZIONE - POTERI** Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea dei soci. L'Amministratore Unico o il Presidente, ove previsto, ha la legale rappresentanza della società di fronte a terzi e in giudizio, nonché l'uso della firma sociale. L'Amministratore Unico o il Presidente ha la facoltà di promuovere azioni, impugnative ed istanze e di resistere in giudizio avanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, in qualsiasi sede e grado, anche per revocazione o cassazione nonché di rinunciare agli atti del giudizio, fatte salve le competenze e/o le deleghe attribuite al Direttore Generale o all'Amministratore Delegato. L'Amministratore Unico o il Presidente ha facoltà di nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti e di conferire procure speciali per singoli atti anche a persone estranee alla Società. L'Amministratore Unico o il Presidente esercita le attribuzioni previste dalla legge e dal presente statuto, nonché tutte quelle delegategli dal Consiglio di Amministrazione. Per categorie di atti o per singoli atti od affari, il potere di rappresentanza della Società e la relativa firma possono essere conferite ad altra persona o ad altre persone, con firma disgiunta o congiunta.

42)

Il presidente o l'Amministratore Unico può adottare in via d'urgenza i provvedimenti necessari per il funzionamento della società, da sottoporre a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione successiva.	Il Presidente può adottare in via d'urgenza i provvedimenti necessari per il funzionamento della società, da sottoporre a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione successiva.
ARTICOLO 21 - DURATA IN CARICA I componenti del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico durano in carica per tre esercizi con scadenza in coincidenza dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio si intende decaduto. In ogni ipotesi di decadenza del Consiglio di Amministrazione si applica il disposto del quinto comma dell'Art. 2386 del Codice Civile.	**ARTICOLO 21 - DURATA IN CARICA** I componenti del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico durano in carica per tre esercizi con scadenza in coincidenza con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio si intende decaduto. In ogni ipotesi di decadenza del Consiglio di Amministrazione si applica il disposto del quinto comma dell'Art. 2386 del Codice Civile. All'Organo di Amministrazione si applica il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

Capo III - I SINDACI - REVISIONE LEGALE

ARTICOLO 22 - COLLEGIO SINDACALE - REVISIONE LEGALE Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi, tra cui il Presidente, e due supplenti, in possesso dei requisiti di legge. I Sindaci durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Collegio Sindacale è di nomina dell'Ente Comunale ai sensi degli articoli 2449 del Codice Civile. L'Assemblea che nomina i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale determina il compenso loro spettante. Partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione e si riunisce quando un membro del collegio lo ritenga necessario o almeno una volta ogni 90 giorni. Le attività del collegio risultano da processo verbale firmato da tutti gli intervenuti. Estratto dal libro dei verbali del collegio sindacale deve essere tempestivamente trasmesso a cura del presidente ai soci. La revisione legale dei conti è esercitata da una	**ARTICOLO 22 - COLLEGIO SINDACALE - REVISIONE LEGALE** Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi, tra cui il Presidente, e due supplenti, in possesso dei requisiti di legge. I Sindaci durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica ed in applicazione del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444. Il Collegio Sindacale è di nomina dell'Ente Comunale ai sensi degli articoli 2449 del Codice Civile e secondo quanto previsto dall'art.11, c4, D.Lgs. 175/2016 e succ. mod.. L'Assemblea che nomina i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale determina il compenso loro spettante. Il Collegio Sindacale partecipa alle sedute dell'Organo Amministrativo e si riunisce quando un membro del collegio lo ritenga necessario o almeno una volta ogni 90 giorni. Le attività del collegio risultano da processo verbale firmato da tutti gli intervenuti. Estratto

5h

43)

società di revisione legale iscritta nell'apposito registro. Nei casi di cui all'articolo 2409 bis codice civile la revisione legale dei conti può essere esercitata dal collegio sindacale.	dal libro dei verbali del collegio sindacale deve essere tempestivamente trasmesso a cura del presidente ai soci. La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti ovvero da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro ed in ogni caso non può essere affidata al Collegio Sindacale. Le cause di incompatibilità sono disciplinate dalle norme e dai regolamenti dell'Ente socio.

TITOLO IV BILANCIO SOCIALE E UTILI

ARTICOLO 23 - BILANCIO SOCIALE L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. L'approvazione del bilancio deve avvenire entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, gli amministratori possono differire il predetto termine fino a 180 giorni, segnalando nella relazione prevista dall'articolo 2428 le ragioni della dilazione.	Invariato
ARTICOLO 24 - UTILI Gli utili netti risultanti dal bilancio saranno ripartiti come segue: a) il 5% (cinque per cento) a fondo di riserva legale, fino a che questo non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale; b) la rimanenza a remunerazione del capitale, salvo che l'Assemblea non deliberi speciali prelevamenti a favore di spese straordinarie e per altre destinazioni. Il pagamento dei dividendi non riscossi nel quinquennio dal giorno della loro esigibilità si prescrivono a favore della società.	Invaiato

TITOLO V
CONTROLLO SULLA SOCIETA' DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

ARTICOLO 25 - CONTROLLO ANALOGO La società è soggetta alla direzione e al coordinamento del Comune di Napoli che li	Invariato

55

esercita verificando i profili gestionali, economici, patrimoniali e finanziari dell'attività svolta dalla società nonché l'esattezza, la regolarità e l'economicità dell'amministrazione societaria. Il controllo del Comune è effettuato attraverso i propri organi ed uffici e viene effettuato in relazione alle seguenti aree tematiche: - controllo del bilancio della società; - controllo sulla qualità amministrativa; - poteri ispettivi; - individuazione e/o approvazione delle strategie e delle politiche aziendali.	
ARTICOLO 26 - MODALITA' DI CONTROLLO Al fine di rendere effettivo il controllo analogo, il Comune di Napoli: - indica alla società gli obiettivi strategici aziendali, che devono essere riportati nella Relazione Previsionale e Programmatica approvata dai Consiglio Comunale; - definisce le linee guida per l'elaborazione da parte della società dei piani di esercizio e le caratteristiche dei servizi da rendere; - esamina i documenti amministrativi e contabili e dei libri sociali, anche attraverso soggetti esterni appositamente delegati; - controlla lo stato di attuazione degli obiettivi da realizzare da parte della società, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità; - autorizza in via preventiva l'eventuale esercizio, in qualsiasi forma, di nuove attività rientranti nell'oggetto sociale ma non avviate; - esamina in via preventiva le decisioni più importanti nonché le eventuali variazioni dello Statuto societario. La società ha l'obbligo di: - trasmettere all'Amministrazione Comunale la relazione annuale sull'andamento della gestione e sui piani d'esercizio e sulle più importanti iniziative congiuntamente al bilancio d'esercizio, da allegare alla specifica documentazione predisposta in occasione del bilancio di previsione del Comune sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale; - trasmettere periodicamente all'Amministrazione Comunale una relazione sull'andamento della gestione societaria, con particolare riferimento alla quantità e qualità	**ARTICOLO 26 - MODALITA' DI CONTROLLO** Al fine di rendere effettivo il controllo analogo, il Comune di Napoli: - indica alla società gli obiettivi strategici aziendali, che devono essere riportati nei documenti programmatici approvati dal Consiglio Comunale; - definisce le linee guida per l'elaborazione da parte della società dei piani di esercizio e le caratteristiche dei servizi da rendere; - esamina i documenti amministrativi e contabili e dei libri sociali, anche attraverso soggetti esterni appositamente delegati; - controlla lo stato di attuazione degli obiettivi da realizzare da parte della società, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità; - autorizza in via preventiva l'eventuale esercizio, in qualsiasi forma, di nuove attività rientranti nell'oggetto sociale ma non avviate; - esamina in via preventiva le decisioni più importanti nonché le eventuali variazioni dello Statuto societario. La società ha l'obbligo di: - trasmettere all'Amministrazione Comunale la relazione sui rischi di crisi d'azienda e la relazione annuale sull'andamento della gestione, sui piani d'esercizio e sulle più importanti iniziative, congiuntamente al bilancio d'esercizio, da allegare alla specifica documentazione predisposta in occasione del bilancio di previsione del Comune sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale; - trasmettere periodicamente all'Amministrazione Comunale una relazione

del servizio reso, nonché ai costi di gestione con conseguente ed eventuale incontro con il Presidente, l'Amministratore Delegato e il Direttore Generale della società, nonché con i componenti del Collegio sindacale. Sono demandate all'Assessore alle risorse strategiche, sentiti gli Assessori di riferimento (individuati in base alla natura dei servizi affidati), le attività di cui ai precedenti punti 1, 2, 5, 7 e 8 e la predisposizione, quando necessario, degli opportuni atti da parte della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale secondo le rispettive competenze. Sono altresì affidate all'Assessore alle Risorse Strategiche, coadiuvato dai Dirigenti dei Servizi competenti, cosi come individuati con apposito provvedimento dell'Amministrazione, le attività di cui ai precedenti punti 3, 4, e 6. Qualora l'applicazione delle modalità e dei contenuti del controllo analogo richieda un conseguente adeguamento dello statuto, è demandata al servizio competente così come individuato con apposito provvedimento dell'Amministrazione, la predisposizione, d'intesa con l'Assessore alle Risorse Strategiche, delle proposte di eventuali modifiche, da approvare successivamente in sede assembleare.	sull'andamento della gestione societaria, con particolare riferimento alla quantità e qualità del servizio reso, nonché ai costi di gestione con conseguente ed eventuale incontro con il Presidente o l'Amministratore Unico e il Direttore Generale della società, nonché con i componenti del Collegio Sindacale; - conformare ogni atto di gestione agli atti e ai regolamenti del Comune di Napoli; - sottoporre all'Amministrazione Comunale le decisioni su fatti significativi di gestione, allegando motivato parere in merito dell'Organo di Amministrazione. I rapporti tra Azienda e Socio, nel rispetto del "controllo analogo", sono regolati da atti propri del Comune di Napoli. Inoltre, in ottemperanza alle previsioni normative riguardanti il "controllo analogo", il Collegio Sindacale dovrà partecipare alle riunioni della Società organizzate dall'Ente, ove richiesto. Ai fini del controllo della regolarità amministrativa, il Collegio Sindacale fornirà attestazioni in merito a: a) applicazione delle norme pubblicistiche in materia di contratti ed appalti; b) applicazione della normativa per il rispetto dei vincoli di finanza pubblica sul contenimento delle spese; c) applicazione dei criteri e modalità per il reclutamento del personale, nonché sul contenimento della spesa del personale; d) applicazione delle norme sul conferimento e revoca degli incarichi esterni; e) applicazione delle norme in materia di diritto d'accesso, trasparenza e anticorruzione. f) effettuare uno scambio periodico di informazioni con l'organo di revisione. L'organo di revisione legale, viene nominato mediante una procedura di gara ad evidenza pubblica, e dovrà: a) trasmettere gli atti d'ufficio redatti al Comune di Napoli; b) effettuare uno scambio periodico di informazioni con il collegio sindacale; c) segnalare qualsiasi irregolarità rilevata al collegio sindacale e al socio Comune di Napoli. Gli obblighi di informazione previsti dal presente articolo sono parte integrante del contratto stipulato dall'organismo partecipato con il soggetto incaricato del sindacato.

46)

TITOLO VI
SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA' E DISPOSIZIONE INTEGRATIVE

ARTICOLO 27 SCIOGLIMENTO, LIQUIDAZIONE E NOMINA DEI LIQUIDATORI La società si scioglie nei casi previsti dall'Art. 2484 del Codice Civile. In caso di scioglimento a qualsiasi causa imputabile, l'Assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri e compensi e stabilendo le modalità della liquidazione che potrà prevedere anche la cessione in blocco di azienda e rami aziendali o di beni nonché l'assegnazione di beni o diritti ai soci.	Invariato
ARTICOLO 28 - NORME DI RINVIO Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi in materia di società.	**ARTICOLO 28 - NORME DI RINVIO** Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile, delle leggi in materia di società e dei regolamenti del Comune di Napoli.

ALLEGATO 4

47)

STATUTO DELLA SOCIETA' PER AZIONI
"AZIENDA SERVIZI IGIENE AMBIENTALE - NAPOLI S.P.A."

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

STATUTO VIGENTE	STATUTO con modifiche
Art. 1 - DENOMINAZIONE 1. E' costituita, ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 e successive modificazioni, una società per azioni a capitale pubblico locale denominata "AZIENDA SERVIZI IGIENE AMBIENTALE - NAPOLI S.P.A.", in forma abbreviata "ASIA - Napoli Spa".	Invariato
Art. 2 - SEDE LEGALE E SEDI SECONDARIE 1. La società ha sede legale nel Comune di Napoli, all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 - ter delle disposizioni di attuazione del codice civile. 2. Il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune potrà essere deciso dall'organo amministrativo e non comporterà modifica dello Statuto. 3. L'Organo Amministrativo potrà istituire sedi secondarie e ha facoltà di istituire e sopprimere succursali. filiali, agenzie, uffici, rappresentanze, depositi e stabilimenti in tutto il territorio italiano. 4. Le facoltà di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono esercitate fermo restando le modalità di esercizio del "controllo analogo" stabilite dal presente Statuto e dai soci d'intesa tra di loro in caso di pluralità degli stessi.	Invariato
Art. 3 - DOMICILIO DEI SOCI 1. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, ove nominato, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.	Invariato
Art. 4 - DURATA 1. Il termine di durata della Società è fissato al 31 dicembre 2050 e può essere prorogato con le formalità previste dalla legge.	Invariato
Art. 5 - OGGETTO 1. La Società ha per oggetto l'impianto e la gestione dei servizi di igiene urbana ed ambientale e segnatamente:	**Art. 5 - OGGETTO** 1. La Società ha per oggetto l'impianto e la gestione dei servizi di igiene urbana ed ambientale e segnatamente:

48)

a) la gestione integrale di tutte le tipologie di rifiuto nelle varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, trasporto e trattamento finale, comprese le trasformazioni industriali necessarie alla rigenerazione ed al recupero, finalizzata al riutilizzo, riciclaggio e recupero di materia ed energia nonché al residuale smaltimento; a/bis) privilegia la attuazione di un programma integrato di raccolta differenziata, che vada dalla corretta informazione all'utenza alla realizzazione della raccolta capillare sul territorio inoltre prevede il monitoraggio e la valorizzazione delle azioni per la realizzazione della raccolta differenziata; b) lo smaltimento, quale fase residuale dell'attività di gestione, di tutte le tipologie di rifiuti (ed in particolare i rifiuti solidi urbani, gli speciali, tra i quali gli industriali ed i sanitari, ed i pericolosi, compresi quelli allo stato liquido), compresa l'innocuizzazione dei medesimi, nonché l'ammasso, il deposito e la discarica sul suolo e nel suolo; c) gestione di discariche ordinarie e speciali; d) gestione di servizi urbani relativi alla tutela del suolo, del sottosuolo, dell'acqua e dell'aria da varie forme di inquinamento e di monitoraggio ambientale; e) gestione di impianti di trasformazione e valorizzazione dei rifiuti e delle reti eventualmente connesse; f) produzione, trasporto e vendita di energia, anche mediante trasformazione di rifiuti, di prodotti vegetali e simili e loro utilizzazione e/o vendita nelle forme consentite dalla legge; g) servizi di disinfestazione, di disinfezione e di bonifica; h) servizi di trasporto in conto proprio e in conto terzi; i) noleggio di veicoli a terzi; j) attività di modificazione, riparazione e revisione di attrezzature, automezzi ed impianti propri e in conto terzi; k) ogni altro servizio, anche complementare o sussidiario, inerente l'igiene urbana, compresa l'attività editoriale per la comunicazione ambientale, i bilanci ambientali, le indagini e le attività per l'informazione e la sensibilizzazione	a) la gestione integrale di tutte le tipologie di rifiuto nelle varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, trasporto e trattamento finale, comprese le trasformazioni industriali necessarie alla rigenerazione ed al recupero, finalizzata al riutilizzo, riciclaggio e recupero di materia ed energia nonché al residuale smaltimento; a/bis) privilegia la attuazione di un programma integrato di raccolta differenziata, che vada dalla corretta informazione all'utenza alla realizzazione della raccolta capillare sul territorio inoltre prevede il monitoraggio e la valorizzazione delle azioni per la realizzazione della raccolta differenziata; b) lo smaltimento, quale fase residuale dell'attività di gestione, di tutte le tipologie di rifiuti (ed in particolare i rifiuti solidi urbani, gli speciali, tra i quali gli industriali ed i sanitari, ed i pericolosi, compresi quelli allo stato liquido), compresa l'innocuizzazione dei medesimi, nonché l'ammasso, il deposito e la discarica sul suolo e nel suolo; c) gestione di discariche ordinarie e speciali; d) gestione di servizi urbani relativi alla tutela del suolo, del sottosuolo, dell'acqua e dell'aria da varie forme di inquinamento e di monitoraggio ambientale; e) gestione di impianti di trasformazione e valorizzazione dei rifiuti e delle reti eventualmente connesse; f) produzione, trasporto e vendita di energia, anche mediante trasformazione di rifiuti, di prodotti vegetali e simili e loro utilizzazione e/o vendita nelle forme consentite dalla legge; g) servizi di disinfestazione, di disinfezione e di bonifica; h) servizi di trasporto in conto proprio e in conto terzi; i) noleggio di veicoli a terzi; j) attività di modificazione, riparazione e revisione di attrezzature, automezzi ed impianti propri e in conto terzi; k) ogni altro servizio, anche complementare o sussidiario, inerente l'igiene urbana, compresa l'attività editoriale per la comunicazione ambientale, i bilanci ambientali, le indagini e le attività per l'informazione e la sensibilizzazione

dell'utenza; l) le attività di consulenza, assistenza e servizi nel campo dell'igiene ambientale e attività complementari e similari; m) manutenzione e pulizia del verde pubblico; n) pulizia di edifici pubblici. 2. La società può inoltre eseguire ogni altra attività, operazione e servizio attinente o connesso alla gestione dei servizi di cui sopra, nessuno escluso, ivi compreso lo studio e la gestione di impianti specifici, sia direttamente che indirettamente. 3. La realizzazione dell'oggetto sociale può essere perseguita mediante gestione diretta "per conto", in concessione, in appalto, attraverso società controllate, collegate o partecipate, nonché in qualsiasi altra forma consentita dalle leggi vigenti, fermo restando le modalità di esercizio del "controllo analogo" stabilite dal presente Statuto e dai soci, d'intesa tra di loro in caso di pluralità degli stessi. 4. La società, fermo restando le modalità di esercizio del "controllo analogo"stabilite dal presente Statuto e dai soci, d'intesa tra di loro in caso di pluralità degli stessi, potrà, nel rispetto della normativa pertinente in materia e dei limiti disposti dalla stessa per le società esercenti servizi in regime di in house providing, assumere e cedere partecipazioni ed interessenze in società, imprese, consorzi, associazioni ed in enti giuridici dotati di soggettività, aventi oggetti uguali, simili, complementari, accessori, ausiliari o affini ai propri, sia direttamente che indirettamente; potrà costituire e liquidare gli stessi soggetti sopra indicati, nonché esercitarne il coordinamento tecnico-finanziario-amministrativo, tanto in ipotesi di responsabilità limitata che di responsabilità illimitata dei predetti enti per le obbligazioni assunte. 5. La società potrà compiere tutte le operazioni di natura commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare e finanziaria, concedere garanzie reali e personali, ad eccezione della raccolta del risparmio tra il pubblico e dell'erogazione del credito, ed, in generale, qualsiasi attività necessaria e funzionale alla realizzazione dell'oggetto sociale. 6. La società ha l'obbligo di svolgere la parte più	dell'utenza; l) le attività di consulenza, assistenza e servizi nel campo dell'igiene ambientale e attività complementari e similari; m) manutenzione e pulizia del verde pubblico; n) pulizia di edifici pubblici. 2. La società può inoltre eseguire ogni altra attività, operazione e servizio attinente o connesso alla gestione dei servizi di cui sopra, nessuno escluso, ivi compreso lo studio e la gestione di impianti specifici, sia direttamente che indirettamente. 3. La realizzazione dell'oggetto sociale può essere perseguita mediante gestione diretta "per conto", in concessione, in appalto, nonché in qualsiasi altra forma consentita dalle leggi vigenti, fermo restando le modalità di esercizio del "controllo analogo" stabilite dal presente Statuto e dai soci, d'intesa tra di loro in caso di pluralità degli stessi. 5. La società potrà compiere tutte le operazioni di natura commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare e finanziaria, concedere garanzie reali e personali, ad eccezione della raccolta del risparmio tra il pubblico e dell'erogazione del credito, ed, in generale, qualsiasi attività necessaria e funzionale alla realizzazione dell'oggetto sociale. 6. La società ha l'obbligo di effettuare oltre l'ottanta per cento del fatturato nello svolgimento dei compiti affidati dal Comune di Napoli e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società. 7. I rapporti tra la società e il Comune di Napoli sono regolati, per quanto riguarda l'affidamento dei servizi pubblici, da apposito contratto di servizio.

50)

importante e prevalente della propria attività a favore dei soci.	

CAPITALE

Art. 6 - CAPITALE 1. Il Comune di Napoli è socio unico per il periodo previsto dalla legge. 1 bis. La società potrà essere partecipata esclusivamente da soggetti pubblici; qualsiasi operazione societaria e/o qualunque trasferimento della proprietà del capitale sociale in violazione di detta previsione dovrà, pertanto, considerarsi inefficace nei confronti della società e ad essa non opponibile. 2. Il capitale sociale è di Euro 35.806.807,00 (trentacinquemilioniottocentoseimilaottocentosett e virgola zero zero) suddiviso in n. 35.806.807 (trentacinquemilioniottocentoseimilaottocentosett e) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna. 3. Le azioni non sono rappresentate da titoli azionari. 4. Il capitale sociale può essere aumentato in una o più volte, in osservanza delle norme di legge e del presente Statuto, con deliberazione dell'Assemblea dei soci, che ne determina le modalità ed i termini, nel rispetto delle previsioni di cui al precedente coma 1 bis del presente articolo. 5. Il capitale sociale potrà essere aumentato anche tramite conferimenti in natura ai sensi dell'art. 2440 del codice civile. 6. Il deliberato aumento di capitale dovrà essere offerto in opzione ai soci in proporzione alla quota di capitale da ciascuno di essi posseduta, salvo che per deliberazione dell'Assemblea il nuovo capitale debba essere liberato mediante conferimenti in natura. 7. Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a trenta giorni dalla pubblicazione dell'offerta nel Registro delle Imprese. 8. Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoptate.	**Art. 6 - CAPITALE** 1. Il Comune di Napoli è socio unico per il periodo previsto dalla legge. 1 bis. La società potrà essere partecipata esclusivamente da soggetti pubblici e/o soggetti controllati in misura totalitaria da soggetti pubblici; qualsiasi operazione societaria e/o qualunque trasferimento della proprietà del capitale sociale in violazione di detta previsione dovrà, pertanto, considerarsi inefficace nei confronti della società e ad essa non opponibile. 2. Il capitale sociale è di Euro 35.806.807,00 (trentacinquemilioniottocentoseimilaottocentosett e virgola zero zero) suddiviso in n. 35.806.807 (trentacinquemilioniottocentoseimilaottocentosett e) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna. 3. Le azioni non sono rappresentate da titoli azionari. 4. Il capitale sociale può essere aumentato in una o più volte, in osservanza delle norme di legge e del presente Statuto, con deliberazione dell'Assemblea dei soci, che ne determina le modalità ed i termini, nel rispetto delle previsioni di cui al precedente coma 1 bis del presente articolo. 5. Il capitale sociale potrà essere aumentato anche tramite conferimenti in natura ai sensi dell'art. 2440 del codice civile. 6. Il deliberato aumento di capitale dovrà essere offerto in opzione ai soci in proporzione alla quota di capitale da ciascuno di essi posseduta, salvo che per deliberazione dell'Assemblea il nuovo capitale debba essere liberato mediante conferimenti in natura. 7. Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a trenta giorni dalla pubblicazione dell'offerta nel Registro delle Imprese. 8. Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoptate.

Art. 7 - AZIONI 1. Le azioni sono indivisibili. In caso di comproprietà si applica il disposto dell'art. 2347 c.c.. 2. Ogni categoria di azioni contiene titoli di uguale valore e di uguali diritti per i possessori. 3. L'Assemblea dei soci potrà creare nuove categorie di azioni fornite di diritti diversificati. anche per quanto riguarda la partecipazione alle perdite, deliberando le necessarie modifiche statutarie secondo quanto disposto dall'art. 2348 c.c.. 4. Previa apposita delibera dell'Assemblea dei Soci. la società potrà emettere azioni prive del diritto di voto o con diritto di voto limitato a particolari argomenti purché, complessivamente, tali azioni non eccedano la metà del capitale sociale. 5. Sempre previa apposita delibera dell'Assemblea dei Soci, la società potrà altresì emettere, ai sensi dell'art. 2350 c.c., azioni aventi diritto agli utili risultanti dall'esito dell'attività sociale in uno specifico settore, previa determinazione dei costi e dei ricavi imputabili al settore, delle modalità di rendicontazione, dei diritti sociali attribuiti a tali azioni, nonché delle eventuali condizioni e modalità di conversione di tali azioni in azioni di altra categoria.	Art. 7 - AZIONI 1. Le azioni sono indivisibili. In caso di comproprietà si applica il disposto dell'art. 2347 c.c.. 2. Ogni categoria di azioni contiene titoli di uguale valore e di uguali diritti per i possessori.
Art. 8 - STRUMENTI FINANZIARI 1. La società, con delibera dell'Assemblea straordinaria, potrà emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi escluso il diritto di voto dell'assemblea generale degli azionisti, e comunque nel pieno rispetto di quanto previsto dall'articolo 6 (sei), comma 1 bis del presente statuto e senza che tali strumenti possano in alcun modo modificare e/o incidere sul vincolo della proprietà del capitale sociale riservato esclusivamente a soggetti pubblici, di modo che ogni e qualsivoglia diritto eventualmente acquisito attraverso la sottoscrizione di detti strumenti finanziari e risultante in contrasto con il richiamato articolo 6 (sei), comma 1 bis, sarà del tutto privo di effetti nei confronti della società. 2. La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle	Art. 8 - STRUMENTI FINANZIARI 1. La società, con delibera dell'Assemblea straordinaria, potrà emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi escluso il diritto di voto dell'assemblea generale degli azionisti, e comunque nel pieno rispetto di quanto previsto dall'articolo 6 (sei), comma 1 bis del presente statuto e senza che tali strumenti possano in alcun modo modificare e/o incidere sul vincolo della proprietà del capitale sociale riservato esclusivamente a soggetti pubblici, di modo che ogni e qualsivoglia diritto eventualmente acquisito attraverso la sottoscrizione di detti strumenti finanziari e risultante in contrasto con il richiamato articolo 6 (sei), comma 1 bis, sarà del tutto privo di effetti nei confronti della società. 2. La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle

vigenti normative. 3. La società, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria e nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 6 (sei), comma 1 bis, potrà decidere l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro della società o di società controllate, mediante emissione, per ammontare corrispondente agli utili distribuibili di strumenti finanziari diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o amministrativi, da attribuire individualmente ai prestatori di lavoro, con norme particolari con riguardo alla forma, alle modalità di trasferimento, ai diritti ed alle condizioni di esercizio spettanti ai loro titolari, in virtù del disposto dell'art.2349 c.c..	vigenti normative.
Art. 9 – OBBLIGAZIONI 1. La società può emettere obbligazioni nominative o al portatore, con l'osservanza delle disposizioni di legge. 2. L'Assemblea può deliberare l'emissione di obbligazioni non convertibili in virtù del disposto dell'art. 2410 c.c., determinando le modalità di emissione, collocamento ed estinzione delle obbligazioni mediante verbale redatto da notaio e pubblicizzato secondo legge. 3. In ogni caso le obbligazioni non potranno essere emesse per un ammontare superiore al doppio della somma del capitale sociale e delle riserve, legali e disponibili, come risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Tale ammontare potrà eccezionalmente essere superato se: a) le obbligazioni saranno destinate ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale secondo le leggi speciali; b) le obbligazioni saranno garantite da ipoteca di primo grado sugli immobili di proprietà della società, per un valore complessivo non eccedente i due terzi del valore degli immobili medesimi; c) ricorrono particolari ragioni che interessano l'economia nazionale, previa autorizzazione governativa che fisserà limiti e condizioni dell'emissione obbligazionaria. 4. I titolari di obbligazioni devono nominare un rappresentante comune, per ciascuna categoria di obbligazioni. All'Assemblea degli obbligazionisti si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del presente Statuto in materia di Assemblea straordinaria.	Invariato

Art. 10 - PATRIMONI DESTINATI 1. La società può costituire uno o più patrimoni destinati alla realizzazione di singoli affari, ai sensi del disposto degli artt. 2447 bis e ss. c.c.. 2. L'istituzione di patrimoni destinati è decisa dall'Organo Amministrativo, che, nel caso di Consiglio di Amministrazione, dovrà adottare la relativa delibera all'unanimità. La decisione è, in ogni caso, soggetta a ratifica dell'Assemblea dei Soci entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla sua adozione e diventerà eseguibile solo dopo la ratifica. In mancanza della ratifica nell'indicato termine la decisione si intenderà come non assunta.	~~**Art. 10 - PATRIMONI DESTINATI**~~ Eliminato
Art. 11 - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI 1. Le azioni sono trasferibili alle condizioni indicate nel presente articolo, al fine di tutelare gli interessi della società all'omogeneità della compagine societaria, alla coesione dei soci, all'equilibrio dei rapporti tra gli stessi. 2. Qualora un socio, ferme restando le previsioni di cui all'articolo 6 (sei), comma 1 bis dello statuto e nel rispetto delle stesse, intenda trasferire ad altro soggetto pubblico in tutto o in parte, a titolo gratuito o oneroso, le proprie azioni, o i diritti di opzione su nuove azioni in ipotesi di aumento di capitale, dovrà previamente offrirle in acquisto agli altri soci, a mezzo comunicazione scritta avente data di ricezione certa, diretta all'Organo Amministrativo, che ne darà comunicazione scritta agli altri soci; la comunicazione del socio che intende trasferire i propri titoli dovrà indicare le generalità dell'acquirente, le condizioni ed i termini della cessione, tra i quali il prezzo e le modalità di pagamento. 3. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione dell'Organo Amministrativo di cui al comma precedente, darne comunicazione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ugualmente indirizzata all'Organo Amministrativo, nella quale dovrà essere manifestata la volontà di acquistare le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita ed il gradimento, ovvero la contestazione, del prezzo di vendita proposto dal socio alienante. 4. Nel caso in cui la volontà d'acquisto sia formalizzata con contestazione del prezzo	**Art. 10 - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI** 1. Le azioni sono trasferibili alle condizioni indicate nel presente articolo e nei limiti della normativa vigente 2. Qualora un socio, ferme restando le previsioni di cui all'articolo 6 (sei), comma 1 bis dello statuto e nel rispetto delle stesse, intenda trasferire ad altro soggetto pubblico in tutto o in parte, a titolo gratuito o oneroso, le proprie azioni, o i diritti di opzione su nuove azioni in ipotesi di aumento di capitale, dovrà previamente offrirle in acquisto agli altri soci, a mezzo comunicazione scritta avente data di ricezione certa, diretta all'Organo Amministrativo, che ne darà comunicazione scritta agli altri soci; la comunicazione del socio che intende trasferire i propri titoli dovrà indicare le generalità dell'acquirente, le condizioni ed i termini della cessione, tra i quali il prezzo e le modalità di pagamento. 3. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione dell'Organo Amministrativo di cui al comma precedente, darne comunicazione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ugualmente indirizzata all'Organo Amministrativo, oppure a mezzo posta elettronica certificata, nella quale dovrà essere manifestata la volontà di acquistare le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita ed il gradimento, ovvero la contestazione, del prezzo di vendita proposto dal socio alienante. 4. Nel caso in cui la volontà d'acquisto sia formalizzata con contestazione del prezzo proposto dal socio alienante, il prezzo da

proposto dal socio alienante, il prezzo da corrispondere per esercitare la prelazione, in assenza di accordo, sarà determinato con le modalità che l'art. 2437 ter c.c. prevede in ipotesi di recesso del socio, su istanza di una delle parti. 5. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le azioni offerte spetteranno ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta. 6. Qualora nella comunicazione del socio alienante sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è comunque riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci. 7. La comunicazione dell'intenzione di trasferire le azioni formulata con le modalità indicate equivale a proposta contrattuale, ai sensi dell'art. 1326 c.c.. Pertanto, il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza dell'accettazione dell'altra parte. Da tale momento il socio cedente è obbligato a concordare con il cessionario la ripetizione del negozio di compravendita in forma idonea all'iscrizione nel libro soci, con contestuale pagamento del prezzo, come indicato nella denuntiatio. 8. Ogni e qualsivoglia trasferimento, in tutto o in parte, a titolo gratuito o oneroso, di proprietà di azioni o di diritti di opzioni su nuove azioni in ipotesi di aumento di capitale, effettuato dai soci in violazione del presente articolo e/o che comunque determini la violazione di quanto previsto al precedente articolo 6 (sei), comma 1 bis, sarà privo di ogni e qualsivoglia effetto e si intenderà come mai intervenuto senza che ciò determini alcun diritto o facoltà nei confronti della società da parte del soggetto pervenuto in possesso di azioni e/o di diritti di opzione in violazione di dette previsioni statutarie. 9. La cessione, a qualsiasi titolo, delle azioni della società o del diritto di opzione in ipotesi di aumento del capitale sociale o di costituzione di diritti reali o di garanzia sulle azioni, è subordinata altresì alla prestazione, da parte dell'assemblea dei soci, del gradimento nei confronti del soggetto acquirente o del soggetto in cui favore è costituito il diritto reale o di garanzia. 10. Il diniego del gradimento dovrà essere	corrispondere per esercitare la prelazione, in assenza di accordo, sarà determinato con le modalità che l'art. 2437 ter c.c. prevede in ipotesi di recesso del socio, su istanza di una delle parti. 5. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le azioni offerte spetteranno ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta. 6. Qualora nella comunicazione del socio alienante sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è comunque riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci. 7. La comunicazione dell'intenzione di trasferire le azioni formulata con le modalità indicate equivale a proposta contrattuale, ai sensi dell'art. 1326 c.c.. Pertanto, il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza dell'accettazione dell'altra parte. Da tale momento il socio cedente è obbligato a concordare con il cessionario la ripetizione del negozio di compravendita in forma idonea all'iscrizione nel libro soci, con contestuale pagamento del prezzo, come indicato nella denuntiatio. 8. Ogni e qualsivoglia trasferimento, in tutto o in parte, a titolo gratuito o oneroso, di proprietà di azioni o di diritti di opzioni su nuove azioni in ipotesi di aumento di capitale, effettuato dai soci in violazione del presente articolo e/o che comunque determini la violazione di quanto previsto al precedente articolo 6 (sei), comma 1 bis, sarà privo di ogni e qualsivoglia effetto e si intenderà come mai intervenuto senza che ciò determini alcun diritto o facoltà nei confronti della società da parte del soggetto pervenuto in possesso di azioni e/o di diritti di opzione in violazione di dette previsioni statutarie. 9. La cessione, a qualsiasi titolo, delle azioni della società o del diritto di opzione in ipotesi di aumento del capitale sociale o di costituzione di diritti reali o di garanzia sulle azioni, è subordinata altresì alla prestazione, da parte dell'assemblea dei soci, del gradimento nei confronti del soggetto acquirente o del soggetto in cui favore è costituito il diritto reale o di garanzia. 10. Il diniego del gradimento dovrà essere motivato.

motivato. 11. Il diniego del gradimento, ove non derivante dalla violazione del comma 1 bis dell'articolo 6 (sei) del presente statuto, comporterà l'obbligo, per i restanti soci, di acquistare le azioni o i diritti di opzione ovvero di reperire un terzo acquirente per l'acquisto degli stessi, al prezzo offerto o, in caso di contestazione, al prezzo determinato con le modalità di cui all'art. 2437 ter c.c..	11. Il diniego del gradimento, ove non derivante dalla violazione del comma 1 bis dell'articolo 6 (sei) del presente statuto, comporterà l'obbligo, per i restanti soci, di acquistare le azioni o i diritti di opzione ovvero di reperire un terzo acquirente per l'acquisto degli stessi, al prezzo offerto o, in caso di contestazione, al prezzo determinato con le modalità di cui all'art. 2437 ter c.c..
Art. 12 - RECESSO 1. Hanno diritto a recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti: a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società; b) la trasformazione della società; c) il trasferimento della sede sociale all'estero; d) la revoca dello stato di liquidazione; e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso; f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione; g) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari. 2. Non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione della deliberazione riguardante la proroga del termine. 3. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata. 4. La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria di azioni per le quali il recesso viene esercitato. 5. Se il fatto che legittima il recesso non è costituito dal contenuto di una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. In tale ipotesi l'Organo Amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro sette giorni dalla data in cui egli stesso ne è venuto a conoscenza. 6. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'Organo	**Art. 11 - RECESSO** Invariato

56)

Amministrativo. 7. Le azioni per le quali è esercitato il recesso non possono essere cedute e, se emesse, devono essere depositate presso la sede sociale. 8. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci. 9. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dalla iscrizione nel registro delle imprese della delibera o dalla conoscenza, da parte della società del fatto o dell'atto che ha legittimato il recesso, la società revoca la delibera che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della società. 10. Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso, valutate secondo quanto previsto dall'art. 2437 ter c.c. e collocate secondo le prescrizioni dell'art. 2437 quater c.c..	
Art. 13 - SOGGEZIONE AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E CONTROLLO 1. La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'art. 2497 bis, comma 2, c.c.. 2. La società è soggetta al "controllo analogo"da parte dei soci, secondo quanto previsto dall'ordinamento comunitario e nazionale e nelle forme e modalità stabilite dal presente statuto, nonché dai soci, d'intesa tra loro in caso di pluralità degli stessi. 3. Nell'ambito del controllo analogo di cui al comma precedente, i soci, d'intesa tra loro nel caso di pluralità degli stessi: a) indicano alla società, nelle forme di rito, gli obiettivi strategici aziendali; b) definiscono le linee guida per l'elaborazione da parte della società dei piani di esercizio, nonché le caratteristiche dei servizi da rendere; c) possono esaminare, anche attraverso soggetti esterni appositamente delegati, i documenti amministrativi, contabili ed i libri sociali; d) controllano lo stato di attuazione degli obiettivi fissati, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità; e) esprimono il proprio consenso preventivo per l'eventuale esercizio, in qualsiasi forma, di attività	**Art. 12 - SOGGEZIONE AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E CONTROLLO** 1. La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'art. 2497 bis, comma 2, c.c.. 2. La società è soggetta al "controllo analogo" da parte del socio Comune di Napoli, il quale: - indica alla società gli obiettivi strategici aziendali, che devono essere riportati nei documenti programmatici approvati dal Consiglio Comunale; - definisce le linee guida per l'elaborazione da parte della società dei piani di esercizio e le caratteristiche dei servizi da rendere; - esamina i documenti amministrativi e contabili e dei libri sociali, anche attraverso soggetti esterni appositamente delegati; - controlla lo stato di attuazione degli obiettivi da realizzare da parte della società, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità; - autorizza in via preventiva l'eventuale esercizio, in qualsiasi forma, di nuove attività rientranti nell'oggetto sociale ma non avviate; - esamina, con le modalità stabilite dai propri regolamenti interni, le decisioni più importanti nonché le eventuali variazioni dello Statuto societario.

rientranti nell'oggetto sociale ma non ancora avviate; f) esaminano preventivamente le decisioni più importanti della società; g) esaminano preventivamente le eventuali proposte di modifica dello statuto sociale decise dall'Organo Amministrativo anche ai sensi del successivo articolo 33 (trentatre). 4. Nell'ambito del medesimo controllo analogo di cui ai commi precedenti, la società, attraverso l'Organo Amministrativo, trasmette al Comune di Napoli ed agli altri eventuali soci: a) relazione periodica sull'andamento della stessa, con particolare riferimento alla qualità e quantità del servizio reso, nonché ai costi di gestione; b) relazione annuale sull'andamento della gestione, sui piani di esercizio e sulle iniziative più importanti, congiuntamente al bilancio di esercizio approvato.	La società ha l'obbligo di: - trasmettere all'Amministrazione Comunale la relazione sui rischi di crisi d'azienda e la relazione annuale sull'andamento della gestione, sui piani d'esercizio e sulle più importanti iniziative, congiuntamente al bilancio d'esercizio, da allegare alla specifica documentazione predisposta in occasione del bilancio di previsione del Comune sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale; - trasmettere periodicamente all'Amministrazione Comunale una relazione sull'andamento della gestione societaria, con particolare riferimento alla quantità e qualità del servizio reso, nonché ai costi di gestione con conseguente ed eventuale incontro con il Presidente o l'Amministratore Unico e il Direttore Generale della società, nonché con i componenti del Collegio Sindacale; - conformare ogni atto di gestione agli atti e ai regolamenti del Comune di Napoli; - sottoporre all'Amministrazione Comunale le decisioni su fatti significativi di gestione, allegando motivato parere in merito dell'Organo di Amministrazione. I rapporti tra Azienda e Socio, nel rispetto del "controllo analogo", sono regolati da atti propri del Comune di Napoli. Inoltre, in ottemperanza alle previsioni normative riguardanti il "controllo analogo", il Collegio Sindacale dovrà partecipare alle riunioni della Società organizzate dall'Ente, ove richiesto. Ai fini del controllo della regolarità amministrativa, il Collegio Sindacale fornirà attestazioni in merito a: a) applicazione delle norme pubblicistiche in materia di contratti ed appalti; b) applicazione della normativa per il rispetto dei vincoli di finanza pubblica sul contenimento delle spese; c) applicazione dei criteri e modalità per il reclutamento del personale, nonché sul contenimento della spesa del personale; d) applicazione delle norme sul conferimento e revoca degli incarichi esterni; e) applicazione delle norme in materia di diritto

58)

	d'accesso, trasparenza e anticorruzione. f) effettuare uno scambio periodico di informazioni con l'organo di revisione. L'organo di revisione legale, viene nominato mediante una procedura di gara ad evidenza pubblica, e dovrà: a) trasmettere gli atti d'ufficio redatti al Comune di Napoli; b) effettuare uno scambio periodico di informazioni con il collegio sindacale; c) segnalare qualsiasi irregolarità rilevata al collegio sindacale e al socio Comune di Napoli. Gli obblighi di informazione previsti dal presente articolo sono parte integrante del contratto stipulato dall'organismo partecipato con il soggetto incaricato del sindacato. In caso di pluralita di soci, il controllo analogo sarà esercitato congiuntamente e d'intesa tra di loro

ASSEMBLEA

Art. 14 - CONVOCAZIONE - LUOGO E MODALITÀ 1. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dello statuto, vincolano tutti i soci, compresi gli assenti e i dissenzienti. 2. L'Assemblea è convocata dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e/o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. 3. L'Assemblea può essere convocata anche al di fuori del Comune in cui è posta la sede sociale purchè nel territorio nazionale. 4. In caso di impossibilità o di inattività di tutti gli amministratori, l'Assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale, oppure mediante provvedimento del Tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del	**Art. 13 - CONVOCAZIONE - LUOGO E MODALITÀ** 1. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dello statuto, vincolano tutti i soci, compresi gli assenti e i dissenzienti. 2. L'Assemblea è convocata dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e/o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. 3. L'Assemblea può essere convocata anche al di fuori del Comune in cui è posta la sede sociale purchè nel territorio nazionale. 4. In caso di impossibilità o di inattività di tutti gli amministratori, l'Assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale, oppure mediante provvedimento del Tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del

capitale sociale. 5. L'avviso di convocazione deve indicare: - il luogo in cui si svolge l'Assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica; - la data e l'ora di convocazione dell'Assemblea; - le materie all'ordine del giorno; - le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge. L'Assemblea è convocata alternativamente: a) mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea; b) mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea. Nel caso di cui alla precedente lettera b) si potrà scegliere quale mezzo di convocazione, alternativamente, uno dei seguenti: --lettera inviata almeno otto giorni prima della data dell'adunanza a mezzo di servizi postali od equiparati, fornita di avviso di ricevimento; --lettera semplice, che dovrà essere restituita da tutti i soci, entro la data e l'ora stabilita per l'Assemblea, in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento; --messaggio telefax dotato di dispositivo di conferma della ricezione; --messaggio di posta elettronica ricevuto da tutti i soci, i quali dovranno, entro la data stabilita per l'Assemblea, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento. 6. E'ammessa la possibilità che l'Assemblea dei soci si tenga per teleconferenza o video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti: verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario che redige il verbale sottoscritto da entrambi. 7. L'avviso di convocazione può indicare una data di seconda ed ulteriore convocazione per il caso in cui all'adunanza precedente l'Assemblea non	capitale sociale. 5. L'avviso di convocazione deve indicare: - il luogo in cui si svolge l'Assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica; - la data e l'ora di convocazione dell'Assemblea; - le materie all'ordine del giorno; - le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge. L'Assemblea è convocata alternativamente: a) mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea; b) mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea. Nel caso di cui alla precedente lettera b) si potrà scegliere quale mezzo di convocazione, alternativamente, uno dei seguenti: --lettera inviata almeno otto giorni prima della data dell'adunanza a mezzo di servizi postali od equiparati, fornita di avviso di ricevimento; --lettera semplice, che dovrà essere restituita da tutti i soci, entro la data e l'ora stabilita per l'Assemblea, in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento; --messaggio telefax dotato di dispositivo di conferma della ricezione; --messaggio di posta elettronica ricevuto da tutti i soci, i quali dovranno, entro la data stabilita per l'Assemblea, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento. 6. E'ammessa la possibilità che l'Assemblea dei soci si tenga per teleconferenza o video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti: verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario che redige il verbale sottoscritto da entrambi. 7. L'avviso di convocazione può indicare una data di seconda ed ulteriore convocazione per il caso in cui all'adunanza precedente l'Assemblea non

60)

risulti validamente costituita: le Assemblee in seconda e ulteriore convocazione devono svolgersi nel termine massimo di trenta giorni dalla data indicata per la prima convocazione e non possono tenersi nel medesimo giorno previsto per la precedente adunanza. 8. I soci esercitanti il controllo analogo possono richiedere, secondo le modalità stabilite dagli stessi, d'intesa tra loro in caso di pluralità di soci, la convocazione dell'assemblea mediante formale comunicazione, contenente l'individuazione degli argomenti da trattare, all'organo amministrativo della società, il quale è tenuto a provvedere senza indugio.	risulti validamente costituita: le Assemblee in seconda e ulteriore convocazione devono svolgersi nel termine massimo di trenta giorni dalla data indicata per la prima convocazione e non possono tenersi nel medesimo giorno previsto per la precedente adunanza. 8. I soci esercitanti il controllo analogo possono richiedere, secondo le modalità stabilite dagli stessi, d'intesa tra loro in caso di pluralità di soci, la convocazione dell'assemblea mediante formale comunicazione, contenente l'individuazione degli argomenti da trattare, all'organo amministrativo della società, il quale è tenuto a provvedere senza indugio.
Art.15 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA 1. L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto. 2. Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'Assemblea ordinaria: a) l'approvazione del bilancio; b) la determinazione del compenso degli amministratori e sindaci; c) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci; d) l'assunzione di partecipazioni in altre società; e) quando l'amministrazione della Società sia affidata ad un organo collegiale, le delibere ad essa sottoposte dal Consiglio di Amministrazione allorquando questo, nelle decisioni ad esso riservate, non abbia raggiunto l'unanimità prevista, ovvero negli ulteriori casi previsti dal presente statuto.	**Art.14 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA** 1. L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto. 2. Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'Assemblea ordinaria: a) l'approvazione del bilancio; b) la determinazione del compenso, come previsto dall'art. 11, co.6, D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, è comunque fatto divieto di corrispondere ai dirigenti della società indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile.; c) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci; ~~d)~~ e) quando l'amministrazione della Società sia affidata ad un organo collegiale, le delibere ad essa sottoposte dal Consiglio di Amministrazione allorquando questo, nelle decisioni ad esso riservate, non abbia raggiunto l'unanimità prevista, ovvero negli ulteriori casi previsti dal presente statuto. f) l'affidamento di una o più funzioni aziendali o di servizi ad un'altra società in house dello stesso gruppo societario di cui fa parte, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 50/2016.
Art. 16 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA	**Art. 15 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

1. Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria: a) le modifiche dello Statuto, salvo quanto previsto dall'art. 33 (trentatre) del presente statuto; b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori; c) l'emissione delle azioni di cui al 3°, 4° e 5° comma del precedente art. 7 (sette); d) l'emissione degli strumenti finanziari di cui all'art. 8 (otto) e 9 (nove) del presente Statuto; f) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto.	1. Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria: a) le modifiche dello Statuto, salvo quanto previsto dall'art. 31 (trentuno) del presente statuto; b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori; ~~c)~~ d) l'emissione degli strumenti finanziari di cui all'art. 8 (otto) e 9 (nove) del presente Statuto; f) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto.
Art. 17 - ASSEMBLEA TOTALITARIA 1. Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.	**Art. 16 - ASSEMBLEA TOTALITARIA** Invariato
Art. 18 QUORUM DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA 1. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. 2. L'Assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata. 3. L'Assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. 4. Non si intende approvata la delibera che rinunzia o transige sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, se consta il voto contrario di almeno un quinto del capitale sociale.	**Art. 17 - QUORUM DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA** Invariato
Art. 19 - QUORUM DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA 1. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale. 2. In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con	**Art. 18 - QUORUM DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA** 1. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale. 2. In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con

62)

l'intervento di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale sociale rappresentato in Assemblea. 3. L'introduzione o la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 12 (dodici) del presente Statuto.	l'intervento di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale sociale rappresentato in Assemblea. 3. L'introduzione o la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 11 (undici) del presente Statuto.
Art. 20 - NORME PER IL COMPUTO DEI QUORUM 1. Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni ab origine prive del diritto di voto. 2. Si considerano presenti tutti i soci che al momento della verifica del quorum siano identificati dal Presidente ed esibiscono almeno un certificato rappresentativo della partecipazione. 3. Le azioni proprie sono computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo e del quorum deliberativo, ma non possono esercitare il diritto di voto. 4. Le altre azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea; le medesime azioni (salva diversa disposizione di legge) e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto d'interessi, non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie all'approvazione della delibera. 5. La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svolgimento dell'Assemblea; in tal caso la stessa potrà tenersi in seconda o ulteriore convocazione. 6. Il quorum costitutivo è verificato all'inizio dell'Assemblea e prima di ogni votazione. La mancanza del quorum costitutivo impedisce lo svolgimento della votazione. Qualora il quorum costitutivo venga meno dopo la valida costituzione dell'Assemblea, il Presidente dovrà dichiarare sciolta l'Assemblea. Le deliberazioni approvate sino al venire meno del quorum costitutivo restano valide ed acquistano efficacia ai sensi di legge. 7. Per la trattazione degli altri argomenti all'ordine	**Art. 19- NORME PER IL COMPUTO DEI QUORUM** Invariato

del giorno occorre convocare una nuova Assemblea, anche se il quorum costitutivo è venuto meno nel corso di una Assemblea priva di convocazione.	
Art. 21 - RINVIO DELL'ASSEMBLEA 1. I soci intervenuti che rappresentano un terzo del capitale sociale hanno il diritto di ottenere il rinvio dell'Assemblea a non oltre cinque giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.	**Art. 20 - RINVIO DELL'ASSEMBLEA** Invariato
Art. 22 - LEGITTIMAZIONE A PARTECIPARE ALLE ASSEMBLEE ED A VOTARE 1. Hanno diritto di intervenire e di votare in Assemblea i soci che esibiscono apposito certificato, al fine di dimostrare la propria legittimazione. 2. Ai sensi dell'art. 2370, comma 3, c.c., gli amministratori, a seguito della consegna, sono tenuti ad iscrivere nei libri sociali coloro che non vi risultino ancora iscritti, fermo restando quanto previsto dall'art. 11 (undici), comma 8 del presente statuto. I soci che non possono esercitare il diritto di voto hanno comunque il diritto di essere convocati.	**Art. 21 - LEGITTIMAZIONE A PARTECIPARE ALLE ASSEMBLEE ED A VOTARE** 1. Hanno diritto di intervenire e di votare in Assemblea i soci che esibiscono apposito certificato, al fine di dimostrare la propria legittimazione. 2. Ai sensi dell'art. 2370, comma 3, c.c., gli amministratori, a seguito della consegna, sono tenuti ad iscrivere nei libri sociali coloro che non vi risultino ancora iscritti, fermo restando quanto previsto dall'art. 10 (dieci), comma 8 del presente statuto. I soci che non possono esercitare il diritto di voto hanno comunque il diritto di essere convocati.
Art. 23 - RAPPRESENTANZA DEL SOCIO IN ASSEMBLEA: LE DELEGHE 1. I soci possono partecipare alle Assemblee anche mediante delegati. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali. 2. La delega può essere rilasciata anche per più Assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega. 3. Se il socio ha conferito la delega ad una persona giuridica, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in Assemblea. In alternativa la persona giuridica può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega. 4. Il soggetto delegato non può rappresentare più di venti soci. 5. Le deleghe non possono essere rilasciate a	**Art. 22 - RAPPRESENTANZA DEL SOCIO IN ASSEMBLEA: LE DELEGHE** Invariato

dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo della società o di società da questa controllate.	
Art. 24 - PRESIDENTE E SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA. VERBALIZZAZIONE 1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della società o, in mancanza, da altra persona designata dagli intervenuti. 2. L'Assemblea nomina un Segretario, anche non socio e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza di un Segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio. 3. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. 4. Per quanto attiene alla disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi e le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente ha il potere di proporre le procedure che possono, però, essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto. 5. Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal Presidente, dal Segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare: a) la data dell'Assemblea; b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato); c) le modalità ed i risultati delle votazioni; d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato; e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.	**Art. 23 - PRESIDENTE E SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA. VERBALIZZAZIONE** Invariato
Art. 25 - PROCEDIMENTO ASSEMBLEARE: SVOLGIMENTO DEI LAVORI 1. L'Assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli	**Art. 24 - PROCEDIMENTO ASSEMBLEARE: SVOLGIMENTO DEI LAVORI** Invariato

eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'Assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.	
Art. 26 - MODALITÀ DI VOTO 1. Il voto segreto non è ammesso. 2. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.	**Art. 25 - MODALITÀ DI VOTO** Invariato
Art. 27 - ASSEMBLEE SPECIALI 1. Se esistono più categorie di azioni, ciascun titolare ha diritto di partecipare nella Assemblea speciale di appartenenza. 2. Le disposizioni dettate dal presente Statuto in materia di Assemblea e di soci, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle Assemblee speciali e alle Assemblee degli obbligazionisti. 3. L'Assemblea speciale: a) nomina e revoca il rappresentante comune ed il proprio presidente, che può avere anche la funzione di rappresentante comune nei confronti della società; b) approva o rigetta le delibere dell'assemblea generale che modificano i diritti degli azionisti appartenenti a categorie speciali, degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto; c) delibera sulla proposta di concordato preventivo e di amministrazione controllata; d) delibera sulla creazione di un fondo comune per la tutela degli interessi comuni degli obbligazionisti, degli azionisti appartenenti a categorie speciali e dei titolari di strumenti finanziari muniti di diritti di voto e ne approva il rendiconto; e) delibera sulle controversie con la società e sulle relative transazioni o rinunce; f) delibera sulle altre materie di interesse comune. 4. La convocazione della Assemblea speciale avviene su iniziativa del suo presidente, dell'organo amministrativo della società o quando ne facciano richiesta tante persone che rappresentino un ventesimo dei voti esprimibili nell'Assemblea stessa. 5. La procedura della Assemblea speciale è disciplinata dalle norme contenute nel presente	**Articolo Eliminato**

Statuto con riferimento alla Assemblea della società. 6. La società, ove sia titolare di azioni o di obbligazioni, non può partecipare alla Assemblea speciale. 7. Amministratori e sindaci hanno il diritto di partecipare senza voto all'Assemblea speciale. 8. Le delibere dell'Assemblea speciale sono impugnabili ai sensi degli artt. 2377 e 2379 c.c.. 9. Ai soci spetta altresì il diritto di agire individualmente, laddove l'Assemblea speciale non abbia deliberato in merito. 10. Al rappresentante comune, se eletto, si applicano gli artt. 2417 e 2418 c.c.. 11. La forma e le maggioranze delle Assemblee speciali sono quelle delle Assemblee straordinarie.	
Art. 28 - ANNULLAMENTO DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI 1. L'azione di annullamento delle delibere può essere proposta dai soci che non abbiano votato a favore della delibera assunta, quando possiedono, anche congiuntamente, almeno il cinque per cento del capitale sociale avente diritto di voto con riferimento alla deliberazione impugnabile.	**Art. 26 - ANNULLAMENTO DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI** Invariato

AMMINISTRAZIONE

Art. 29 - COMPOSIZIONE DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE 1. La società è amministrata, in alternativa, da un Amministratore Unico, ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) membri (in seguito indicati anche come l'Organo di Amministrazione). 2. Il Sindaco di Napoli, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii. e dell'art. 2449 del codice civile, nomina e revoca l'Amministratore Unico ovvero i componenti del Consiglio di Amministrazione di cui al precedente comma 1 (uno). L'assemblea dei soci provvede a prendere atto delle nomine e delle revoche disposte ai sensi del precedente comma. 2 bis. Le nomine di cui al precedente comma 2 (due) avvengono anche in considerazione del rapporto fiduciario esistente tra l'Amministratore Unico o i componenti del Consiglio di Amministrazione e il Socio Pubblico. Detto rapporto fiduciario rappresenta condizione	**Art. 27 - COMPOSIZIONE DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE** 1. La società è amministrata, in base alla normativa vigente, da un Amministratore Unico, ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) membri (in seguito indicati anche come l'Organo di Amministrazione). 2. Il Sindaco di Napoli, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii. e dell'art. 2449 del codice civile, nomina e revoca l'Amministratore Unico ovvero i componenti del Consiglio di Amministrazione di cui al precedente comma 1 (uno). L'assemblea dei soci provvede a prendere atto delle nomine e delle revoche disposte ai sensi del precedente comma. 2 bis. Le nomine di cui al precedente comma 2 (due) avvengono anche in considerazione del rapporto fiduciario esistente tra l'Amministratore Unico o i componenti del Consiglio di Amministrazione e il Socio Pubblico. Detto rapporto fiduciario rappresenta condizione

imprescindibile per l'esercizio del "controllo analogo", così come disciplinato dal presente statuto e dai soci - d'intesa tra loro in caso di pluralità degli stessi - di modo che il venir meno di detto pactum fiduciae, pregiudicando l'effettività del citato "controllo analogo"ed, in conseguenza la sussistenza dei requisiti per il cosiddetto "in house providing", integra gli estremi della giusta causa di cui all'articolo 2383, terzo comma del codice civile. 2 ter. Il Sindaco di Napoli, ai sensi di quanto previsto ai precedenti punti 2 (due) e 2 (due) bis del presente articolo e fatti salvi gli ulteriori casi di legge, in caso di cessazione del pactum fiduciae può revocare, anche disgiuntamente, uno o più componenti dell'Organo di Amministrazione, senza che tale revoca rientri nelle fattispecie per le quali sussiste il diritto dei componenti revocati al risarcimento di cui al citato articolo 2383, terzo comma, del codice civile, e senza che dalla stessa revoca discenda per tali componenti ogni e qualsiasi diritto connesso, conseguente e/o collegato alla stessa. 3. I componenti dell'Organo di Amministrazione durano in carica tre esercizi e decadono al momento dell'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio. Essi sono rieleggibili. 4. Ove la società ai sensi dei punti 1 (uno) e 2 (due) del presente articolo, sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, detto Consiglio di Amministrazione - qualora non si sia provveduto all'atto della nomina - elegge nel suo seno il Presidente e, ove necessario, il Vicepresidente; nomina l'Amministratore Delegato. 5. L'Organo di Amministrazione può nominare un Segretario scelto anche tra persone estranee allo stesso. 6. L'Organo di Amministrazione ed ognuno dei suoi componenti sono tenuti a tutti gli adempimenti e/o attività previste dal presente statuto e dai soci, d'intesa tra loro nel caso di una pluralità degli stessi, circa le modalità di esercizio del "controllo analogo", quale definitivo dalla normativa comunitaria e nazionale.	imprescindibile per l'esercizio del "controllo analogo", così come disciplinato dal presente statuto e dai soci - d'intesa tra loro in caso di pluralità degli stessi - di modo che il venir meno di detto pactum fiduciae, pregiudicando l'effettività del citato "controllo analogo"ed, in conseguenza la sussistenza dei requisiti per il cosiddetto "in house providing", integra gli estremi della giusta causa di cui all'articolo 2383, terzo comma del codice civile. 2 ter. Il Sindaco di Napoli, ai sensi di quanto previsto ai precedenti commi 2 (due) e 2 (due) bis del presente articolo e fatti salvi gli ulteriori casi di legge, in caso di cessazione del pactum fiduciae può revocare, anche disgiuntamente, uno o più componenti dell'Organo di Amministrazione, senza che tale revoca rientri nelle fattispecie per le quali sussiste il diritto dei componenti revocati al risarcimento di cui al citato articolo 2383, terzo comma, del codice civile, e senza che dalla stessa revoca discenda per tali componenti ogni e qualsiasi diritto connesso, conseguente e/o collegato alla stessa. 2 quater. Le nomine verranno effettuate assicurando il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori da eleggere sarà effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120. 3. I componenti dell'Organo di Amministrazione durano in carica tre esercizi e decadono al momento dell'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio. Essi sono rieleggibili. 4. Ove la società ai sensi dei commi 1 (uno) e 2 (due) del presente articolo, sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, detto Consiglio di Amministrazione - qualora non si sia provveduto all'atto della nomina - elegge nel suo seno il Presidente. Inoltre può attribuire deleghe di gestione a un solo amministratore, (Amministratore Delegato), salvo l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea. E'esclusa la possibilità di eleggere un Vicepresidente, fatti salvi i casi di assenza o impedimento del Presidente, in qualità

	di suo sostituto e comunque senza riconoscimento di compensi aggiuntivi. 5. L'Organo di Amministrazione può nominare un Segretario scelto anche tra persone estranee allo stesso. 6. L'Organo di Amministrazione ed ognuno dei suoi componenti sono tenuti a tutti gli adempimenti e/o attività previste dal presente statuto e dai soci, d'intesa tra loro nel caso di una pluralità degli stessi, circa le modalità di esercizio del "controllo analogo", quale definitivo dalla normativa comunitaria e nazionale.
Art. 30 - COMPENSO DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO 1. Ai componenti dell'Organo di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio, nel limite delle vigenti leggi, nonché un compenso determinato dall'Assemblea. 2. Ove nominati la remunerazione degli amministratori investiti della carica di Presidente, di Vicepresidente o di Amministratore Delegato è stabilita - se non vi abbia già provveduto l'assemblea dei soci - dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dall'Assemblea e delle disposizioni normative e regolamentari vigenti.	**Art. 28 - COMPENSO DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO** 1. Ai componenti dell'Organo di Amministrazione spetta un compenso onnicomprensivo determinato dall'Assemblea secondo la normativa vigente 2. Ove nominati, il compenso degli amministratori investiti della carica di Presidente di Vicepresidente o di Amministratore Delegato è stabilita - se non vi abbia già provveduto l'assemblea dei soci - dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dall'Assemblea e delle disposizioni normative e regolamentari vigenti. 3. È fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza e premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali
Art. 31 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Ove la società ai sensi dei punti 1 (uno) e 2 (due) del precedente articolo 29 (ventinove), sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, il Presidente dello stesso convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o presso altra sede, indicando l'ora e il luogo della convocazione e l'ordine del giorno ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne riceva richiesta dall'Amministratore Delegato o da almeno due dei consiglieri in carica o dal Collegio Sindacale. 2. La convocazione viene fatta mediante avviso agli Amministratori e ai Sindaci, inviato di regola almeno tre giorni prima dell'adunanza e	**Art. 29 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** Ove la società ai sensi dei commi 1 (uno) e 2 (due) del precedente articolo 27 (ventisette), sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, il Presidente dello stesso convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o presso altra sede, indicando l'ora e il luogo della convocazione e l'ordine del giorno ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne riceva richiesta dall'Amministratore Delegato o da almeno due dei consiglieri in carica o dal Collegio Sindacale. 2. La convocazione viene fatta mediante avviso agli Amministratori e ai Sindaci, inviato di regola almeno tre giorni prima dell'adunanza e

contenente l'ordine del giorno. 3. In caso di urgenza, il Consiglio può essere convocato anche mediante telegramma, telex, telefax con preavviso di almeno ventiquattro ore. 4. La riunione del Consiglio è ugualmente valida in mancanza delle formalità di cui sopra qualora siano presenti tutti gli amministratori in carica e i sindaci effettivi. 5. Per la validità dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza effettiva della maggioranza degli Amministratori in carica, salva la necessità della presenza di tutti i Consiglieri nell'ipotesi di cui al successivo articolo 33 (trentatre). 6. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta dei voti degli Amministratori presenti salva la necessità della unanimità nelle ipotesi di cui al successivo articolo 33 (trentatre). 7. Il voto non può essere dato per delega. 8. Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche tramite tele-conferenza o videoconferenza purché tutti i presenti, la cui identificazione deve risultare garantita, possano seguire e prendere parte alla discussione in tempo reale e possano altresì scambiarsi i documenti relativi alla discussione; di tutto ciò dovrà esser fatta menzione nel verbale delle riunioni. 9. Nel caso di riunioni tenute mediante tele-conferenza o video-conferenza le stesse si intendono svolte nel luogo in cui il Presidente ed il Segretario si incontrano per redigere e sottoscrivere il relativo verbale sull'apposito libro.	contenente l'ordine del giorno e trasmesso o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata (PEC), o altro mezzo similmente idoneo a certificare l'effettiva consegna. 3. In caso di urgenza, il Consiglio può essere convocato anche mediante telegramma, telex, telefax con preavviso di almeno ventiquattro ore. 4. La riunione del Consiglio è ugualmente valida in mancanza delle formalità di cui sopra qualora siano presenti tutti gli amministratori in carica e i sindaci effettivi. 5. Per la validità dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza effettiva della maggioranza degli Amministratori in carica, salva la necessità della presenza di tutti i Consiglieri nell'ipotesi di cui al successivo articolo 31 (trentuno). 6. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta dei voti degli Amministratori presenti salva la necessità della unanimità nelle ipotesi di cui al successivo articolo 31 (trentuno). 7. Il voto non può essere dato per delega. 8. Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche tramite tele-conferenza o videoconferenza purché tutti i presenti, la cui identificazione deve risultare garantita, possano seguire e prendere parte alla discussione in tempo reale e possano altresì scambiarsi i documenti relativi alla discussione; di tutto ciò dovrà esser fatta menzione nel verbale delle riunioni. 9. Nel caso di riunioni tenute mediante tele-conferenza o video-conferenza le stesse si intendono svolte nel luogo in cui il Presidente ed il Segretario si incontrano per redigere e sottoscrivere il relativo verbale sull'apposito libro.
Art. 32 - RAPPRESENTANZA E POTERI DEL PRESIDENTE 1. Ove la società ai sensi dei punti 1 (uno) e 2 (due) del precedente articolo 29 (ventinove), sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, il Presidente ha la firma sociale e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio, salvo quanto previsto dal successivo articolo 33 (trentatre). In caso di assenza o impedimento del Presidente la rappresentanza legale e la firma spettano al	**Art. 30 - RAPPRESENTANZA E POTERI DEL PRESIDENTE E DELL'AMMINISTRATORE UNICO** 1. Ove la società ai sensi dei commi 1 (uno) e 2 (due) del precedente articolo 27 (ventisette), sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, il Presidente ha la firma sociale e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio, salvo quanto previsto dal successivo articolo 31 (trentuno). In caso di assenza o impedimento del Presidente la

Vicepresidente. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di quest'ultimo. Oltre gli eventuali poteri conferitigli dal Consiglio, al Presidente sono conferiti i seguenti poteri: a) convocare e presiedere l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dai precedenti articoli 14 (quattordici) e 31 (trentuno); b) promuovere azioni, impugnative ed istanze e di resistere in giudizio avanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, in qualsiasi sede e grado, anche per revocazione o cassazione, nonché di rinunziare agli atti di giudizio; c) transigere liti qualora sia stato a ciò delegato dal Consiglio di Amministrazione. 2. Nel caso in cui la società, ai sensi dei punti 1 (uno) e 2 (due) del precedente articolo 29 (ventinove), sia amministrata da un Amministratore Unico, le prerogative ed i poteri di cui al presente articolo sono attribuiti, per quanto compatibile, a detto Amministratore.	rappresentanza legale e la firma spettano al Vicepresidente, all'uopo nominato. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di quest'ultimo. Oltre gli eventuali poteri conferitigli dal Consiglio, al Presidente sono conferiti i seguenti poteri: a) convocare e presiedere l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dai precedenti articoli 13 (tredici) e 29 (ventinove); b) promuovere azioni, impugnative ed istanze e di resistere in giudizio avanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, in qualsiasi sede e grado, anche per revocazione o cassazione, nonché di rinunziare agli atti di giudizio; c) transigere liti qualora sia stato a ciò delegato dal Consiglio di Amministrazione. 2. Nel caso in cui la società, ai sensi dei commi 1 (uno) e 2 (due) del precedente articolo 27 (ventisette), sia amministrata da un Amministratore Unico, le prerogative ed i poteri di cui al presente articolo sono attribuiti, per quanto compatibile, a detto Amministratore.
Art. 33 - POTERI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE 1. L'Organo di Amministrazione, fermo restando le modalità di esercizio del "controllo analogo" stabilite dal presente Statuto e dai soci, d'intesa tra di loro in caso di pluralità degli stessi, è investito di ogni potere per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e provvede a tutto quanto non sia riservato, dalla legge o dallo statuto, all'assemblea dei soci. 2. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Amministratore Delegato determinandone i suoi poteri ed ogni atto attribuito alla sua competenza, salve le attribuzioni non delegabili a norma dell'art. 2381 c.c., quelle che il Consiglio si riserva di sua stretta competenza e quelle conferite al Presidente. L'Amministratore Delegato, nei limiti delle deleghe assegnate e ferme restando le modalità di esercizio del "controllo analogo"stabilite dal presente statuto e dai soci, d'intesa tra di loro in caso di pluralità degli stessi, esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e, nell'ambito dei poteri delegati,	**Art. 31 – POTERI E OBBLIGHI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE** 1. L'Organo di Amministrazione, fermo restando le modalità di esercizio del "controllo analogo" stabilite dalla normativa vigente, dai regolamenti dei soci e dal presente Statuto, è investito di ogni potere per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e provvede a tutto quanto non sia riservato, dalla legge o dallo statuto, all'assemblea dei soci. 1 bis. Sono limitati ai casi previsti dalla legge la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta. Per il caso di loro costituzione, non può comunque essere riconosciuta ai componenti di tali comitati alcuna remunerazione complessivamente superiore al 30 per cento del compenso deliberato per la carica di componente dell'organo amministrativo e comunque proporzionata alla qualificazione professionale e all'entità dell'impegno richiesto. 1 ter. L'Organo Amministrativo deve inoltre predisporre specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale dandone informativa

rappresenta legalmente la società, promuove qualunque azione amministrativa o giudiziaria, in qualsiasi sede e grado, firma rinunzie ad atti giudiziari in qualunque grado di giudizio. 3. L'Organo di Amministrazione ha inoltre facoltà di conferire per determinati atti o categorie di atti, procure speciali ad Amministratori, e su proposta dell'Amministratore Delegato, a Dirigenti, Funzionari ed anche a terzi. 4. Sono comunque di esclusiva competenza dell'Organo di Amministrazione e non sono delegabili i poteri relativi a: a) predisposizione - nell'ambito degli obiettivi strategici fissati dai soci e delle linee guida stabilite dagli stessi ai sensi e con le modalità individuate dal presente statuto e dai soci medesimi, d'intesa tra loro in caso di pluralità degli stessi, circa le modalità di esercizio del "controllo analogo"- degli atti di programmazione, dei piani di investimento e dei piani di assunzione del personale, da sottoporre annualmente all'approvazione dell'assemblea dei soci; b) le eventuali variazioni dello statuto da proporre all'Assemblea, fatte salve le prerogative dei soci nell'esercizio del "controllo analogo"; c) alienazione, compravendita e permuta di beni immobili e brevetti, fatte salve le prerogative dei soci nell'esercizio del "controllo analogo"; d) prestazioni di garanzie, fidejussioni e concessioni di prestiti; e) assunzioni di mutui; f) redazione di progetti di fusione e scissione; g) delibera di fusione nei casi di cui agli artt. 2505, 2505 bis, 2506 ter ultimo comma c.c., fatte salve le prerogative dei soci nell'esercizio del "controllo analogo"; h) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 (due), punto 4 (quattro) del presente statuto, e la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio; i) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative. 5. E'necessaria la presenza dell'intero Consiglio di Amministrazione per le deliberazioni di proposte concernenti le seguenti operazioni, rimanendo comunque la decisione circa la realizzazione delle stesse di competenza esclusiva dell'assemblea dei	all'assemblea nell'ambito della relazione sul governo societario che predispone annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicato contestualmente al bilancio d'esercizio. 1 quater. Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, l'Organo Amministrativo valuta l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti: a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale; b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione; c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società; d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea. 1 quinquies. Gli strumenti eventualmente adottati sono indicati nella relazione sul governo societario predisposto annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicato contestualmente al bilancio d'esercizio. 1 sexies. Qualora non siano integrati gli strumenti di governo societario con quelli su menzionati, ne viene dato conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al precedente comma. (Art. 6, c2, 3, 4 e 5) 2. Il Consiglio di Amministrazione può nominare al suo interno un Amministratore con deleghe di gestione, fatte salve le attribuzioni non delegabili a norma delle leggi vigenti, con particolare

soci: - cessione dell'azienda sociale; - cessione di rami di essa; - emissione di obbligazioni non convertibili di cui al precedente art. 9 (nove); - costituzione di patrimoni destinati di cui al precedente art. 10 (dieci); - assunzione di partecipazioni in altre società. 6. L'Organo di Amministrazione può, inoltre, nominare ai sensi dell'art. 2396 del c.c. un Direttore Generale; l'atto di nomina dovrà precisarne i poteri. 7. Al Direttore Generale spetterà la rappresentanza della società nei limiti dei poteri conferitigli.	riferimento all'art. 2381 c.c., e quelle conferite al Presidente dall'Assemblea. L'Amministratore Delegato, nei limiti delle deleghe assegnate e ferme restando le modalità di esercizio del "controllo analogo"stabilite dalla normativa vigente, dai regolamenti dei soci e dal presente Statuto, esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e, nell'ambito dei poteri delegati, rappresenta legalmente la società, promuove qualunque azione amministrativa o giudiziaria, in qualsiasi sede e grado, firma rinunzie ad atti giudiziari in qualunque grado di giudizio. 3. L'Organo di Amministrazione ha inoltre facoltà di conferire per determinati atti o categorie di atti, procure speciali su proposta dell'Amministratore Delegato, a Dirigenti, Funzionari ed anche a terzi. 4. Sono comunque di esclusiva competenza dell'Organo di Amministrazione e non sono delegabili i poteri relativi a: a) predisposizione - nell'ambito degli obiettivi strategici fissati dai soci e delle linee guida stabilite dagli stessi ai sensi e con le modalità individuate dal presente statuto e dai soci medesimi, circa le modalità di esercizio del "controllo analogo"- degli atti di programmazione, dei piani di investimento e dei piani di assunzione del personale, da sottoporre annualmente all'approvazione dell'assemblea dei soci; b) le eventuali variazioni dello statuto da proporre all'Assemblea, fatte salve le prerogative dei soci nell'esercizio del "controllo analogo"; c) alienazione, compravendita e permuta di beni immobili e brevetti, fatte salve le prerogative dei soci nell'esercizio del "controllo analogo"; d) prestazioni di garanzie, fidejussioni e concessioni di prestiti; e) assunzioni di mutui; f) redazione di progetti di fusione e scissione; g) delibera di fusione nei casi di cui agli artt. 2505, 2505 bis, 2506 ter ultimo comma c.c., fatte salve le prerogative dei soci nell'esercizio del "controllo analogo"; h) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 (due), punto 4 (quattro) del presente statuto, e la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;

	i) la proposizione all'Assemblea di adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative. 5. E' necessaria la presenza dell'intero Consiglio di Amministrazione per le deliberazioni di proposte concernenti le seguenti operazioni, rimanendo comunque la decisione circa la realizzazione delle stesse di competenza esclusiva dell'assemblea dei soci: - cessione dell'azienda sociale; - cessione di rami di essa; - emissione di obbligazioni non convertibili di cui al precedente art. 9 (nove); 6. L'Organo di Amministrazione può, inoltre, nominare ai sensi dell'art. 2396 del c.c. un Direttore Generale; l'atto di nomina dovrà precisarne i poteri. 7. Al Direttore Generale spetterà la rappresentanza della società nei limiti dei poteri conferitigli.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 34 - COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO 1. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, i quali restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. 2. L'emolumento annuale dei Sindaci è stabilito in conformità alle vigenti tariffe professionali e nei limiti delle pertinenti disposizioni normative e regolamentari. 3. Il Sindaco di Napoli, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n° 267/2000 e dell'art. 2449 del codice civile, nomina e revoca i componenti del Collegio Sindacale, nonché - ai sensi dell'art. 2450, comma 2, c.c. - il Presidente, nel rispetto delle norme e dei modi previsti dall'ordinamento vigente. 4. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. 5. Per tutta la durata del loro incarico i Sindaci devono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 c.c.. 6. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del Sindaco e la sua sostituzione con il Sindaco supplente più anziano. 7. I Sindaci scadono alla data dell'Assemblea	**Art. 32 - COLLEGIO SINDACALE** 1. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, i quali restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. 2. L'emolumento annuale dei Sindaci è stabilito nei limiti delle pertinenti disposizioni normative, regolamentari e parametrato alle vigenti tariffe professionali. 3. Il Sindaco di Napoli, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n° 267/2000 e dell'art. 2449 del codice civile, nomina e revoca i componenti del Collegio Sindacale, nonché - ai sensi dell'art. 2450, comma 2, c.c. - il Presidente, nel rispetto delle norme e dei modi previsti dall'ordinamento vigente e secondo quanto previsto dall'art.11, co. 4, D.Lgs. 175/2016 e succ. mod.. 4. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. 5. Per tutta la durata del loro incarico i Sindaci devono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 c.c.. 6. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del Sindaco e la sua

convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. 8. Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei Sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Sindaci. 9. Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio dei mezzi telematici. 10. Il controllo contabile è regolato dalle disposizioni di cui all'art 2409-bis c.c.. 11. Esso è esercitato dal Collegio Sindacale ovvero, quando richiesto dalla legge o deciso dall'assemblea ordinaria e comunque secondo la normativa vigente, da un revisore contabile o da una società di revisione iscritta nell'apposito registro. 12. I requisiti, le funzioni, il compimento dell'incarico, le responsabilità e le attività del revisore contabile o della società di revisione sono regolati dalla legge.	sostituzione con il Sindaco supplente più anziano. 7. I Sindaci scadono scadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica ed in applicazione del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444. (Art. 11, c15). 8. Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei Sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Sindaci. 9. Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio dei mezzi telematici. 10. La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti ovvero da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro ed in ogni caso non può essere affidata al Collegio Sindacale. 12. I requisiti, le cause di incompatibilità, le funzioni, il compimento dell'incarico, le responsabilità e le attività del revisore contabile o della società di revisione sono regolati dalla legge e dai regolamenti dell'Ente socio.

BILANCIO ED UTILI

Art. 35 - BILANCIO E UTILI 1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. 2. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'Assemblea non deliberi ulteriori accantonamenti a fondi di riserva straordinaria.	**Art. 33 - BILANCIO E UTILI** Invariato

NORME FINALI

Art. 36 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE 1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge e, pertanto: a) per il decorso del termine; b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo	**Art. 34 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE** Invariato

che l'Assemblea, all'uopo convocata entro trenta giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie; c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'Assemblea; d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo il disposto dell'art. 2447 c.c.; e) nell'ipotesi prevista dall'art. 2437 quater c.c.; f) per deliberazione dell'Assemblea; g) per le altre cause previste dalla legge. 2. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi. 3. L'Assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori determinando: a) il numero degli stessi liquidatori; b) in caso di pluralità dei liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile; c) a chi spetti la rappresentanza della società; d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo di liquidazione.	
Art. 37 - RINVIO 1. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente statuto o ad integrazione dello stesso, si fa riferimento alle disposizioni del codice civile e delle norme speciali che regolano la materia.	**Art. 35 – RINVIO** Invariato

ALLEGATO 5

76)

STATUTO
DELLA SOCIETA' PER AZIONI
"Azienda Napoletana Mobilità S.p.A."
in sigla
"A.N.M. S.p.A."
TITOLO I
DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – OGGETTO

STATUTO ASSEMBLEA 26.04.2017	STATUTO con modifiche
ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE La società si denomina "Azienda Napoletana Mobilità S.p.A." in sigla "A.N.M. S.p.A.".	Invariato
ARTICOLO 2 - SEDE La società ha sede nel Comune di Napoli, all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile. Il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune potrà essere deciso dall'organo amministrativo e non comporterà modifica dello statuto. E' facoltà dell'organo amministrativo istituire sedi. Le facoltà di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono esercitate fermo restando le modalità di esercizio del "controllo analogo" stabilite dal presente Statuto e dal Comune di Napoli, nell'esercizio delle facoltà stabilite dallo stesso.	Invariato
ARTICOLO 3 - DOMICILIO DEI SOCI Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.	Invariato
ARTICOLO 4 - DURATA La società ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.	Invariato
ARTICOLO 5 - OGGETTO La società, svolgendo la propria attività in regime di *in house providing* ha per oggetto: A) la gestione dei servizi di trasporto pubblico di persone e cose in ogni forma e con ogni mezzo ivi comprese la gestione e l'esercizio delle linee metropolitane e delle funicolari esistenti in Napoli, nonché lo studio per l'organizzazione e la gestione di nuove linee metropolitane e dei relativi impianti tecnologici, attrezzature e servizi in genere per il trasporto ferroviario metropolitano.	**ARTICOLO 5 - OGGETTO** La società, svolgendo la propria attività in regime di *in house providing* ha per oggetto: A) la gestione dei servizi di trasporto pubblico di persone e cose in ogni forma e con ogni mezzo ivi comprese la gestione e l'esercizio delle linee metropolitane e delle funicolari esistenti in Napoli, nonché lo studio per l'organizzazione e la gestione di nuove linee metropolitane e dei relativi impianti tecnologici, attrezzature e servizi in genere per il trasporto ferroviario metropolitano.

88

B) lo svolgimento, al fine di realizzare la gestione unitaria e coordinata della mobilità, di qualsiasi servizio e attività funzionale o comunque operata complementare o affine al servizio di trasporto ed alla mobilità in genere, inclusa la gestione ed il controllo della sosta di aree pubbliche e private, la gestione delle rimozioni e la custodia di veicoli in sosta vietata e di intralcio alla circolazione e l'applicazione ganasce (bloccaggio ruote auto in sosta vietata); C) la manutenzione, in proprio o per conto terzi, di qualunque mezzo utilizzato per trasporto pubblico di persone e/o cose o comunque connesso o complementare a detta attività; D) la ideazione, realizzazione e gestione di sistemi informatici di qualunque tipo e specie connessi al trasporto delle persone e/o delle cose, sia per le proprie attività e strutture e sia per Enti o società che svolgono attività analoghe; E) la realizzazione, la promozione e l'erogazione di servizi nel settore del trasporto urbano anche con la formazione, aggiornamento tecnologico e funzionale e l'addestramento del proprio personale e terzi preposti all'esercizio delle linee, nonché l'assistenza complementare e la manutenzione del materiale rotabile e delle strutture immobili, fisse e mobili. Fermo restando le modalità di esercizio del "controllo analogo" stabilite dal presente Statuto e dal Comune di Napoli, nell'esercizio delle facoltà stabilite dallo stesso, la società potrà inoltre compiere attività accessorie a quelle suddette. In particolare, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà: .acquistare, noleggiare, ipotecare, vendere materiale rotabile, armamento, apparati, sottostazioni elettriche, attrezzature ed installazioni in genere per la realizzazione, manutenzione ed esercizio di ferrovie metropolitane; .effettuare la prestazione di servizi connessi, o accessori al trasporto metropolitano complementari e quindi acquistare, noleggiare, costruire, gestire stazioni, magazzini, parcheggi, fabbriche, officine, edifici, uffici terminali, bar, negozi, ristoranti, strutture ed edifici di servizio e pertinenziali, veicoli; .concludere accordi, nel rispetto di quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo, nonché delle prescrizioni normative e	B) lo svolgimento, al fine di realizzare la gestione unitaria e coordinata della mobilità, di qualsiasi servizio e attività funzionale o comunque operata complementare o affine al servizio di trasporto ed alla mobilità in genere, inclusa la gestione ed il controllo della sosta di aree pubbliche e private, la gestione delle rimozioni e la custodia di veicoli in sosta vietata e di intralcio alla circolazione e l'applicazione ganasce (bloccaggio ruote auto in sosta vietata); C) la manutenzione, in proprio o per conto terzi, di qualunque mezzo utilizzato per trasporto pubblico di persone e/o cose o comunque connesso o complementare a detta attività; D) la ideazione, realizzazione e gestione di sistemi informatici di qualunque tipo e specie connessi al trasporto delle persone e/o delle cose, sia per le proprie attività e strutture e sia per Enti o società che svolgono attività analoghe; E) la realizzazione, la promozione e l'erogazione di servizi nel settore del trasporto urbano anche con la formazione, aggiornamento tecnologico e funzionale e l'addestramento del proprio personale e terzi preposti all'esercizio delle linee, nonché l'assistenza complementare e la manutenzione del materiale rotabile e delle strutture immobili, fisse e mobili. Fermo restando le modalità di esercizio del "controllo analogo" stabilite dal presente Statuto e dal Comune di Napoli, nell'esercizio delle facoltà stabilite dallo stesso, la società potrà inoltre compiere attività accessorie a quelle suddette. In particolare, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà: -acquistare, noleggiare, ipotecare, vendere materiale rotabile, armamento, apparati, sottostazioni elettriche, attrezzature ed installazioni in genere per la realizzazione, manutenzione ed esercizio di ferrovie metropolitane; -effettuare la prestazione di servizi connessi, o accessori al trasporto metropolitano complementari e quindi acquistare, noleggiare, costruire, gestire stazioni, magazzini, parcheggi, fabbriche, officine, edifici, uffici terminali, bar, negozi, ristoranti, strutture ed edifici di servizio e pertinenziali, veicoli; -concludere accordi, nel rispetto di quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo, nonché delle prescrizioni normative e

89

78)

regolamentari relative alle società esercenti servizi in regime di *in house providing*, con aziende di servizio, compagnie ferroviarie e con ogni altra amministrazione, società, organo ed autorità che la società riterrà utile per gli scopi sociali; .compiere in forma diretta e/o indiretta tutte le operazioni di natura commerciale, industriale, immobiliare, mobiliare, finanziaria compresi le emissioni di obbligazioni, in Italia ed all'estero, l'accensione di mutui anche ipotecari e fondiari ed il rilascio di fideiussioni, avalli garanzie, in genere, nonché ogni operazione di leasing che abbia per oggetto beni mobili ed immobili, con la sola esclusione della raccolta del risparmio e dell'erogazione del credito; .compiere,in generale, qualsiasi operazione necessaria e funzionale alla realizzazione dell'oggetto sociale. La realizzazione dell'oggetto sociale può essere perseguita mediante gestione diretta, "per conto", in appalto, attraverso società controllate collegate o partecipate, nonché in qualsiasi altra forma consentita dalle leggi vigenti, fermo restando le modalità di esercizio del "controllo analogo" stabilite dal presente statuto e dal Comune di Napoli, nell'esercizio delle facoltà stabilite dallo stesso. La società, fermo restando le modalità di esercizio del "controllo analogo" stabilite dal presente statuto e dal Comune di Napoli, nell'esercizio delle facoltà stabilite dallo stesso, potrà nel rispetto della normativa pertinenti in materia e nei limiti disposti per la società esercenti servizi in regime di *in house providing*, assumere e cedere partecipazioni ed interessenze in società, imprese, consorzi, associazioni ed in enti giuridici dotati di soggettività aventi oggetti uguali, simili, complementari, accessori, ausiliari ed affini ai propri, sia direttamente che indirettamente, potrà costituire e liquidare gli stessi soggetti sopra indicati, nonché esercitarne il coordinamento tecnico finanziario amministrativo, tanto in ipotesi di limitata che di illimitata responsabilità dei predetti enti per le obbligazioni assunte. La società potrà compiere tutte le operazioni di natura commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare e finanziaria, concedere garanzie reali e personali ad eccezione della raccolta del risparmio tra il pubblico e dell'erogazione del	regolamentari relative alle società esercenti servizi in regime di *in house providing*, con aziende di servizio, compagnie ferroviarie e con ogni altra amministrazione, società, organo ed autorità che la società riterrà utile per gli scopi sociali; -compiere in forma diretta e/o indiretta tutte le operazioni di natura commerciale, industriale, immobiliare, mobiliare, finanziaria compresi le emissioni di obbligazioni, in Italia ed all'estero, l'accensione di mutui anche ipotecari e fondiari ed il rilascio di fideiussioni, avalli garanzie, in genere, nonché ogni operazione di leasing che abbia per oggetto beni mobili ed immobili, con la sola esclusione della raccolta del risparmio e dell'erogazione del credito; -compiere, in generale, qualsiasi operazione necessaria e funzionale alla realizzazione dell'oggetto sociale. La realizzazione dell'oggetto sociale può essere perseguita mediante gestione diretta, "per conto", in appalto, nonché in qualsiasi altra forma consentita dalle leggi vigenti, fermo restando le modalità di esercizio del "controllo analogo" stabilite dal presente statuto e dal Comune di Napoli, nell'esercizio delle facoltà stabilite dallo stesso. La società potrà compiere tutte le operazioni di natura commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare e finanziaria, concedere garanzie reali e personali ad eccezione della raccolta del risparmio tra il pubblico e dell'erogazione del credito ed, in generale, qualsiasi operazione necessaria e funzionale alla realizzazione dell'oggetto sociale. Oltre l'ottanta per cento del fatturato deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dal Comune di Napoli e/o dalle sue società operanti in regime di *in house providing*. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

90

credito ed, in generale, qualsiasi operazione necessaria e funzionale alla realizzazione dell'oggetto sociale. La società ha l'obbligo di svolgere la parte più importante e prevalente della propria attività a favore del Comune di Napoli e/o delle sue società operanti in regime di *in house providing*.	

TITOLO II
CAPITALE SOCIALE

ARTICOLO 6 - CAPITALE La società potrà essere partecipata esclusivamente da soggetti pubblici, ovvero da enti pubblici o da soggetti sottoposti al controllo analogo da parte di questi ultimi e qualsiasi operazione societaria e/o qualunque trasferimento della proprietà del capitale sociale effettuata in violazione di detta previsione sarà da considerarsi come nulla e come mai intervenuta. Il capitale è di euro 13.431.059,00 (tredicimilioniquattrocentotrentunomilacinquantanove/00), diviso in 13.431.059 (tredicimilioniquattrocentotrentunomilacinquantanove) azioni del valore nominale di euro 1,00 (uno/00) ciascuna. Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.	**ARTICOLO 6 - CAPITALE** La società potrà essere partecipata da soggetti pubblici, ovvero da enti pubblici o da soggetti sottoposti al controllo analogo da parte di questi ultimi ovvero da soggetti privati a condizione che vi sia un'influenza pubblica dominante e qualsiasi operazione societaria e/o qualunque trasferimento della proprietà del capitale sociale effettuata in violazione di detta previsione sarà da considerarsi come nulla e come mai intervenuta. Il capitale è di euro 13.431.059,00 (tredicimilioniquattrocentotrentunomilacinquantanove/00), diviso in 13.431.059 (tredicimilioniquattrocentotrentunomilacinquantanove) azioni del valore nominale di euro 1,00 (uno/00) ciascuna. Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.
ARTICOLO 7 - AZIONI Le azioni sono nominative, indivisibili e ognuna di esse dà diritto ad un voto. In caso di comproprietà si applica il disposto dell'art. 2347 c.c.. Ogni categoria di azioni contiene titoli di uguale valore e di uguali diritti per i possessori. L'assemblea dei soci potrà creare nuove categorie di azioni fornite di diritti diversificati, anche per quanto riguarda la partecipazione delle perdite, deliberando le necessarie modifiche statutarie secondo quanto disposto dall'art. 2348 c.c.. Previa apposita delibera dell'assemblea dei soci, la società potrà emettere azioni prive del diritto di voto o con diritto di voto limitato a particolari argomenti purché, complessivamente, tali azioni non eccedano la metà del capitale sociale. Sempre previa apposita delibera dell'assemblea dei soci, la società potrà altresì	**ARTICOLO 7 - AZIONI** Le azioni sono nominative, indivisibili e ognuna di esse dà diritto ad un voto. In caso di comproprietà si applica il disposto dell'art. 2347 c.c..

emettere, ai sensi dell'art. 2350 c.c., azioni correlate aventi diritto agli utili risultanti dall'esito dell'attività sociale in uno specifico settore, previa determinazione dei costi e dei ricavi imputabili al settore, delle modalità di rendicontazione, dei diritti sociali attribuiti a tali azioni, nonché delle eventuali condizioni e modalità di conversione di tali azioni in azioni di altra categoria.	
ARTICOLO 8 - STRUMENTI FINANZIARI La società, con delibera dell'assemblea straordinaria, potrà emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi, escluso il diritto di voto dell'assemblea generale degli azionisti, e comunque nel pieno rispetto di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1 del presente statuto e senza che tali strumenti possano in alcun modo modificare e/o incidere sul vincolo della proprietà del capitale sociale riservato esclusivamente a soggetti pubblici, di modo che ogni e qualsivoglia diritto eventualmente acquisito attraverso la sottoscrizione di detti strumenti finanziari e risultante in contrasto con il richiamato articolo 6, comma 1, sarà del tutto privo di effetti. La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle vigenti normative. La società, con deliberazione dell'assemblea straordinaria e nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 6, comma 1, potrà decidere l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro della società o di società controllate, mediante emissione, per ammontare corrispondente agli utili distribuibili di strumenti finanziari diversi dalle azioni forniti di diritti patrimoniali o amministrativi, da attribuire individualmente ai prestatori di lavoro, con norme particolari con riguardo alla forma, alle modalità di trasferimento, ai diritti ed alle condizioni di esercizio spettanti ai loro titolari, in virtù del disposto dell'art. 2349 c.c..	**ARTICOLO 8 - STRUMENTI FINANZIARI** La società, con delibera dell'assemblea straordinaria, potrà emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi, escluso il diritto di voto dell'assemblea generale degli azionisti, e comunque nel pieno rispetto di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1 del presente statuto e senza che tali strumenti possano in alcun modo modificare e/o incidere sul vincolo della proprietà del capitale sociale, di modo che ogni e qualsivoglia diritto eventualmente acquisito attraverso la sottoscrizione di detti strumenti finanziari e risultante in contrasto con il richiamato articolo 6, comma 1, sarà del tutto privo di effetti. La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle vigenti normative.
ARTICOLO 9 - OBBLIGAZIONI La società può emettere, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 6 comma 1, obbligazioni nominative o al portatore, con	Invariato

l'osservanza delle disposizioni di legge. L'Assemblea può deliberare l'emissione di obbligazioni non convertibili in virtù del disposto dell'art. 2410 c.c., determinando le modalità di emissione, collocamento ed estinzione delle obbligazioni mediante verbale redatto da notaio e pubblicizzato secondo legge. In ogni caso le obbligazioni non potranno essere emesse per un ammontare superiore al doppio della somma del capitale sociale e delle riserve, legali e disponibili, come risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Tale ammontare potrà eccezionalmente essere superato se: a) le obbligazioni saranno destinate ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale secondo le leggi speciali; b) le obbligazioni saranno garantite da ipoteca di primo grado sugli immobili di proprietà della società, per un valore complessivo non eccedente i due terzi del valore degli immobili medesimi; c) ricorrano particolari ragioni che interessano l'economia nazionale, previa autorizzazione governativa che fisserà limiti e condizioni dell'emissione obbligazionaria. I titolari di obbligazioni devono nominare un rappresentante comune, per ciascuna categoria di obbligazioni. All'assemblea degli obbligazionisti si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del presente statuto in materia di assemblea straordinaria.	
ARTICOLO 10 – PATRIMONI DESTINATI La società può costituire uno o più patrimoni destinati alla realizzazione di singoli affari, ai sensi del disposto degli artt. 2447 bis e ss. c.c.. La deliberazione costitutiva del patrimonio destinato è adottata dall'organo di amministrazione all'unanimità ed è soggetta a ratifica dell'Assemblea dei Soci entro e non oltre 60 giorni dalla sua adozione, in assenza della quale detta deliberazione perde ogni efficacia e si intende come mai assunta.	~~**ARTICOLO 10 – PATRIMONI DESTINATI**~~ Eliminato
ARTICOLO 11 - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI Le azioni sono trasferibili alle condizioni indicate nel presente articolo, al fine di tutelare gli interessi della società	**ARTICOLO 10 - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI** Le azioni sono trasferibili alle condizioni indicate nel presente articolo e nei limiti della normativa vigente.

93

all'omogeneità della compagine societaria, alla coesione dei soci, all'equilibrio dei rapporti tra gli stessi.
Qualora un socio, fermo restando le previsioni di cui all'articolo 6, comma 1 dello statuto e nel rispetto delle stesse, intenda trasferire ad altro soggetto pubblico - in tutto o in parte, a titolo gratuito o oneroso - le proprie azioni, o i diritti di opzione su nuove azioni in ipotesi di aumento di capitale, dovrà previamente offrile in acquisto agli altri soci, a mezzo comunicazione scritta avente data di ricezione certa al presidente del consiglio di amministrazione, ovvero all'Amministratore Unico, che ne darà comunicazione scritta agli altri soci; la comunicazione del socio che intende trasferire i propri titoli dovrà indicare le generalità dell'acquirente, le condizioni ed i termini della cessione, tra i quali il prezzo e le modalità di pagamento.
I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di amministrazione o all'Amministratore Unico di cui al comma precedente, darne comunicazione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al medesimo Presidente del consiglio di amministrazione o all'Amministratore Unico nella quale dovrà essere manifestata la volontà di acquistare le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita ed il gradimento, ovvero la contestazione, del prezzo di vendita proposto dal socio alienante.
Nel caso in cui la volontà d'acquisto sia formalizzata con contestazione del prezzo proposto dal socio alienante, il prezzo da corrispondere per esercitare la prelazione, in assenza di accordo, sarà determinato con le modalità che l'art. 2437 ter c.c. prevede in ipotesi di recesso del socio, su istanza di una delle parti.
Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le azioni offerte spetteranno ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.
Qualora nella comunicazione del socio alienante sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è comunque riconosciuto il diritto di esercitare la

Qualora un socio, fermo restando le previsioni di cui all'articolo 6, comma 1 dello statuto e nel rispetto delle stesse, intenda trasferire ad altro soggetto pubblico o privato - in tutto o in parte, a titolo gratuito o oneroso - le proprie azioni, o i diritti di opzione su nuove azioni in ipotesi di aumento di capitale, dovrà previamente offrile in acquisto agli altri soci, a mezzo comunicazione scritta avente data di ricezione certa al presidente del consiglio di amministrazione, ovvero all'Amministratore Unico, che ne darà comunicazione scritta agli altri soci; la comunicazione del socio che intende trasferire i propri titoli dovrà indicare le generalità dell'acquirente, le condizioni ed i termini della cessione, tra i quali il prezzo e le modalità di pagamento.
I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di amministrazione o all'Amministratore Unico di cui al comma precedente, darne comunicazione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure a mezzo posta elettronica certificata, indirizzata al medesimo Presidente del consiglio di amministrazione o all'Amministratore Unico nella quale dovrà essere manifestata la volontà di acquistare le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita ed il gradimento, ovvero la contestazione, del prezzo di vendita proposto dal socio alienante.
Nel caso in cui la volontà d'acquisto sia formalizzata con contestazione del prezzo proposto dal socio alienante, il prezzo da corrispondere per esercitare la prelazione, in assenza di accordo, sarà determinato con le modalità che l'art. 2437 ter c.c. prevede in ipotesi di recesso del socio, su istanza di una delle parti.
Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le azioni offerte spetteranno ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.
Qualora nella comunicazione del socio alienante sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è comunque riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci.
La comunicazione dell'intenzione di trasferire

83)

prelazione in concorso con gli altri soci. La comunicazione dell'intenzione di trasferire le azioni formulata con le modalità indicate equivale a proposta contrattuale, ai sensi dell'art. 1326 c.c.. Pertanto, il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza dell'accettazione dell'altra parte. Da tale momento il socio cedente è obbligato a concordare con il cessionario la ripetizione del negozio di compravendita in forma idonea all'iscrizione nel libro soci, con contestuale pagamento del prezzo, come indicato nella denuntiatio. Ogni e qualsivoglia trasferimento, in tutto o in parte, a titolo gratuito o oneroso, di proprietà di azioni o di diritti di opzioni su nuove azioni in ipotesi di aumento di capitale, effettuato dai soci in violazione del presente articolo e/o che comunque determini la violazione di quanto previsto al precedente articolo 6, comma 1, sarà privo di ogni e qualsivoglia effetto e si intenderà come mai intervenuto, senza che ciò determini alcun diritto o facoltà nei confronti della società da parte del soggetto pervenuto in possesso di azioni e/o di diritti di opzione in violazione di dette previsioni statutarie. La cessione, a qualsiasi titolo, delle azioni della società o del diritto di opzione in ipotesi di aumento del capitale sociale o di costituzione di diritti reali o di garanzia sulle azioni, è subordinata altresì alla prestazione, da parte dell'assemblea dei soci, del gradimento nei confronti del soggetto acquirente o del soggetto in cui favore è costituito il diritto reale o di garanzia. Il diniego del gradimento dovrà essere motivato. Il diniego del gradimento, ove non derivante dalla violazione del comma 1 dell'articolo 6 del presente statuto, comporterà l'obbligo, per i restanti soci, di acquistare le azioni o i diritti di opzione ovvero di reperire un terzo acquirente per l'acquisto degli stessi, al prezzo offerto o, in caso di contestazione, al prezzo determinato con le modalità di cui all'art. 2437 ter c.c..	le azioni formulata con le modalità indicate equivale a proposta contrattuale, ai sensi dell'art. 1326 c.c.. Pertanto, il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza dell'accettazione dell'altra parte. Da tale momento il socio cedente è obbligato a concordare con il cessionario la ripetizione del negozio di compravendita in forma idonea all'iscrizione nel libro soci, con contestuale pagamento del prezzo, come indicato nella denuntiatio. Ogni e qualsivoglia trasferimento, in tutto o in parte, a titolo gratuito o oneroso, di proprietà di azioni o di diritti di opzioni su nuove azioni in ipotesi di aumento di capitale, effettuato dai soci in violazione del presente articolo e/o che comunque determini la violazione di quanto previsto al precedente articolo 6, comma 1, sarà privo di ogni e qualsivoglia effetto e si intenderà come mai intervenuto, senza che ciò determini alcun diritto o facoltà nei confronti della società da parte del soggetto pervenuto in possesso di azioni e/o di diritti di opzione in violazione di dette previsioni statutarie. La cessione, a qualsiasi titolo, delle azioni della società o del diritto di opzione in ipotesi di aumento del capitale sociale o di costituzione di diritti reali o di garanzia sulle azioni, è subordinata altresì alla prestazione, da parte dell'assemblea dei soci, del gradimento nei confronti del soggetto acquirente o del soggetto in cui favore è costituito il diritto reale o di garanzia. Il diniego del gradimento dovrà essere motivato. Il diniego del gradimento, ove non derivante dalla violazione del comma 1 dell'articolo 6 del presente statuto, comporterà l'obbligo, per i restanti soci, di acquistare le azioni o i diritti di opzione ovvero di reperire un terzo acquirente per l'acquisto degli stessi, al prezzo offerto o, in caso di contestazione, al prezzo determinato con le modalità di cui all'art. 2437 ter c.c..
ARTICOLO 12 - RECESSO Hanno diritto a recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:	**ARTICOLO 11 – RECESSO** Invariato

95

-a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società; -b) la trasformazione della società; -c) il trasferimento della sede sociale all'estero; -d) la revoca dello stato di liquidazione; -e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso; -f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione; -g) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari. Non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione della deliberazione riguardante la proroga del termine. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione o all'Amministratore Unico mediante lettera raccomandata. La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria di azioni per le quali il recesso viene esercitato. Se il fatto che legittima il recesso non è costituito dal contenuto di una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. In tale ipotesi il Presidente del consiglio di amministrazione, ovvero l'Amministratore Unico, è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro sette giorni dalla data in cui egli stesso ne è venuto a conoscenza. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta al presidente del consiglio di amministrazione, ovvero all'Amministratore Unico. Le azioni per le quali è esercitato il recesso non possono essere cedute e, se emesse, devono essere depositate presso la sede sociale. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci. Il recesso non può essere esercitato e, se già	

esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dalla iscrizione nel registro delle imprese della delibera o dalla conoscenza, da parte della società del fatto o dell'atto che ha legittimato il recesso, la società revoca la delibera che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della società. Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso, valutate secondo quanto previsto dall'art. 2437 ter c.c. e collocate secondo le prescrizioni dell'art. 2437 quater c.c..	
ARTICOLO 13 - SOGGEZIONE AD ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO La società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento anche sotto il profilo patrimoniale, finanziario, amministrativo, tecnico ed organizzativo, del socio Napoli Holding s.r.l. La società, inoltre, esercita attività di direzione e coordinamento nei confronti di altre società di capitali. Pertanto, a cura degli amministratori, sarà iscritta presso la sezione del registro delle imprese di cui al secondo comma dell'art. 2497 bis del codice civile sia quale società soggetta, sia quale società che esercita tale attività.	**ARTICOLO 12 - SOGGEZIONE AD ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO** Invariato
ARTICOLO 13 BIS – SOGGEZIONE AL CD. "CONTROLLO ANALOGO" La Società, in quanto affidataria in regime di *in house providing,* è soggetta al cd. "controllo analogo" da parte del Comune di Napoli secondo quanto previsto dall'ordinamento comunitario e nazionale e nelle forme e modalità stabilite dal presente statuto, nonché dal Comune di Napoli stesso con eventuali ulteriori determinazioni. Nell'ambito del cd. "controllo analogo" di cui al comma precedente, il Comune di Napoli: a) indica alla società, nelle forme di rito, gli obiettivi strategici aziendali; b) definisce le linee guida per l'elaborazione da parte della società dei piani di esercizio, nonché le caratteristiche dei servizi da rendere; c) può esaminare, anche attraverso soggetti esterni appositamente delegati, i documenti amministrativi, contabili ed i libri sociali;	**ARTICOLO 13 – SOGGEZIONE AL CD. "CONTROLLO ANALOGO"** La Società, in quanto affidataria in regime di in house providing, è soggetta al cd. "controllo analogo" da parte del Comune di Napoli secondo quanto previsto dall'ordinamento comunitario e nazionale e nelle forme e modalità stabilite dal presente statuto, nonché dal Comune di Napoli stesso con eventuali ulteriori determinazioni. Nell'ambito del cd. "controllo analogo" di cui al comma precedente, il Comune di Napoli: a) indica alla società, nelle forme di rito, gli obiettivi strategici aziendali; b) definisce le linee guida per l'elaborazione da parte della società dei piani di esercizio, nonché le caratteristiche dei servizi da rendere; c) può esaminare, anche attraverso soggetti esterni appositamente delegati, i documenti

d) controlla lo stato di attuazione degli obiettivi fissati, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità; e) esprime il proprio consenso preventivo per l'eventuale esercizio, in qualsiasi forma, di attività rientranti nell'oggetto sociale ma non ancora avviate; f) esamina preventivamente le decisioni più importanti della società; g) esamina preventivamente le eventuali proposte di modifica dello statuto sociale deliberate dal Consiglio di Amministrazione anche ai sensi del successivo articolo 30. Nell'ambito del medesimo controllo analogo di cui ai commi precedenti, la società, attraverso l'organo di Amministrazione, trasmette al Comune di Napoli: a) relazione periodica sull'andamento della stessa, con particolare riferimento alla qualità e quantità del servizio reso, nonché ai costi di gestione; b) relazione annuale sull'andamento della gestione, sui piani di esercizio e sulle iniziative più importanti, congiuntamente al bilancio di esercizio approvato. Nell'ipotesi in cui il Comune di Napoli, avuta conoscenza dei predetti elementi, riscontri, anche attraverso i soggetti all'uopo individuati, irregolarità ovvero ritengano necessario intervenire nella gestione della società, potrà richiedere all'Organo di Amministrazione di convocare l'assemblea dei soci per l'adozione dei provvedimenti necessari, fornendo contestualmente al socio Napoli Holding Srl le indicazioni conseguenti. Al fine dell'esercizio del "controllo analogo" e fermo restando la facoltà del Comune di Napoli di disporre di ulteriori strumenti ed attività per l'esercizio dello stesso, è inoltre costituito un apposito Comitato di Controllo composto da 4 (quattro) membri di cui: a) 3 (tre) membri designati dal Sindaco di Napoli; b) 1(un) membro designato dal socio Napoli Holding Srl. Il Comitato di cui al comma precedente, configurandosi come soggetto terzo rispetto alla società ed indipendente dalla stessa, fornisce all'Amministrazione comunale ed al socio Napoli Holding Srl pareri preventivi su delibere dell'Assemblea e/o dell'Organo di	amministrativi, contabili ed i libri sociali; d) controlla lo stato di attuazione degli obiettivi fissati, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità; e) esprime il proprio consenso preventivo per l'eventuale esercizio, in qualsiasi forma, di attività rientranti nell'oggetto sociale ma non ancora avviate; f) esamina preventivamente le decisioni più importanti della società; g) esamina preventivamente le eventuali proposte di modifica dello statuto sociale deliberate dal Consiglio di Amministrazione anche ai sensi del successivo articolo 30. Nell'ambito del medesimo controllo analogo di cui ai commi precedenti, la società, attraverso l'organo di Amministrazione, ha l'obbligo di: - trasmettere all'Amministrazione Comunale la relazione sui rischi di crisi d'azienda e la relazione annuale sull'andamento della gestione, sui piani d'esercizio e sulle più importanti iniziative, congiuntamente al bilancio d'esercizio, da allegare alla specifica documentazione predisposta in occasione del bilancio di previsione del Comune sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale; - trasmettere periodicamente all'Amministrazione Comunale una relazione sull'andamento della gestione societaria, con particolare riferimento alla quantità e qualità del servizio reso, nonché ai costi di gestione con conseguente ed eventuale incontro con il Presidente o l'Amministratore Unico e il Direttore Generale della società, nonché con i componenti del Collegio Sindacale; - conformare ogni atto di gestione agli atti e ai regolamenti del Comune di Napoli; - sottoporre all'Amministrazione Comunale le decisioni su fatti significativi di gestione, allegando motivato parere in merito dell'Organo di Amministrazione. Inoltre, in ottemperanza alle previsioni normative riguardanti il "controllo analogo", il Collegio Sindacale dovrà partecipare alle riunioni della Società organizzate dall'Ente, ove richiesto. Ai fini del controllo della regolarità

Amministrazione della società aventi ad oggetto gli atti strategici, economici, finanziari, amministrativi, organizzativi, gestionali ed operativi che in maniera diretta o indiretta possano comportare conseguenze per il Comune di Napoli. Onde consentire al Comitato di Controllo di cui ai commi precedenti di fornire all'Amministrazione comunale ed a Napoli Holding Srl i propri pareri preventivi, e fermo restando le facoltà di cui al comma successivo, l'Organo di Amministrazione della società provvede a trasmettere ai componenti di detto Comitato copia della convocazione delle Assemblee dei soci e degli eventuali materiali informativi predisposti. Il Comitato è dotato di poteri ispettivi, ed assume l'iniziativa autonomamente o su richiesta dell'Amministrazione Comunale e/o di Napoli Holding Srl. Il Comitato, ai soli fini istruttori, potrà inoltre avvalersi, ove necessario al pieno esercizio delle proprie funzioni, di specifiche ulteriori professionalità presenti negli Uffici comunali. Il Comitato di Controllo di cui ai commi precedenti e la società, definiscono, su iniziativa del primo, d'intesa tra loro e sulla scorta delle indicazioni fornite con appositi atti dall'Amministrazione Comunale, le modalità operative di attuazione dei poteri e delle prerogative di cui ai commi precedenti, individuando nel contempo i documenti da fornire al citato Comitato ai fini dell'espressione del proprio parere a supporto dell'Amministrazione comunale, nonché i termini massimi per l'espressione dello stesso. La partecipazione al Comitato di Controllo è a titolo gratuito.	amministrativa, il Collegio Sindacale fornirà attestazioni in merito a: a) applicazione delle norme pubblicistiche in materia di contratti ed appalti; b) applicazione della normativa per il rispetto dei vincoli di finanza pubblica sul contenimento delle spese; c) applicazione dei criteri e modalità per il reclutamento del personale, nonché sul contenimento della spesa del personale; d) applicazione delle norme sul conferimento e revoca degli incarichi esterni; e) applicazione delle norme in materia di diritto d'accesso, trasparenza e anticorruzione. f) effettuare uno scambio periodico di informazioni con l'organo di revisione. L'organo di revisione legale, viene nominato mediante una procedura di gara ad evidenza pubblica, e dovrà: a) trasmettere gli atti d'ufficio redatti al Comune di Napoli; b) effettuare uno scambio periodico di informazioni con il collegio sindacale; c) segnalare qualsiasi irregolarità rilevata al collegio sindacale e al Comune di Napoli. Gli obblighi di informazione previsti dal presente articolo sono parte integrante del contratto stipulato dall'organismo partecipato con il soggetto incaricato del sindacato. Nell'ipotesi in cui il Comune di Napoli riscontri, anche attraverso i soggetti all'uopo individuati, irregolarità ovvero ritenga necessario intervenire nella gestione della società, potrà richiedere all'Organo di Amministrazione di convocare l'assemblea dei soci per l'adozione dei provvedimenti necessari, fornendo contestualmente al socio Napoli Holding Srl le indicazioni conseguenti. In caso di pluralità di soci, il controllo analogo sarà esercitato congiuntamente e d'intesa tra di loro.

TITOLO III
ORGANI SOCIALI

	ARTICOLO 14 - ORGANI SOCIALI Sono organi della società: a) l'Assemblea dei soci;

	b) l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione; c) il Collegio dei Sindaci. E' fatto divieto di istituire Organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.
ARTICOLO 14 CONVOCAZIONE - LUOGO E MODALITA' L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dello statuto, vincolano tutti i soci, compresi gli assenti e i dissenzienti. L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e/o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. L'assemblea può essere convocata anche al di fuori del comune in cui è posta la sede sociale purché nel territorio nazionale. In caso di impossibilità o di inattività di tutti gli amministratori, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, oppure mediante provvedimento del Tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale. L'avviso di convocazione deve indicare: - il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica; - la data e l'ora di convocazione dell'assemblea; - le materie all'ordine del giorno; - le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge. L'assemblea è convocata alternativamente: A) mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea; B) mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea. Nel caso di cui alla precedente lettera B) si potrà scegliere quale mezzo di convocazione, alternativamente uno dei seguenti: - lettera inviata almeno otto giorni prima della data dell'adunanza a mezzo di servizi postali od	**ARTICOLO 14 bis CONVOCAZIONE - LUOGO E MODALITA'** L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dello statuto, vincolano tutti i soci, compresi gli assenti e i dissenzienti. L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e/o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. L'assemblea può essere convocata anche al di fuori del comune in cui è posta la sede sociale purché nel territorio nazionale. In caso di impossibilità o di inattività di tutti gli amministratori, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, oppure mediante provvedimento del Tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale. L'avviso di convocazione deve indicare: - il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica; - la data e l'ora di convocazione dell'assemblea; - le materie all'ordine del giorno; - le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge. L'assemblea è convocata alternativamente: A) mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea; B) mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea. Nel caso di cui alla precedente lettera B) si potrà scegliere quale mezzo di convocazione, alternativamente uno dei seguenti: - lettera inviata almeno otto giorni prima della data dell'adunanza a mezzo di servizi postali od

equiparati, fornita di avviso di ricevimento; - lettera semplice, che dovrà essere restituita da tutti i soci, entro la data e l'ora stabilita per l'assemblea, in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento; - messaggio telefax o di posta elettronica ricevuta da tutti i soci, i quali dovranno, entro la data stabilita per l'assemblea, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento. Sono valide le assemblee, prive delle formalità di convocazione di cui sopra, qualora ricorrano i presupposti previsti dall'art. 2366 c.c, quarto comma. E' ammessa la possibilità che l'Assemblea dei Soci si tenga per teleconferenza o video-conferenza, a condizione che: - sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione; - tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario che redige il verbale sottoscritto da entrambi. L'avviso di convocazione può indicare una data di seconda ed ulteriore convocazione per il caso in cui all'adunanza precedente l'assemblea non risulti validamente costituita: le assemblee in seconda ed ulteriore convocazione devono svolgersi nel termine massimo di trenta giorni dalla data indicata per la prima convocazione e non possono tenersi nel medesimo giorno previsto per la precedente adunanza. Il Comune di Napoli, nonché il Socio Napoli Holding s.r.l possono richiedere, secondo le modalità stabilite, dagli stessi, la convocazione dell'assemblea mediante formale comunicazione, contenente l'individuazione degli argomenti da trattare, all'organo amministrativo della società, il quale è tenuto a provvedere senza indugio.	equiparati, fornita di avviso di ricevimento; - lettera semplice, che dovrà essere restituita da tutti i soci, entro la data e l'ora stabilita per l'assemblea, in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento; - messaggio di posta elettronica certificata inviata almeno otto giorni prima della data dell'adunanza; - messaggio telefax o di posta elettronica ricevuta da tutti i soci, i quali dovranno, entro la data stabilita per l'assemblea, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento. Sono valide le assemblee, prive delle formalità di convocazione di cui sopra, qualora ricorrano i presupposti previsti dall'art. 2366 c.c, quarto comma. E' ammessa la possibilità che l'Assemblea dei Soci si tenga per teleconferenza o video-conferenza, a condizione che: - sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione; - tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario che redige il verbale sottoscritto da entrambi. L'avviso di convocazione può indicare una data di seconda ed ulteriore convocazione per il caso in cui all'adunanza precedente l'assemblea non risulti validamente costituita: le assemblee in seconda ed ulteriore convocazione devono svolgersi nel termine massimo di trenta giorni dalla data indicata per la prima convocazione e non possono tenersi nel medesimo giorno previsto per la precedente adunanza. Il Comune di Napoli, nonché il Socio Napoli Holding s.r.l possono richiedere, secondo le modalità stabilite, dagli stessi, la convocazione dell'assemblea mediante formale comunicazione, contenente l'individuazione degli argomenti da trattare, all'organo amministrativo della società, il quale è tenuto a

	provvedere senza indugio.
ARTICOLO 15 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria: -a) l'approvazione del bilancio; -b) la nomina e la revoca degli amministratori, fermo restando quanto previsto dall'art. 28 del presente statuto; -c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, ove previsto, la nomina del soggetto cui è demandato il controllo contabile fermo restando quanto previsto dall'art.34 del presente statuto; -d) la determinazione del compenso degli amministratori e sindaci se non è stabilito dallo statuto, fermo restando quanto previsto dall'art. 29 del presente statuto; -e) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci; -f) le delibere ad essa sottoposte dal Consiglio di Amministrazione allorquando questo, nelle decisioni ad esso riservate, non abbia raggiunto l'unanimità prevista, ovvero negli ulteriori casi previsti dal presente statuto; -g) l'assunzione di partecipazioni in altre società nel rispetto della normativa pertinente in materia e dei limiti disposti dalla stessa per le società esercenti servizi in regime di in house providing.	**ARTICOLO 15 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA** L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria: -a) l'approvazione del bilancio; -b) la nomina e la revoca degli amministratori, fermo restando quanto previsto dall'art. 27 del presente statuto; -c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, ove previsto, la nomina del soggetto cui è demandato il controllo contabile fermo restando quanto previsto dall'art.33 del presente statuto; -d) la determinazione del compenso come previsto dall'art. 11, co.6, D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti; è comunque fatto divieto di corrispondere ai dirigenti della società indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile; -e) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci; -f) le delibere ad essa sottoposte dal Consiglio di Amministrazione allorquando questo, nelle decisioni ad esso riservate, non abbia raggiunto l'unanimità prevista, ovvero negli ulteriori casi previsti dal presente statuto; -g) l'approvazione della Relazione sulla gestione e realizzazione degli obiettivi dell'Organo di amministrazione sentita l'Amministrazione controllante; -h) l'affidamento di una o più funzioni aziendali o di servizi ad un'altra società in house dello stesso gruppo societario di cui fa parte, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 50/2016.
ARTICOLO 16 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA Sono di competenza dell'assemblea straordinaria: a) le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto dall'art. 30 del presente statuto; b) la nomina, la sostituzione e la	**ARTICOLO 16 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA** Sono di competenza dell'assemblea straordinaria: a) le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto dall'art. 29 del presente statuto; b) la nomina, la sostituzione e la

determinazione dei poteri dei liquidatori; c) l'emissione delle azioni di cui al terzo, quarto e quinto comma del precedente articolo 7; d) l'emissione degli strumenti finanziari di cui all'art. 8 e all'art. 9 del presente statuto; e) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.	determinazione dei poteri dei liquidatori; c) l'emissione degli strumenti finanziari di cui all'art. 8 e all'art. 9 del presente statuto; d) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.
ARTICOLO 17 - QUORUM DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata. L'assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Non si intende approvata la delibera che rinunzia o transige sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, se consta il voto contrario di almeno un quinto del capitale sociale.	Invariato
ARTICOLO 18 - QUORUM DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA L'assemblea straordinaria in prima e seconda convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale.	Invariato
ARTICOLO 19 - NORME PER IL COMPUTO DEI QUORUM Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto. Si considerano presenti tutti i soci che al momento della verifica del quorum siano identificati dal presidente ed esibiscano almeno un'azione. Le azioni proprie sono computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo e del quorum deliberativo, ma non possono esercitare il diritto di voto. Le altre azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni (salva diversa disposizione di legge) e quelle per le quali il diritto di voto	Invariato

92)

non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto d'interessi, non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie all'approvazione della delibera. La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svolgimento dell'assemblea; in tal caso la stessa potrà tenersi in seconda o ulteriore convocazione. Il quorum costitutivo è verificato all'inizio dell'assemblea e prima di ogni votazione. La mancanza del quorum costitutivo impedisce lo svolgimento della votazione. Qualora il quorum costitutivo venga meno dopo la valida costituzione dell'assemblea, il presidente dovrà dichiarare sciolta l'assemblea. Le deliberazioni approvate sino al venire meno del quorum costitutivo restano valide ed acquistano efficacia ai sensi di legge. Per la trattazione degli altri argomenti all'ordine del giorno occorre convocare una nuova assemblea, anche se il quorum costitutivo è venuto meno nel corso di una assemblea priva di convocazione.	
ARTICOLO 20 - RINVIO DELL'ASSEMBLEA I soci intervenuti che rappresentano un terzo del capitale sociale hanno il diritto di ottenere il rinvio dell'assemblea a non oltre cinque giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.	Invariato
ARTICOLO 21 - LEGITTIMAZIONE A PARTECIPARE ALLE ASSEMBLEE ED A VOTARE Hanno diritto di intervenire e di votare in assemblea i soci che esibiscono i propri titoli, al fine di dimostrare la propria legittimazione. Ai sensi dell'art. 2370, comma 3, c.c., gli amministratori, a seguito della consegna, sono tenuti ad iscrivere nei libri sociali coloro che non vi risultino ancora iscritti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 8, del presente statuto. I soci che non possono esercitare il diritto di voto hanno comunque il diritto di essere convocati.	Invariato
ARTICOLO 22 - RAPPRESENTANZA DEL SOCIO IN ASSEMBLEA: LE DELEGHE I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. Essi devono dimostrare la	Invariato

93)

propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali. La delega può essere rilasciata per una sola assemblea; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega. Se il socio ha conferito la delega ad una persona giuridica, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In alternativa la persona giuridica può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega. Il soggetto delegato non può rappresentare più di venti soci. Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo della società o di società da questa controllate.	
ARTICOLO 23 - PRESIDENTE E SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA: VERBALIZZAZIONE L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione della società, ovvero dall'Amministratore Unico, o, in mancanza, da altra persona designata dagli intervenuti. L'assemblea nomina un segretario, anche non socio ed, occorrendo, uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza di un segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Per quanto attiene alla disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi e le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono, però, essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal	Invariato

notaio. Il verbale deve indicare: -a) la data dell'assemblea; -b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato); -c) le modalità ed i risultati delle votazioni; -d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti (anche mediante allegato); -e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.	
ARTICOLO 24 - PROCEDIMENTO ASSEMBLEARE: SVOLGIMENTO DEI LAVORI L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.	Invariato
ARTICOLO 25 - MODALITA' DI VOTO Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.	Invariato
ARTICOLO 26 - ASSEMBLEE SPECIALI Se esistono più categorie di azioni, ciascun titolare ha diritto di partecipare nella assemblea speciale di appartenenza. Le disposizioni dettate dal presente statuto in materia di assemblea e di soci, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle assemblee speciali e alle assemblee degli obbligazionisti. L'assemblea speciale: -a) nomina e revoca il rappresentante comune ed il proprio presidente, che può avere anche la funzione di rappresentante comune nei confronti della società; -b) approva o rigetta le delibere dell'assemblea generale che modificano i diritti degli azionisti appartenenti a categorie speciali, degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto; -c) delibera sulla proposta di concordato preventivo e di amministrazione controllata; -d) delibera sulla creazione di un fondo comune	~~**ARTICOLO 26 - ASSEMBLEE SPECIALI**~~ **Eliminato**

95)

per la tutela degli interessi comuni degli obbligazionisti, degli azionisti appartenenti a categorie speciali e ne approva il rendiconto; -e) delibera sulle controversie con la società e sulle relative transazioni o rinunce; -f) delibera sulle altre materie di interesse comune. La convocazione della assemblea speciale avviene su iniziativa del suo presidente, dell'organo amministrativo della società o quando ne facciano richiesta tante persone che rappresentino un ventesimo dei voti esprimibili nell'assemblea stessa. La procedura della assemblea speciale è disciplinata dalle norme contenute nel presente statuto con riferimento alla assemblea della società. La società, ove sia titolare di azioni o di obbligazioni, non può partecipare alla assemblea speciale. Amministratori e sindaci hanno il diritto di partecipare senza voto all'assemblea speciale. Le delibere dell'assemblea speciale sono impugnabili ai sensi degli artt. 2377 e 2379 c.c.. Ai soci spetta altresì il diritto di agire individualmente, laddove l'assemblea speciale non abbia deliberato in merito. Al rappresentante comune, se eletto, si applicano gli artt. 2417 e 2418 c.c.. La forma e le maggioranze delle assemblee speciali sono quelle delle assemblee straordinarie.	
ARTICOLO 27 - ANNULLAMENTO DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI L'azione di annullamento delle delibere può essere proposta dai soci che non abbiano votato a favore della delibera assunta, quando possiedono, anche congiuntamente, almeno il cinque per cento del capitale sociale avente diritto di voto con riferimento alla deliberazione impugnabile.	**ARTICOLO 26** Invariato
ARTICOLO 28 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE: COMPOSIZIONE, NOMINA E DURATA La società è amministrata, in alternativa, da un Amministratore Unico, ovvero da un consiglio di amministrazione composto da un numero di consiglieri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 5 (cinque) compreso il Presidente	**ARTICOLO 27 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE: COMPOSIZIONE, NOMINA E DURATA** La società è amministrata, in alternativa, da un Amministratore Unico, o, se previsto dalla normativa vigente, da un consiglio di amministrazione composto da un numero di consiglieri non inferiore a 3 (tre) e non

107

(ciascuna delle due alternative, l'Organo di Amministrazione). Ove a composizione collegiale, la nomina dell'Organo di amministrazione viene effettuata secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di società a totale partecipazione pubblica, diretta ed indiretta. All'Organo di Amministrazione compete la gestione della società per il perseguimento dell'oggetto sociale, fermo restando le modalità di esercizio del "controllo analogo" stabilite dal presente Statuto e dal Comune di Napoli, nell'esercizio delle facoltà stabilite dallo stesso. Il Socio Napoli Holding S.r.l., in qualità di articolazione operativa ed inter-organica del Comune di Napoli, sulla scorta ed in esecuzione delle determinazioni assunte dal Sindaco di Napoli cui rimane riservata, anche ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., la scelta tra le forme alternative di amministrazione della Società, nonché l'individuazione dei componenti dell'Organo di Amministrazione, individua l'Amministratore Unico ovvero dei componenti del Consiglio di Amministrazione di cui al precedente comma 1 (uno) nel rispetto delle quote riservate al genere meno rappresentato secondo le forme e modalità previste dallo statuto all'art. 15. Le nomine di cui al precedente comma avvengono anche in considerazione del rapporto fiduciario esistente tra l'Amministratore Unico o i componenti del Consiglio di Amministrazione ed il Comune di Napoli, e detto rapporto fiduciario rappresenta condizione imprescindibile per l'esercizio del "controllo analogo" effettuato dal Comune di Napoli, così come disciplinato dal presente Statuto e dal Comune di Napoli stesso, di modo che il venir meno di detto pactum fiduciae, pregiudicando l'effettività del controllo analogo ed, in conseguenza, la sussistenza dei requisiti del c.d. "in house providing" , integra gli estremi della giusta causa di cui all'art. 2383, terzo comma, del codice civile. Il Socio Napoli Holding Srl, ai sensi di quanto previsto ai precedenti commi 3 (tre) e 4 (quattro) del presente articolo e fatti salvi gli	superiore a 5 (cinque) compreso il Presidente (ciascuna delle due alternative, l'Organo di Amministrazione). Ove a composizione collegiale, la nomina dell'Organo di amministrazione sarà effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120. All'Organo di Amministrazione compete la gestione della società per il perseguimento dell'oggetto sociale, fermo restando le modalità di esercizio del "controllo analogo" stabilite dal presente Statuto e dal Comune di Napoli, nell'esercizio delle facoltà stabilite dallo stesso. Il Socio Napoli Holding S.r.l., in qualità di articolazione operativa ed inter-organica del Comune di Napoli, sulla scorta ed in esecuzione delle determinazioni assunte dal Sindaco di Napoli cui rimane riservata, anche ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e dell'art. 2449 del codice civile, l'individuazione dei componenti dell'Organo di Amministrazione secondo quanto previsto dall'art.11, c4, D.Lgs. 175/2016 e succ. mod., individua l'Amministratore Unico ovvero dei componenti del Consiglio di Amministrazione di cui al precedente comma 1 (uno) nel rispetto delle quote riservate al genere meno rappresentato secondo le forme e modalità previste dallo statuto all'art. 15. Le nomine di cui al precedente comma avvengono anche in considerazione del rapporto fiduciario esistente tra l'Amministratore Unico o i componenti del Consiglio di Amministrazione ed il Comune di Napoli, e detto rapporto fiduciario rappresenta condizione imprescindibile per l'esercizio del "controllo analogo" effettuato dal Comune di Napoli, così come disciplinato dal presente Statuto e dal Comune di Napoli stesso, di modo che il venir meno di detto *pactum fiduciae*, pregiudicando l'effettività del controllo analogo ed, in conseguenza, la sussistenza dei requisiti del c.d. "*in house providing*" , integra gli estremi della giusta causa di cui all'art. 2383, terzo comma, del codice civile. Il Socio Napoli Holding Srl, ai sensi di quanto previsto ai precedenti commi 3 (tre) e 4 (quattro) del presente articolo e fatti salvi gli ulteriori casi di legge, sulla scorta ed in esecuzione delle determinazioni assunte dal Sindaco di Napoli, anche in caso di cessazione

ulteriori casi di legge, sulla scorta ed in esecuzione delle determinazioni assunte dal Sindaco di Napoli, anche in caso di cessazione del pactum fiduciae provvede alla revoca, anche disgiuntamente, di uno o più componenti dell'organo di Amministrazione, senza che tale revoca rientri nelle fattispecie per le quali sussiste il diritto dei componenti revocati al risarcimento di cui al citato articolo 2383, terzo comma, del codice civile, e senza che dalla stessa revoca discenda per tali componenti ogni e qualsivoglia ulteriore diritto connesso, conseguente e/o collegato alla stessa. In caso di revoca si applicano le disposizioni relative alle modalità e criteri di nomina previste dal presente articolo. I componenti dell'organo di amministrazione durano in carica 3 (tre) esercizi e decadono al momento dell'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio. Essi sono rieleggibili. Ove la società ai sensi dei commi 1 (uno) e 2 (due) del presente articolo sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, detto Consiglio di Amministrazione è presieduto da un Presidente eletto dal Consiglio stesso tra i suoi membri, ove non sia stato designato dall'Assemblea, in entrambi i casi su indicazione del Sindaco. Il Consiglio può eleggere un vice-presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Il Consiglio può eleggere altresì un segretario anche al di fuori dei suoi membri. In caso di contestuale cessazione, per qualsiasi causa, della maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, si determina la decadenza dell'intero consiglio; conseguentemente, verificatasi tale ipotesi, i consiglieri rimasti in carica devono convocare immediatamente l'assemblea dei soci, alla quale si presenteranno dimissionari, che provvederà alla nomina di un nuovo consiglio di amministrazione con le modalità previste dal presente statuto. Nel periodo intercorrente fra la data di decadenza e quella dell'accettazione della carica da parte degli amministratori di nuova elezione, il consiglio decaduto continua ad esercitare i poteri relativamente agli atti di ordinaria amministrazione. L'Organo di Amministrazione ed ognuno dei	del *pactum fiduciae* provvede alla revoca, anche disgiuntamente, di uno o più componenti dell'organo di Amministrazione, senza che tale revoca rientri nelle fattispecie per le quali sussiste il diritto dei componenti revocati al risarcimento di cui al citato articolo 2383, terzo comma, del codice civile, e senza che dalla stessa revoca discenda per tali componenti ogni e qualsivoglia ulteriore diritto connesso, conseguente e/o collegato alla stessa. In caso di revoca si applicano le disposizioni relative alle modalità e criteri di nomina previste dal presente articolo. I componenti dell'organo di amministrazione durano in carica 3 (tre) esercizi e decadono al momento dell'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio. Essi sono rieleggibili. Ove la società ai sensi dei commi 1 (uno) e 2 (due) del presente articolo sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, detto Consiglio di Amministrazione è presieduto da un Presidente eletto dal Consiglio stesso tra i suoi membri, ove non sia stato designato dall'Assemblea, in entrambi i casi su indicazione del Sindaco. Il Consiglio può eleggere un vice-presidente, esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi. Il Consiglio può eleggere altresì un segretario anche al di fuori dei suoi membri. In caso di contestuale cessazione, per qualsiasi causa, della maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, si determina la decadenza dell'intero consiglio; conseguentemente, verificatasi tale ipotesi, i consiglieri rimasti in carica devono convocare immediatamente l'assemblea dei soci, alla quale si presenteranno dimissionari, che provvederà alla nomina di un nuovo consiglio di amministrazione con le modalità previste dal presente statuto. Nel periodo intercorrente fra la data di decadenza e quella dell'accettazione della carica da parte degli amministratori di nuova elezione, il consiglio decaduto continua ad esercitare i poteri relativamente agli atti di ordinaria amministrazione. L'Organo di Amministrazione ed ognuno dei suoi componenti sono tenuti a tutti gli

suoi componenti sono tenuti a tutti gli adempimenti e/o attività previste dal presente statuto e dal Comune di Napoli, nell'esercizio delle facoltà stabilite dallo stesso, circa la modalità di esercizio del controllo analogo, quale definito dalla normativa comunitaria e nazionale.	adempimenti e/o attività previste dal presente statuto e dal Comune di Napoli, nell'esercizio delle facoltà stabilite dallo stesso, circa la modalità di esercizio del controllo analogo, quale definito dalla normativa comunitaria e nazionale.
ARTICOLO 29 - COMPENSO DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE Ai componenti dell'Organo di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio, nel limite delle vigenti leggi, nonché un compenso determinato dall'assemblea all'atto della nomina nel rispetto delle disposizioni pertinenti in materia e sulla scorta ed in esecuzione delle determinazioni assunte dal Sindaco di Napoli. Ove la Società, ai sensi di commi 1 (uno) e 2 (due) del precedente articolo 28, sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, la remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente o di amministratore/i delegato/i, nel caso in cui non vi abbia provveduto l'Assemblea, è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dall'assemblea sulla base delle determinazioni di cui al comma precedente e delle disposizioni normative e regolamentari vigenti.	**ARTICOLO 28 - COMPENSO DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE** Ai componenti dell'Organo di Amministrazione spetta un compenso determinato a norma del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previsto dall'art. 11, c6, D.Lgs. 175/2016 e succ. mod., contenente il limite dei compensi massimi al quale deve fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal D. Lgs. n. 175/2016. Allo stesso modo vengono stabiliti i criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente. In caso di risultati economici negativi la parte variabile può essere corrisposta a condizione che tale risultato sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante. Fino all'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 1 restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni. È fatto divieto di corrispondere ai dirigenti della società indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione

	collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile. È altresì fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.
ARTICOLO 30 - POTERI E COMPETENZE DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE La gestione dell'impresa, fermo restando le modalità di esercizio del "controllo analogo" stabilite dal presente Statuto spetta all'amministratore unico, ovvero al consiglio di amministrazione, cui competono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Ove la Società, ai sensi di commi 1 (uno) e 2 (due) del precedente articolo 28, sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri. Il consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. E' necessaria, fatte salve le prerogative derivanti dall'esercizio del controllo analogo stabilite dal presente statuto e dal Comune di Napoli, nell'esercizio delle facoltà stabilite dallo stessoo, la presenza dell'intero consiglio di amministrazione per le deliberazioni di proposta concernenti le seguenti operazioni, rimanendo comunque la decisione circa la realizzazione delle stesse di competenza esclusiva dell'Assemblea dei soci: -cessione dell'azienda sociale; -cessione di rami di essa; -emissioni di obbligazioni non convertibili di cui all'articolo 9 che precede; -costituzione di patrimoni destinati di cui all'articolo 10 che precede; -assunzione di partecipazioni in altre società. Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'art. 2390 c.c.. Sono attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze: -a) delibera di fusione nei casi di cui agli artt. 2505, 2505 bis, 2506 ter ultimo comma c.c.,	**ARTICOLO 29 - POTERI E COMPETENZE DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE** La gestione dell'impresa, fermo restando le modalità di esercizio del "controllo analogo" stabilite dal presente Statuto spetta all'amministratore unico, ovvero al consiglio di amministrazione, cui competono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Ove la Società, ai sensi di commi 1 (uno) e 2 (due) del precedente articolo 27, sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri. Il consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. È necessaria, fatte salve le prerogative derivanti dall'esercizio del controllo analogo stabilite dal presente statuto e dal Comune di Napoli, nell'esercizio delle facoltà stabilite dallo stesso, la presenza dell'intero consiglio di amministrazione per le deliberazioni di proposta concernenti le seguenti operazioni, rimanendo comunque la decisione circa la realizzazione delle stesse di competenza esclusiva dell'Assemblea dei soci: -cessione dell'azienda sociale; -cessione di rami di essa; -emissioni di obbligazioni non convertibili di cui all'articolo 9 che precede; -costituzione di patrimoni destinati di cui all'articolo 10 che precede; Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'art. 2390 c.c.. Sono attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze: -a) delibera di fusione nei casi di cui agli artt. 2505, 2505 bis, 2506 ter ultimo comma c.c., fatte salve le prerogative dei soci nell'esercizio

100)

fatte salve le prerogative dei soci nell'esercizio del controllo analogo; -b) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, fermo restando quanto previsto all'articolo 2, comma 4, del presente statuto, e la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio; -c) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative; -d) la proposta di costituzione di patrimoni destinati ad un singolo affare, ai sensi dell'art. 10 del presente statuto. La rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente. Spetta, altresì, ai Consiglieri Delegati, se nominati, nei limiti della delega. Ove la Società, ai sensi dei commi 1 (uno) e 2 (due) del precedente articolo 28, sia amministrata da un Amministratore Unico, le prerogative ed i poteri di cui al presente articolo sono attribuiti, per quanto compatibile, a detto Amministratore che li esercita nel rispetto del "controllo analogo", così come regolamentato dal presente Statuto e dal Comune di Napoli, nell'esercizio delle facoltà stabilite dallo stesso.	del controllo analogo; -b) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, fermo restando quanto previsto all'articolo 2, comma 4, del presente statuto, e la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio; -c) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative; -d) la proposta di costituzione di patrimoni destinati ad un singolo affare, ai sensi dell'art. 10 del presente statuto. L'Organo Amministrativo può attribuire deleghe di gestione a un solo amministratore, ai sensi dell'art. 11, comma 9, lettera a) del D.Lgs. 175/2016. Sono limitati ai casi previsti dalla legge la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta. Per il caso di loro costituzione, non puo' comunque essere riconosciuta ai componenti di tali comitati alcuna remunerazione complessivamente superiore al 30 per cento del compenso deliberato per la carica di componente dell'organo amministrativo e comunque proporzionata alla qualificazione professionale e all'entità dell'impegno richiesto. L'Organo Amministrativo deve inoltre predisporre specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale dandone informativa all'assemblea nell'ambito della relazione sul governo societario che predispone annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicato contestualmente al bilancio d'esercizio. Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, l'Organo Amministrativo valuta l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché' dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti: a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché' alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale; b) un ufficio di controllo interno strutturato

112

102)

	secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione; c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché' altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società; d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea. Gli strumenti eventualmente adottati sono indicati nella relazione sul governo societario predisposto annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicato contestualmente al bilancio d'esercizio. Qualora non siano integrati gli strumenti di governo societario con quelli su menzionati, ne viene dato conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al precedente comma. La rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente. Spetta, altresì, al Consigliere Delegato, se nominato, nei limiti della delega. Ove la Società, ai sensi dei commi 1 (uno) e 2 (due) del precedente articolo 27, sia amministrata da un Amministratore Unico, le prerogative ed i poteri di cui al presente articolo sono attribuiti, per quanto compatibile, a detto Amministratore che li esercita nel rispetto del "controllo analogo", così come regolamentato dal presente Statuto e dal Comune di Napoli, nell'esercizio delle facoltà stabilite dallo stesso.
ARTICOLO 31 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Ove la Società, ai sensi dei commi 1 (uno) e 2 (due) del precedente articolo 28, sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, il presidente di detto	**ARTICOLO 30 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** Ove la Società, ai sensi dei commi 1 (uno) e 2 (due) del precedente articolo 27, sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, il presidente di detto

consiglio di amministrazione convoca il consiglio, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni e la documentazione relativa alle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite, con congruo anticipo, a tutti i consiglieri. Il consiglio nomina un segretario, anche al di fuori dei suoi membri.	consiglio di amministrazione convoca il consiglio, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni e la documentazione relativa alle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite, con congruo anticipo, a tutti i consiglieri. Il consiglio nomina un segretario, anche al di fuori dei suoi membri.
ARTICOLO 32 - ORGANI DELEGATI - DIRETTORE - PROCURATORI Ove la Società, ai sensi dei commi 1 (uno) e 2 (due) del precedente articolo 28, sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, detto consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 c.c., parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione, fermo restando il rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia e quanto previsto al precedente articolo 29. Il consiglio può altresì disporre che venga costituito un comitato esecutivo del quale fanno parte di diritto, oltre i consiglieri designati a farne parte, il presidente. Il consiglio, con propria delibera di istituzione del comitato esecutivo, può determinare gli obbiettivi e le modalità di esercizio dei poteri delegati. Al consiglio spetta, comunque, il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe in qualsiasi momento. Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'art. 2381, comma 4, c.c.. Gli organi delegati sono tenuti a riferire, con relazione scritta, al consiglio di amministrazione ed all'organo di controllo gestionale con cadenza bimestrale, fornendo tutte le spiegazioni, la documentazione necessaria, i resoconti contabili che il consiglio riterrà opportuno richiedere. In qualsiasi occasione il consiglio di amministrazione può chiedere agli amministratori delegati che essi forniscano personalmente delucidazioni sulle attività oggetto di delega. Possono essere altresì nominati dal consiglio di	**ARTICOLO 31 - ORGANI DELEGATI - DIRETTORE - PROCURATORI** Ove la Società, ai sensi dei commi 1 (uno) e 2 (due) del precedente articolo 27, sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, detto consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 c.c., parte delle proprie attribuzioni ad uno dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione, fermo restando il rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia e quanto previsto al precedente articolo 28. Il consiglio può altresì disporre che venga costituito un comitato esecutivo del quale fanno parte di diritto, oltre i consiglieri designati a farne parte, il presidente. Il consiglio, con propria delibera di istituzione del comitato esecutivo, può determinare gli obbiettivi e le modalità di esercizio dei poteri delegati. Al consiglio spetta, comunque, il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe in qualsiasi momento. Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'art. 2381, comma 4, c.c.. Gli organi delegati sono tenuti a riferire, con relazione scritta, al consiglio di amministrazione ed all'organo di controllo gestionale con cadenza bimestrale, fornendo tutte le spiegazioni, la documentazione necessaria, i resoconti contabili che il consiglio riterrà opportuno richiedere. In qualsiasi occasione il consiglio di amministrazione può chiedere all'Amministratore Delegato che esso fornisca personalmente delucidazioni sulle attività oggetto di delega. Possono essere altresì nominati dal consiglio di amministrazione, direttori generali e

amministrazione, direttori generali e procuratori, con attribuzione agli stessi dei relativi poteri. Ove la Società, ai sensi dei commi 1 (uno) e 2 (due) del precedente articolo 28, sia amministrata da un Amministratore Unico, le prerogative ed i poteri di cui al presente articolo sono attribuiti, per quanto compatibile, a detto Amministratore che li esercita nel rispetto del "controllo analogo", così come regolamentato dal presente Statuto e dal Comune di Napoli, nell'esercizio delle facoltà stabilite dallo stesso.	procuratori, con attribuzione agli stessi dei relativi poteri. Ove la Società, ai sensi dei commi 1 (uno) e 2 (due) del precedente articolo 27, sia amministrata da un Amministratore Unico, le prerogative ed i poteri di cui al presente articolo sono attribuiti, per quanto compatibile, a detto Amministratore che li esercita nel rispetto del "controllo analogo", così come regolamentato dal presente Statuto e dal Comune di Napoli, nell'esercizio delle facoltà stabilite dallo stesso.
ARTICOLO 33 - DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Ove la Società, ai sensi dei commi 1 (uno) e 2 (due) del precedente articolo 28, sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, il consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario su richiesta del presidente, dal collegio sindacale, o di un terzo dei consiglieri. La convocazione deve pervenire almeno sette giorni prima della riunione con comunicazione da spedire mediante fax, telegramma, raccomandata o posta elettronica che attestino l'avvenuta ricezione. Nei casi di urgenza la convocazione necessita di un preavviso, dalla riunione, di un solo giorno. Le modalità di convocazione non devono rendere eccessivamente onerosa la partecipazione alle riunioni sia per i consiglieri che per i sindaci. Il consiglio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, salve le ipotesi di unanimità. I consiglieri astenuti o che siano dichiarati in conflitto d'interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti	**ARTICOLO 32 - DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** Ove la Società, ai sensi dei commi 1 (uno) e 2 (due) del precedente articolo 27, sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, il consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario su richiesta del presidente, dal collegio sindacale, o di un terzo dei consiglieri. La convocazione deve pervenire almeno sette giorni prima della riunione con comunicazione da spedire mediante fax, telegramma, raccomandata o posta elettronica che attestino l'avvenuta ricezione. Nei casi di urgenza la convocazione necessita di un preavviso, dalla riunione, di un solo giorno. Le modalità di convocazione non devono rendere eccessivamente onerosa la partecipazione alle riunioni sia per i consiglieri che per i sindaci. Il consiglio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, salve le ipotesi di unanimità. I consiglieri astenuti o che siano dichiarati in conflitto d'interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti

affrontati. Verificandosi questa condizione, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, ove deve anche trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del collegio sindacale. In assenza o impedimento del presidente le sedute del consiglio sono presiedute dal consigliere più anziano per età. Il voto non può essere dato per rappresentanza.	affrontati. Verificandosi questa condizione, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, ove deve anche trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del collegio sindacale. In assenza o impedimento del presidente le sedute del consiglio sono presiedute dal consigliere più anziano per età. Il voto non può essere dato per rappresentanza.
ARTICOLO 34 – COLLEGIO SINDACALE Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) membri effettivi, di cui 1 (uno) nominato Presidente, e due (2) supplenti, tutti revisori contabili. Il Socio Napoli Holding S.r.l., in qualità di articolazione operativa ed inter-organica del Comune di Napoli, sulla scorta ed in esecuzione delle determinazioni assunte dal Sindaco di Napoli cui rimane riservata l'individuazione dei componenti dell'Organo di Controllo, indica i componenti del Collegio Sindacale di cui al precedente comma 1 (uno) nel rispetto delle quote riservate al genere meno rappresentato secondo le forme e modalità previste dallo statuto all'art. 15. La nomina viene effettuata secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni. Quanto previsto al comma 1 si applica anche ai sindaci supplenti. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della stessa quota. La durata in carica, le attribuzioni ed i doveri del Collegio Sindacale sono regolati dalle vigenti disposizioni di legge. Il compenso è fissato dall'Assemblea, nei limiti di legge, oltre il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio si tengano per teleconferenza o video-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro	**ARTICOLO 33 - COLLEGIO SINDACALE** Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) membri effettivi, di cui 1 (uno) nominato Presidente, e due (2) supplenti, tutti revisori contabili. Il Socio Napoli Holding S.r.l., in qualità di articolazione operativa ed inter-organica del Comune di Napoli, sulla scorta ed in esecuzione delle determinazioni assunte dal Sindaco di Napoli cui rimane riservata l'individuazione dei componenti dell'Organo di Controllo, indica i componenti del Collegio Sindacale di cui al precedente comma 1 (uno) nel rispetto delle quote riservate al genere meno rappresentato secondo le forme e modalità previste dallo statuto all'art. 15. La nomina viene effettuata secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni. Quanto previsto al comma 1 si applica anche ai sindaci supplenti. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della stessa quota. La durata in carica, le attribuzioni ed i doveri del Collegio Sindacale sono regolati dalle vigenti disposizioni di legge. Il compenso è fissato dall'Assemblea, nei limiti di legge e del presente statuto. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio si tengano per teleconferenza o video-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti

105)

di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti: verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il soggetto preposto a redigere il verbale sottoscritto da entrambi. Il controllo contabile è regolato dalle disposizioni di cui all'art. 2409 bis cc. Esso è esercitato dal Collegio Sindacale ovvero, quando richiesto dalla legge o deciso dall'assemblea ordinaria e comunque secondo la normativa vigente, da un revisore contabile o da una società di revisione iscritta nell'apposito registro. I requisiti, le funzioni, il compimento dell'incarico e la attività del revisore contabile o della società di revisione sono regolati dalla legge.	affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti: verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il soggetto preposto a redigere il verbale sottoscritto da entrambi. Il controllo contabile è regolato dalle disposizioni di cui all'art. 2409 bis cc. Esso è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritta nell'apposito registro e in nessun caso può essere esercitato dal Collegio Sindacale. I requisiti, le funzioni, il compimento dell'incarico e l'attività del revisore contabile o della società di revisione sono regolati dalla legge.

TITOLO IV

ARTICOLO 35 - BILANCIO E UTILI Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'assemblea non deliberi diversamente.	**ARTICOLO 34** Invariato
ARTICOLO 36 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE La società si scioglie per le cause previste dalla legge e, pertanto: -a) per il decorso del termine; -b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro trenta giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie; -c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea; -d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo il disposto dell'art. 2447 c.c.; -e) nell'ipotesi prevista dall'art. 2437 quater c.c.; -f) per deliberazione dell'assemblea; -g) per le altre cause previste dalla legge.	**ARTICOLO 35** Invariato

117

106)

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi. L'assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori determinando: -a) il numero degli stessi liquidatori; -b) in caso di pluralità dei liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile; -c) a chi spetti la rappresentanza della società; -d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; -e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.	
ARTICOLO 37 - RINVIO Per quanto non esplicitamente previsto nel presente statuto o ad integrazione dello stesso, si fa riferimento alle disposizioni del codice civile e delle norme speciali che regolano la materia.	**ARTICOLO 36** Invariato

118

9

Deliberazione di G.C. di proposta al C.C. n. 421 del 27/7/2017 composta da n. 9 pagine progressivamente numerate nonché da allegati, costituenti parte integrante, di complessive pagine 106, separatamente numerate.

SI ATTESTA:

Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 28/07/2017 e vi rimarrà per quindici giorni (art. 10, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).

Il Funzionario Responsabile

Data e firma per ricevuta di copia del presente atto da parte dell'addetto al ritiro per il Servizio Segreteria del Consiglio

_____

_____

_____

☐ Deliberazione adottata dal Consiglio Comunale in data _____ n° _____.

☐ Deliberazione decaduta _____.

_____

☐ Altro _____

_____

Attestazione di conformità

La presente copia, composta da n ..... pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Giunta Comunale di proposta al Consiglio n. ..... del .....

Gli allegati, costituenti parte integrante, composti da n. ..... pagine separatamente numerate,

☐ sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente (1);

☐ sono visionabili in originale presso l'archivio in cui sono depositati (1), (2);

Il Funzionario responsabile

(1):Barrare le caselle delle ipotesi ricorrenti.

(2): La Segreteria della Giunta indicherà l'archivio presso cui gli atti sono depositati al momento della richiesta di visione.